ARCHIVIO DELLA FONDAZIONE ITALIANA
PER LA STORIA AMMINISTRATIVA

4

MISCELLANEA

I.

PER I TIPI DELL'EDITORE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ
MILANO * MCMLXVI

ARCHIVIO

DELLA

FONDAZIONE ITALIANA

PER LA

STORIA AMMINISTRATIVA

PRIMA COLLANA

Monografie, ricerche ausiliarie, opere strumentali.

4

MISCELLANEA

I.

ROMUALDO GIUFFRIDA

L'amministrazione degli archivi in Sicilia dalla fine del secolo decimottavo al 1843.

IRENA MALINOWSKA

L'ordinamento del Comune di Bologna nel Quattrocento.

PER I TIPI DELL'EDITORE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ
MILANO * MCMLXVI

ROMUALDO GIUFFRIDA

L'AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI IN SICILIA

dalla fine del secolo decimottavo al 1843

CAPITOLO PRIMO

Progetto per la costituzione a Palermo di un «intiero Archivio reale».

Il problema della istituzione di un'amministrazione archivistica avente nel quadro dell'organizzazione statale struttura e finalità specifiche e autonome cominciò a profilarsi e a prendere consistenza in Sicilia intorno alla seconda metà del secolo XVIII.

Nel 1762 il Vicerè segnalava al Governo di Napoli «che l'archivio del Tribunale del R. Patrimonio e tutte le scritture alla R. Azienda e al R. Erario appartenenti erano in pessimo stato e mal situate, alcune perchè in luoghi umidi e oscuri, altre perchè separate in diversi luoghi del Palazzo[1] ed altre finalmente che trovavansi in case di particolari persone situate[2]».

Con sentenza del 20 aprile 1763 il ‹Tribunale del Regio Patrimonio› dispose che il Maestro Notaro provvedesse a proprie spese al riordinamento dell'archivio predetto e ordinò nel contempo che con fondi dell'Erario si costruisse un nuovo locale in cui potesse trovare sistemazione l'archivio riordinato.

Durante tutto il ventennio successivo tali disposizioni rimasero praticamente inoperanti.

1. Il Vicerè Duca di Macqueda Cardines nel 1600 aveva trasferito tutti i Tribunali regi «nel real palazzo ove, edificato e cinto di colonne un ampio cortile, disposevi sopra ben grandi e numerose sale, non solo per comoda sede propria dei Tribunali della Gran Corte, del Patrimonio e del Concistoro e per gli uffici tutti ma pe' regi archivi e per tutte le subalterne officine» (R. Gregorio *Considerazioni sopra la storia della Sicilia*, Lib. VII, Cap. III, in *Opere scelte* III, Palermo 1845, 554).

2. ASPa: *Real Segreteria, Rappresentanze Palermo, Incartamenti*, busta n° 1166, *Memoria riguardante la costruzione dell'intero Archivio reale*. Cfr. il Documento 1.

Nel 1786, con dispaccio del 20 dicembre, si autorizzò il Vicerè Francesco d'Aquino Principe di Caramanico a costruire nel palazzo reale di Palermo un nuovo locale destinato alla conservazione dell'archivio antico del ‹ Tribunale del Regio Patrimonio › delle cui carte si era iniziato nel contempo il riordinamento [3].

Attraverso una relazione[4] presentata il 30 luglio 1790 alla R. Segreteria viceregia dall'avvocato fiscale del ‹ Tribunale del Regio Patrimonio › si rileva che la realizzazione di tale lavoro venne affidata « a quattro giovani onesti tra' quali alcuni versati nella lettura dei caratteri marciti e rosi dal tempo, sotto la direzione del sacerdote don Giovanni Faranda soggetto utile ed onesto affine di separare le utili dalle inutili carte e cominciare la cennata coordinazione giusta la serie dei tempi e delle cose contenute nelle rispettive carte e volumi ».

Nella medesima relazione si segnalava al Vicerè che « la scrittura di molti rami del regio patrimonio » si trovava in mano di privati come « quelle dei RR. Caricadori, quelle del Luogotenente del Protonotaro, quelle del Luogotenente delle Fiscalie regie ed altre di minor momento ».

In considerazione dell'importanza di tali scritture si fece presente che si dovevano « assolutamente riconcentrare e conservare nella casa del re e sull'immediata ispezione del Governo per la perpetua cautela dei diritti e interessi ».

Tale proposta rimasta allora senza eco venne rinnovata due anni dopo. Infatti nel 1792, quando già era stato costruito il nuovo locale destinato all'archivio antico del ‹ Tribunale del Regio Patrimonio › e si era provveduto a sistemarvi le relative scritture già riordinate, in funzione della necessità del concentramento in unico locale sotto il controllo governativo dei vari archivi di uffici finanziari regi esistenti presso le abitazioni private di coloro che ne erano titolari in seguito ad acquisto oneroso, si propose la costruzione di un « intero Archivio reale » [5].

È evidente che cominciava a farsi sentire la necessità di sottrarre ai privati, in funzione degli interessi della Corona e dell'Erario, la documentazione esistente presso i vari titolari di uffici finanziari regi vendibili.

Il problema dell'organizzazione archivistica statale s'imponeva così all'attenzione sia del Governo viceregio sia di quello centrale, che venivano sollecitati ad adottare i provvedimenti necessari per risolverlo.

Si ritenne pertanto che la soluzione più idonea fosse quella di affidare al ‹ Tribunale del Regio Patrimonio › il compito di realizzare il primo concentramento archivistico di notevole portata, per quanto limitato a fondi archivistici di uffici di natura finanziaria.

3. Notizie particolari sull'argomento in: R. Giuffrida *L'archivio del Tribunale del R. Patrimonio e la sua funzione di Archivio centrale del Regno di Sicilia*, in « *Archivio Storico Siciliano* » (3s) 8 (1958).

4. Cfr. l'*Incartamento* cit.

5. Cfr. la *Memoria etc.* cit.

Si ponevano così le premesse per la creazione di un Archivio generale del Regno di Sicilia sia pure con finalità prettamente amministrative e in funzione esclusiva degli interessi dello Stato e della Corona.

L'archivio del ‹ Tribunale del Regio Patrimonio › venne a costituire il centro di attrazione attorno a cui avrebbe dovuto gravitare l'importante operazione di concentramento archivistico cui si è accennato.

L'idea di affidare un compito di tale genere al ‹ Tribunale del Regio Patrimonio › non era nuova. Infatti nell'anno 1778 quando si era abolita la ‹ Giunta gesuitica ›, con regio dispaccio del 1 agosto si era disposto « che restasse a cura del Tribunale del R. Patrimonio trovare nel real Palazzo un luogo dove potessero situarsi ed unirsi alle sue officine tutte le carte e scritture della Segreteria, Archivio, Contadoria, Tesoreria, Percettoria e di Maestro notaro delli beni dell'Azienda Gesuitica »[6].

Nel 1783 il Vicerè Caracciolo aveva disposto che le scritture del Santo Uffizio « attinenti ad interessi civili dell'abolito Tribunale si passassero nell'archivio del Tribunale del R. Patrimonio[7] ».

Il 5 aprile 1792 con una « Memoria riguardante la costruzione dell'intiero Archivio reale » il Vicerè segnalò al ‹ Supremo Consiglio di Finanza › in Napoli gli archivi che si trovavano dispersi in diversi luoghi e che avrebbero dovuto essere concentrati presso l'archivio del ‹ Tribunale del Regio Patrimonio ›.

Si trattava delle scritture dei Caricadori, del ‹ Maestro Portulano ›, del ‹ Luogotenente delle Regie fiscalie ed incorporazioni ›, dell'‹ Azienda di Monreale ›, dell'‹ Azienda gesuitica ›, del Santo Uffizio, del ‹ Luogotenente di Protonotaro ›, della ‹ Sargenzia del Regno ›, della ‹ Regia Zecca ›, del ‹ Grande Almirante ›.

L'attuale composizione dell'archivio detto « del Regio Patrimonio », conservato nell'Archivio di Stato di Palermo in cui coesistono, con gli atti propri del ‹ Tribunale del Regio Patrimonio ›[8], quelli del Maestro Portulano riguardanti i Regi Caricadori, dell'‹ Azienda di Monreale › e di quella Gesuitica, dimostra che il progettato concentramento degli archivi fu realmente effettuato a cura del ‹ Tribunale del Regio Patrimonio › cui continuò ad essere attribuita la funzione di Archivio centrale, come si rileva da un dispaccio del 14 ottobre 1797[9] con il quale si dispose di sistemare le carte della Real Conservadoria[10] nell'archivio del medesimo Tribunale con « la dovuta custodia, distinzione, separazione ».

6. ASPa: *R. Segreteria, Rappresentanze etc.* cit.
7. R. Giuffrida *Le carte del S. Uffizio superstiti nell'Archivio di Stato di Palermo*, in « *Notizie degli Archivi di Stato* » 2 (1954) 79.
8. C. Trasselli *L'archivio del Patrimonio del Regno di Sicilia*, in « *Notizie degli Archivi di Stato* » 3 (1954) 106.
9. ASPa: *R. Segreteria, Rappresentanze Palermo, Incartamenti*, busta n° 1195.
10. Si trattava della ‹ R. Generale Conservadoria d'Azienda › che dipendeva dal ‹ Con-

Pochi anni dopo nel 1802 Antonio Scaduti-Genna [11] redigeva un « Piano di esecuzione di un Archivio generale » che perseguiva finalità prettamente fiscali. Esso, pur avendo avuto parere favorevole da parte del Conservatore del ‹ Regio Patrimonio ›, Tommasi, rimase senza pratica attuazione.

L'idea della necessità di un archivio che accogliesse in unico organismo gli atti dello Stato, sia pure soltanto quelli di natura finanziaria, aveva dunque preso consistenza nelle menti di alti funzionari e di uomini di Governo, costituendo la premessa necessaria da cui in futuro si sarebbe sviluppata la concezione dei compiti amministrativi e culturali demandati agli Archivi di Stato. Tuttavia doveva trascorrere ancora qualche decennio prima che in Sicilia, come a Napoli, venisse riconosciuta « la necessità di rettificare l'ordine degli antichi archivi e di renderne utile l'uso, non meno ai vari rami dell'amministrazione pubblica che alla storia e alla diplomatica [12] ».

servatore del R. Patrimonio ›; cfr. A. Baviera Albanese *L'istituzione dell'ufficio di Conservatore del R. Patrimonio e gli organi finanziari del Regno di Sicilia nel secolo XVI* (Palermo 1958).

11. A. Scaduti-Genna *Apologia del progetto consegnato al re di un pubblico archivio degli atti convenzionali da stabilirsi nella capitale della Sicilia* (Palermo 1804); G. Silvestri *Sul Grande Archivio di Palermo e sui lavori in esso eseguiti dal 1865 al 1874* (Palermo 1875) 10; G. La Mantia *L'Archivio generale poi Grande Archivio di Palermo*, in *Ad Alessandro Luzio gli Archivi di Stato italiani. Miscellanea di studi storici* II (Firenze 1953) 66.

12. Cfr. il preambolo al Decreto n° 246 in data 22 dicembre 1808 emanato da Gioacchino Murat per riordinare e riunire in unico organismo gli archivi del Regno di Napoli.

CAPITOLO SECONDO

Istituzione di un «Archivio generale» in Palermo.

L'entrata in vigore della Costituzione siciliana del 1812 determinò il Governo borbonico a dare al problema dell'organizzazione archivistica siciliana un'impostazione organica.

In relazione con la trasformazione della struttura dello Stato, la quale comportava l'abolizione dei vari uffici pubblici preesistenti detenuti da privati a titolo di acquisto oneroso, la predetta costituzione aveva previsto che «siccome in forza dei predetti decreti devonsi riunire diversi archivi ed uffici, ed abbisognando molti minuti regolamenti per la conveniente organizzazione di tutte le parti della nuova amministrazione delle finanze, così il Segretario delle Finanze farà un completo piano relativo a tutti i sopradetti oggetti e poi lo sottoporrà al prossimo futuro Parlamento per approvarlo o per farvi quei cambiamenti che crederà opportuno»[13].

L'abolizione degli uffici predetti provocò due gravi inconvenienti: da un lato coloro che conservavano gli atti delle cessate amministrazioni cominciarono a sollecitare il Governo per essere esentati dal grave onere di provvedere alla loro custodia; dall'altro i privati cittadini che abbisognavano di copie di atti i cui originali si trovavano conservati negli archivi degli uffici aboliti fecero pervenire numerose proteste agli organi governativi perchè tale soppressione aveva determinato la cessazione di ogni attività dei medesimi uffici, compresa quella del rilascio delle copie[14].

La soluzione del problema relativo al concentramento presso un unico organo statale degli archivi non ammetteva remore.

L'11 febbraio 1814 con reale dispaccio[15] venne istituito a Palermo, alle dipendenze del Ripartimento delle Finanze del Ministero e Reale Segreteria presso il Luogotenente Generale, un Archivio generale, e si emanarono le disposizioni di massima intorno al servizio, alle funzioni del personale e alla re-

13. Tit. II, Cap. II, § 32 della «Costituzione per la Sicilia» emanata nel 1812 e sanzionata l'11-2-1814.
14. Cfr. il Documento 2.
15. Cfr. il Documento 2.

lativa carriera. Si dispose infatti « la riunione di tutti gli archivi in altra unica officina sotto la direzione di un uffiziale il quale come Archivario generale raccogliesse tutte le scritture, le riunisse e le disponesse in maniera quanto fosse facile ad ognuno di avere quelle notizie che gli fossero necessarie [16] ».

Inoltre, considerato che il palazzo dei Tribunali [17] era « troppo angusto per approntare un locale sufficiente al costituendo archivio generale » il medesimo dispaccio dispose che si provvedesse in merito, ordinando nel contempo di avvalersi, « attesa la urgenza, di un appartamento del palazzo arcivescovile che opportunamente trovavasi vuoto ». Inoltre si nominò il personale del nuovo istituto e l'Archivario Generale.

Intorno alla nomina di quest'ultimo si rilevava:

« Devesi... scegliere un soggetto il quale come Archivario generale regoli questa interessante operazione e informato di tutte le differenti officine possa egli prestare alla Nazione il necessario servizio di trattenere ben disposte e regolate tutte le scritture dividendo le inutili dalle necessarie, quelle che si devono conservare a perpetua memoria da quelle che devono servire alle giornaliere operazioni, facendo tutto ciò che ne' ben regolati archivi si deve praticare ».

« Una così estesa perizia — si diceva nel dispaccio che era diretto a don Gaetano Rutè — l'ha trovata S.A.R. nella degna persona di V.S. che unisce all'esattezza nel disimpegno delle sue incumbenze la onestà e il disinteresse e perciò è venuta ad eliggerla Archivario generale con il soldo per ora d'once 25 al mese da corrispondersi sopra il fondo del 5% assegnato al Ministro delle Finanze per le spese delle amministrazioni ».

A meno di un mese dalla sua istituzione, il 10 marzo [18], si affidò all'Archivio generale il compito di realizzare un lavoro urgente « prescindendo dalla coordinazione di tutti gli altri archivi » poichè « molti Segreti e Prosegreti del nuovo

16. Era il palazzo Chiaramonte detto l'Hosteri o semplicemente Steri che sino al 1600 era stato sede del < Tribunale del R. Patrimonio >, della < Gran Corte civile e criminale >, del Concistoro e dei relativi archivi. Il 23 luglio 1601, dopo che tali Tribunali, per disposizione del Vicerè Macqueda furono trasferiti nel Palazzo reale, lo Steri fu ceduto in uso esclusivo al Tribunale del Santo Uffizio il quale aveva avuto sede nei locali del Castello a mare (cfr. F. La Mantia *Il palazzo dei Tribunali in Palermo e le sedi delle magistrature*, in « *Archivio storico siciliano* » (ns) 45 (1924) 354, Documento 5). In seguito, con Regio Dispaccio del 22-8-1799 i Tribunali predetti e i loro archivi saranno ritrasferiti nello Steri dove li troverà l'amministrazione archivistica del Regno d'Italia.

17. Cfr. il Documento 3.

18. Il Parlamento siciliano nella seduta del 26 agosto 1810 aveva abolito i molteplici donativi fin'allora votati a favore della Regia Corte e vi aveva sostituito un'imposta fondiaria i cui imponibili furono calcolati nel 1811 in base ai Riveli o dichiarazioni dei beni e delle anime. Poichè molti contribuenti avanzarono numerosi reclami avverso le determinazioni di tali imponibili, fu necessario procedere alla rettifica dei Riveli presentati nel 1811.

regime, impegnati nella rettificazione dei Riveli richiedevano lumi, qual non si potevano altronde ricavare che dalle scritture conservate presso gli offiziali dell'abolita Deputazione del Regno e presso le Percettorie».

L'Archivio generale inaugurava pertanto la sua attività col lavoro di concentramento e di riordinamento di una parte dell'Archivio della ‹ Deputazione del Regno ›, uno degli organi politici e amministrativi più importanti del Regno di Sicilia.

L'impossibilità di reperire il locale adatto per realizzare il concentramento archivistico previsto dal dispaccio dell'11 febbraio 1814, rese difficoltosa l'esecuzione dei compiti demandati all'Archivio generale. Infatti a distanza di circa dieci anni dalla sua istituzione, sebbene il Governo il 15 maggio 1815 avesse incaricato il Gran Camerario Leone [19] di risolvere il problema dei locali, « ancora restavano alquanti archivi in potere di tanti soggetti, i quali senza alcuna responsabilità diretta li rendevano venali in pregiudizio dei particolari, estraendo delle copie abusive in contravvenzione dei sovrani stabilimenti » [20].

Pertanto il 13 novembre 1826 il Luogotenente Generale comunicava [21] all'Archivario Generale don Pietro di Maio [22] che, per evitare tali disordini, in conformità alle sue proposte, previe le opportune disposizioni che in merito avrebbe dovuto dare il ‹ Procuratore generale della Gran Corte dei Conti ›, aveva disposto che gli venissero consegnate le chiavi e tutte le scritture dei seguenti uffici aboliti:

‹ Tribunale del Regio Patrimonio ›, ‹ Luogotenente del Protonotaro ›, ‹ Protonotaro del Regno ›, ‹ Protonotaro della Camera reginale ›, ‹ Grandi Camerari ›, ‹ Mezza Annata ›, ‹ Tribunale del Concistoro ›, ‹ Udienza generale di guerra ›, ‹ Tribunale della Regia Gran Corte civile e criminale ›, ‹ Giunta dei Presidenti e Consultore ›, ‹ Maestro Secreto ›, ‹ Notari defunti ›.

Di tali archivi quelli che non potevano rimanere nei locali in cui si trovavano dovevano essere concentrati nell'Archivio generale.

Tali disposizioni, contrariamente a quanto sinora si è ritenuto, furono attuate. Infatti, come vedremo avanti, nel 1841 il Di Maio, con competenza degna di rilievo, compilava il primo inventario sommario dei fondi già concentrati sotto il controllo dell'Archivio generale.

19. Cfr. il Documento 4.
20. Cfr. il Documento 5.
21. Cfr. il Documento 5.
22. Alla morte del Rutè (14-7-1822), nel 1824 don Pietro di Maio aveva ottenuto dal Governo la carica di ‹ Archivario generale di Sicilia › « a condizione espressa di non dovere il di lui padre don Ignazio dal giorno dell'elezione in poi più percepire... somma alcuna per causa delle onze 423 annuali che gli appartenevano giusta la liquidazione fatta dalla Conservadoria generale per compenso dell'Officio di Maestro Notaro della Regia Cancelleria di Sicilia abolita, di cui era possessore per compra fattane ».

CAPITOLO TERZO

Il problema dell'organizzazione del ‹Grande archivio› di Palermo e degli Archivi provinciali siciliani e l'elaborazione del Decreto 1 agosto 1843 n. 8309.

Le difficoltà di funzionamento in cui si dibatteva, per difetto di locali e carenza di personale, l'Archivio generale, in seguito a numerose sollecitazioni del Di Maio, determinarono il Governo a studiare la possibilità di adottare i provvedimenti più opportuni per potenziarne l'organizzazione essendosi rilevato « da più tempo che per difetto di locali non tutti gli archivi potevansi concentrare e che per la seguita morte di taluni impiegati, i quali non rimpiazzavansi, il servizio era meno attivo » [23].

Pertanto nel 1827 si affidò il compito di progettare tale riorganizzazione al ‹ Procuratore generale della Corte Suprema di Giustizia › Francesco Cupane, il quale tuttavia, per motivi di salute [24], declinò l'incarico.

Nel 1833 s'invitò il ‹ Procuratore generale della Gran Corte dei Conti ›, commendatore della Rovere, a predisporre « un'acconcio progetto onde sistemare il servizio dell'Archivio generale » [25].

Il Della Rovere con rapporto del 29 marzo 1839 propose soltanto l'adozione di alcuni provvedimenti provvisori.

Il ‹ Luogotenente generale ›, dopo aver rilevato che il progetto di legge sull'Amministrazione civile [26] compilato dal Della Rovere, dal ‹ Giudice della

23. Cfr. il Documento 15.

24. Cfr. il Documento 15. In merito il La Mantia (*L'Archivio Generale* cit., 69) ha rilevato invece, non sappiamo con quanto fondamento, che « il Procuratore generale Cupane, vedendosi a disagio nel presentare un progetto, di cui il Governo non avrebbe tenuto conto alcuno, chiedeva di essere dispensato da quell'incarico e restituiva le carte ».

25. Cfr. il Documento 15.

26. Il 27 giugno 1831 fu « istituita una Commissione per preparare un progetto di legge sull'Amministrazione civile esclusivamente per la Sicilia, tenendo ragione delle leggi emanate per le provincie napoletane negli anni 1816 al 1818.

Il progetto fu presentato al principe Leopoldo che pur era personaggio di idee liberali e fu richiamato poi a Corte, perchè si temeva aspirasse a diventare re dei siciliani. Nel progetto si

Gran Corte civile › Mancuso, dal Direttore della ‹ Direzione Centrale di Statistica › Saverio Scrofani, conteneva « delle proposizioni per lo stabilimento d'una Soprintendenza generale degli Archivi, d'un Grande Archivio in Palermo e d'un Archivio provinciale in ciascuna delle sette Intendenze [27] » riteneva che « fosse più confacente al bene del pubblico servizio ed alle sagge vedute di S.M. lo intendersi al pieno sviluppo delle proposizioni per cenni enunciate nel progetto di legge amministrativo anzidetto ».

Pertanto il 19 maggio 1836 incaricò il Della Rovere e il Mancuso, che nel frattempo era divenuto ‹ Procuratore Generale della Gran Corte civile ›, perchè provvedessero al più presto possibile alla compilazione dei progetti per l'organizzazione archivistica da dare alla Sicilia tenendo presenti la legge e il regolamento del 12 novembre 1818 già in vigore nei reali domini al di quà del Faro [28].

Poichè il Della Rovere « per le gravi occupazioni della sua importante carica » declinò tale incarico, a collaborare col Presidente Mancuso fu chiamato il dottor Mauro Tumminelli, ‹ Avvocato generale presso la Gran Corte dei Conti ›. La Commissione Mancuso-Tumminelli il 23 aprile 1838 presentò al ‹ Luogotenente generale › il progetto richiesto corredato da un'ampia relazione [29].

Intanto a decorrere dal 1 aprile 1840 l'Archivio generale di Palermo, posto dal 1814 alle dipendenze del Ministero delle Finanze, « perchè da esso ritraeva i fondi », passò ufficialmente alle dipendenze del Ministero degl'Interni alla cui giurisdizione, secondo il Ministro Santangelo [30] apparteneva sin dall'entrata in vigore della legge 1 novembre 1818 sulla Amministrazione civile che, in materia d'archivi, si era orientata in tal senso, tenendo presenti i medesimi motivi, in prevalenza squisitamente politici, i quali influiranno sugli orientamenti della Commissione che sarà nominata nel 1870 dai Ministri dell'Interno e della Pubblica istruzione del Governo italiano con l'incarico d'indicare il Ministero cui, a suo parere, avrebbe dovuto essere affidata l'amministrazione degli Archivi di Stato.

Nel comunicare al Luogotenente generale tali disposizioni il Ministro lo pregò di fargli « conoscere, colla dovuta storia, dello stato in atto di quello stabilimento, di un piano di ammegliamento e di riforma delle basi di detta legge onde portarlo per quanto più si possa all'unisono di quello di questi reali dominii ».

contenevano le norme per il Grande Archivio in Palermo » (cfr. G. La Mantia *L'Archivio Generale* cit., 69).

27. Cfr. il Documento 6.
28. Cfr. il Documento 6.
29. Cfr. il Documento 8.
30. Cfr. i Documenti 10 e 11.

Il 31 dicembre 1840 il ‹ Luogotenente generale › invitò l'‹ Archivario generale › Di Maio a segnalargli sue eventuali osservazioni al progetto già presentato nel 1838 dalla Commissione Mancuso-Tumminelli [31].

Il Di Maio il 17 febbraio 1841 fece presente che il problema da risolvere con urgenza era quello dell'organizzazione dell'Archivio generale « che — egli scriveva — per le nuove e tante aggregazioni esige una maggiore estensione di travaglio », mentre — a suo avviso — all'organizzazione degli Archivi provinciali si poteva soprassedere, come era stato fatto anche, osservava, a Napoli [32]. Il Di Maio inoltre riteneva che non fosse necessario istituire la carica di ‹ Direttore dell'Archivio generale › oltre quella di ‹ Soprintendente generale degli Archivi ›, e infine segnalava che lo stanziamento dei fondi fissato nel 1814 in ducati 5364 e ridotto nel 1840 a ducati 3114 era inadeguato alle effettive necessità dell'Archivio generale.

Il 30 luglio 1841 il ‹ Luogotenente generale › trasmise al Ministro degli Interni sia il progetto di riforma compilato dalla Commissione Mancuso-Tumminelli sia quello redatto a cura della medesima Luogotenenza [33] e inteso ad apportare modifiche al primo.

Per fornire al Ministro un'idea concreta della quantità e della natura dei fondi già concentrati nell'Archivio generale il Luogotenente gli trasmise, coi due progetti, un'inventario sommario di essi compilato — come si è detto — verso la fine del 1840 dal Di Maio.

Attraverso tale Inventario [34] l'Archivio generale ci appare già articolato in tre Sezioni: Diplomatica, Amministrativa e Giudiziaria [35]; e costituito dai seguenti fondi:

Sezione diplomatica.

R. Cancelleria (1312-1819) - *Protonotaro del Regno* (1353-1819) - *Protonotaro della Camera reginale* (1453-1819).

Sezione amministrativa.

Segreteria del Protonotaro del Regno (1651-1819) - *Segreteria del Tribunale del R. Patrimonio* (1400-1813) - *Riveli* (1386-1651) - *Conti presentati al Tribunale del R. Patrimonio* (1734-1812) - *Segreteria del Protonotaro della Camera reginale* (1453-1819) - *Segreteria del Regno* (1580-1819) - *Segreteria della Giunta dei Pre-*

31. Cfr. i Documenti 7 e 21.
32. Cfr. il Documento 13.
33. Cfr. il Documento 15.
34. Cfr. il Documento 9.
35. Vi prestava servizio il seguente personale: Un Archivario generale, un Segretario, otto Uffiziali, un Aiutante Segretario, un Uffiziale in soprannumero, otto alunni storico-diplomatici, due volontari « per farsi merito ». Cfr. il Documento 12.

sidenti e Consultore (1691-1818) - *Deputazione degli Stati* (1570-1819) - *Luogotenente del Protonotaro* (1554-1819) - *Riveli* (1811) - *Catasto* (1515-1816) - *Segreteria del Consultore del Governo* (1748-1813) - *Maestro Segreto* (1500-1804) - *Parlamento* (1807-1815) - *Segreteria dell'Avvocato fiscale* (1743-1819) - *Mezz'annata* (1631-1813) - *Confische* (1806-1816) - *Regio Economo* (1720-1826) - *Giunta degli Spedali del Regno* (1750-1818) - *Segreteria del supremo Tribunale di giustizia* (1816-1819) - *Regie Poste* (1816-1830) - *Maestro Portulano* (1544-1816) - *Conservadoria generale* (1569-1813) - *Segrezia* (1820-1828) - *Deputazione del Regno* (1583-1818) - *Segreteria della Gran Corte civile e criminale* (1700-1819) - *Giunta delle Dogane* (1788-1818) - *Direzione generale di Polizia.*

Sezione giudiziaria.

Gran Corte civile e criminale e S. Uffizio (1400-1819) - *Tribunale del Concistoro e cause delegate* (1441-1818) - *Tribunale dell'erario* (1814-1818) - *Udienza generale* (1588-1819) - *Consultore del governo* (1740-1813) - *Supremo Tribunale di giustizia* (1816-1819) - *Tribunale di commercio* (1812-1818).

Dall'inventario predetto appare evidente che, ad eccezione degli archivi dei ‹ Gran Camerari › e dei ‹ Notai defunti ›, tutti gli altri il cui concentramento era stato previsto dal dispaccio del 13 novembre 1826 anche se materialmente non riuniti in unico edificio, per opera del Di Maio erano venuti a far parte integrante dell'Archivio generale il quale sin dal 1840 aveva assunto la struttura che non subirà negli anni successivi sino all'epoca attuale alcuna modifica sostanziale.

L'Archivio generale creato dal Rutè fu in realtà organizzato dal Di Maio, il quale, ispirandosi a principi che la moderna dottrina archivistica identificherà col metodo storico, mantenne ai singoli fondi la struttura originaria che ancora sussiste, fatta eccezione per quelli che hanno subito danni o dispersioni in seguito agli eventi rivoluzionari del 1820 e del 1848 o ai bombardamenti della seconda guerra mondiale. L'ordinamento dato dal Di Maio nel 1840 agli archivi del Regno di Sicilia, risalenti in serie organiche all'epoca aragonese, fu realizzato (così come, dopo circa un decennio [36] sarà impostato, per opera del Bonaini, quello degli archivi Toscani [37]), secondo lo svolgimento storico

36. L'istituzione dell'Archivio generale in Firenze risale, com'è noto, al 1852. Sebbene nel 1841 fosse stata proposta la creazione di una ‹ Conservatoria generale degli Archivi toscani › (cfr. G. PAMPALONI *Proposte di una nuova conservazione generale degli Archivi toscani in una relazione dell'Avvocato regio del 1841*, in « *Rassegna degli Archivi di Stato* » 17 (1957) 360) tuttavia sino al 1850 gli Archivi di Firenze non erano ancora « concentrati in una conservazione generale » (cfr. A. D'ADDARIO *Una relazione generale sullo stato degli archivi toscani prima del riordinamento bonainiano*, in « *Rassegna degli Archivi di Stato* » 18 (1958) 362).

37. Cfr. G. GIANNELLI *La legislazione archivistica del Granducato di Toscana*, in « *Archivio storico italiano* » 114 (1956) 267 ss.

delle istituzioni di diritto pubblico susseguitesi nell'Isola dal secolo XIV in poi [38].

I progetti che il ‹ Luogotenente generale › aveva inviato al Ministro degl'Interni, il 21 agosto 1841, furono trasmessi per il parere alla ‹ Consulta dei reali Dominii al di là del Faro › sedente in Napoli.

La Consulta, inteso il rapporto della ‹ Commissione degli Affari Interni e delle Finanze ›, esaminò lungamente i due progetti e, su relazione del Consultore Cassisi [39], previe numerose osservazioni, espresse il suo parere nella sessione del 25 giugno 1842 approntando nel contempo un terzo progetto.

Quello redatto dalla Commissione Mancuso-Tumminelli, rispetto alla legge organica del 12 novembre 1818 conteneva, come rilevava il relativo *Ragionamento motivato* [40] « soltanto delle poche variazioni e modifiche confacenti alle nostre particolari circostanze e principalmente alle vedute di economia raccomandate » dal Governo.

Nel quadro di tali direttive di stretta economia « non permettendo — si diceva — che si assegnasse un soldo vistoso, quale dovrebbe essere per il Soprintendente generale di tutti gli Archivi, mentre si è conosciuto che una tal carica è necessaria per la vigilanza generale e per la conservazione della unità del sistema, dipendente dalle relazioni degli Archivi provinciali col Grande Archivio di Palermo centrale, si è conservata una tal carica proponendosi di potersi affidare da S.M. a un alto funzionario dell'ordine giudiziario o amministrativo godente soldo d'altronde, col solo onorifico per questa incumbenza ».

Accettata la classificazione delle carte in due epoche, antica e moderna, prevista dalla legge 12 novembre 1818, la Commissione riteneva opportuno « divergere nel termine della prima e nell'incominciamento della seconda ». Infatti osservava: « L'epoca antica in Napoli abbraccia tutte le carte di qualunque natura fino agli 8 dicembre 1816, giorno che segue la riunione dei reali dominii di qua e di là del Faro, la moderna quelle carte tutte di data posteriore.

Si è considerato però che quantunque sotto il rapporto politico e diplomatico la variazione tra l'antico sistema ed il moderno datasse dal dicembre 1816, pure la distinzione delle epoche dovendo essere riguardata, non per le sole materie diplomatiche e politiche ma eziandio per le giudiziarie e per le amministrative e per le finanziarie, così è sembrato meglio a noi redattori del progetto il fissare il termine dell'epoca antica per tutte le classi di documenti e scritture degli Archivi, il 31 agosto 1819, giacchè il sistema per tutte le carte antiche restò lo stesso fino a quel giorno in Sicilia, e non incominciò la varia-

38. Cfr. G. SPATA *Sulle carte di Sicilia esistenti negli Archivi di Corte in Torino* (Roma 1872) 65.
39. Cfr. il Documento 17.
40. Cfr. il Documento 8.
Per il testo del progetto si veda il Documento 21.

zione che dal primo settembre 1819 non solamente per il sistema giudiziario stabilito colla legge organica del 7 giugno di tale anno ma per le amministrative malgrado che le istituzioni di questa natura fossero state pubblicate l'11 ottobre 1817.

La variazione finalmente nel sistema delle finanze operata dalla legge di novembre 1824 in Sicilia essendo meno vicina all'epoca del 1816 che al 1819, conviene più riattaccarsi a questo che a quello. Ecco adunque il perchè si conviene meglio a noi fissare il termine dell'epoca antica per tutte le classi delle carte a 31 agosto 1819 e lo incominciamento della moderna dal 1 settembre dello stesso anno ».

Il progetto che il ‹ Luogotenente generale › aveva ritenuto opportuno far compilare differiva in alcuni particolari da quello redatto dalla Commissione Mancuso-Tumminelli [41].

In primo luogo non prevedeva la carica di ‹ Soprintendente generale degli Archivi › e semplificava le norme relative agli Archivi provinciali.

« Circa la distribuzione e conservazione delle carte oltre quella indicata dalla Commissione si è detto — notava il Luogotenente — doversi comprendere le carte dei Tribunali e di qualsiasi autorità che oltrepassino gli anni dieci, e quando vi sarà l'opportuno locale le carte ancora dell'archivio antico della Luogotenenza e le altre dei Ripartimenti della Luogotenenza che sorpassino il decennio [42] ».

La Consulta (al cui parere i due progetti erano stati deferiti), attraverso il loro esame comparato, impostò su basi nuove ed avviò, come vedremo più appresso, il problema dell'organizzazione archivistica in Sicilia verso una soluzione che diede agli Archivi dello Stato una configurazione giuridica ancor oggi valida e pienamente accettata dalla moderna dottrina archivistica.

La Consulta aveva ritenuto « più consono alle sovrane prescrizioni » e alle norme sancite dalla legge 12 novembre 1818 per Napoli, il progetto della Commissione Mancuso anzichè quello apprestato dal ‹ Luogotenente generale ›.

Intorno al funzionario da preporsi alla Soprintendenza di tutti gli Archivi della Sicilia, aveva osservato che non corrispondeva allo scopo la sostituzione della carica di ‹ Soprintendente generale › con quella di Direttore proposta dal ‹ Luogotenente generale ›. D'altro lato non si era mostrata d'accordo con la Commissione Mancuso-Tumminelli sulla proposta che la carica di Soprintendente venisse affidata ad un funzionario dell'ordine amministrativo o giudiziario « che d'altronde godesse soldo », poichè la difficoltà di ben riordinare questo servizio e di dirigerlo esigeva tutte le cure di un funzionario che ne fosse esclusivamente incaricato. « Non è chi ignori — osservava la Consulta — quanto sia difficile il bene ordinare un Grande Archivio e come a vincerne le difficoltà

41. Cfr. il Documento 15.
42. Cfr. il Documento 15.

siano d'uopo a chi soprintende, non che vasta dottrina in antiquaria e diplomatica, una costante volontà, assiduità di studio e caldo amor di gloria »[43].

Inoltre si osservava che all'Archivio di Palermo non si confaceva la denominazione di Archivio generale « non essendo destinato a conservare le carte delle Provincie » sibbene quella di Grande Archivio in rapporto al numero e alla importanza degli archivi già concentrati o da concentrare in esso.

In merito alla classificazione delle carte in due epoche, antica e moderna, contrariamente a quanto era stato previsto nei due progetti, la Consulta, pur non trascurando di tener presente l'art. 6 del Regolamento 12 novembre 1818, notava acutamente che « ... non poteva obliare che le nuove leggi sull'Amministrazione civile, sul Contenzioso amministrativo, sulla navigazione, sul sistema monetario e sopra non pochi altri oggetti di amministrazione pubblica furono emanate ed eseguite innanti a quell'epoca, e con lungo intervallo succedettero le leggi sulla amministrazione finanziaria, sulle Dogane e sul contenzioso dei Dazi indiretti.

Parea alla Consulta convenire alla verità dell'Istoria la partizione statuita col decreto de' 18 novembre 1818, l'epoca cioè degli 8 dicembre 1816 quando dal re Ferdinando fu sancita la nuova legge fondamentale del Regno delle due Sicilie. Ma non credea la Consulta essere di alcun pro alla istituzione questa distinzione di epoche, chè partite le carte in tre classi per la materia, la distinzione de' tempi nulla aggiungere all'ordine dell'archivio o al facile rinvenimento delle medesime, anzi interrompersi le serie non potendo segnarsi un punto preciso di transizione tra le antiche e le nuove istituzioni. Ed ammaestrata dalla sperienza del Grande Archivio di Napoli, ove la partizione delle epoche comechè dalla legge comandata non fu mai posta in pratica, avvisava sbandirla dal progetto ».

La Consulta inoltre caldeggiava l'istituzione della cattedra di Paleografia e la nomina di alunni storico-diplomatici col compito di classificare i diplomi e le carte antiche per « formarne un catalogo » destinato alla pubblicazione. Tale lavoro, a suo avviso, avrebbe consentito di scoprire preziosi documenti sfuggiti alle ricerche degli storici.

Inoltre riteneva opportuno segnalare « a beneficio della Sicilia, l'utilità della nomina di un regio Istoriografo » perchè — si diceva — in sin de' tempi antichi ne sono stati in Sicilia e suonano chiarissimi i nomi di Antonino Amico, di Rocco Pirri, di Vito Amico, di Arcangelo Leanti, di Giovanni Evangelista Di Blasi, di Rosario Gregorio e di Domenico Scinà ».

È evidente che cominciava a farsi strada in seno alla pubblica amministrazione borbonica la consapevolezza dell'interesse storico inerente agli archivi e si profilava chiaramente la tendenza ad imprimere all'organizzazione archivistica una caratteristica in prevalenza culturale che, com'è noto, dopo circa

43. Cfr. il Documento 17.

un decennio (1852) si affermerà decisamente in Toscana per opera soprattutto del Bonaini.

Poichè il progetto del ‹ Luogotenente generale › prevedeva che ogni estrazione di carte dall'Archivio dovesse essere subordinata al permesso del Ministero degli Affari Interni, la Consulta invece fece presente l'opportunità che in Sicilia, in funzione di esigenze autonomistiche profondamente sentite dai Siciliani, tale facoltà fosse attribuita al ‹ Luogotenente generale ›.

Infine, contrariamente a quanto riteneva il ‹ Luogotenente generale ›, la nuova legge archivistica avrebbe dovuto prescrivere norme intorno all'organizzazione degli Archivi provinciali e al loro funzionamento.

La Consulta pertanto, in base alle predette osservazioni, redasse un terzo progetto[44] che il 27 agosto 1842, per decisione sovrana, fu trasmesso, ai fini dell'esame definitivo, al Consiglio dei Ministri, il quale « avendo riesaminato l'affare ed avendo trovato altresì l'esistenza dei fondi necessari per lo stabilimento del Grande Archivio e degli Archivi provinciali della Sicilia, a norma della proposta, senza che la Finanza »[45] corrispondesse nuove somme, pregò S.M. di approvare l'avviso della Consulta e il progetto definitivo presentato dal Ministro competente »[46].

Il 1 agosto 1843 il re approvò il progetto riservandosi di emanare le norme necessarie per coprire i posti vacanti nel Grande Archivio di Palermo.

La lunga e approfondita elaborazione del decreto con cui si dava una soddisfacente soluzione al problema dell'organizzazione archivistica in Sicilia era giunta al suo termine.

Il Ministro degli Interni aveva presentato per il parere del Consiglio ai fini dell'approvazione sovrana, il progetto di decreto e di regolamento elaborati dalla Consulta (che tra l'altro aveva dovuto sempre tenere presenti le esigenze di economia e di bilancio segnalate dal Governo di Napoli) accogliendo le osservazioni della medesima ai due progetti redatti rispettivamente dalla Commisione Mancuso-Tumminelli e dal ‹ Luogotenente generale ›.

In base a tali osservazioni l'Archivio generale di Palermo assunse con la denominazione di Grande Archivio una funzione diversa da quella implicita nella precedente dizione.

Infatti come Archivio generale, teoricamente, avrebbe dovuto conservare anche gli archivi degli organi provinciali dell'amministrazione statale; come Grande Archivio era invece destinato a funzionare da Archivio centrale per conservare gli atti degli organi centrali del Regno di Sicilia aventi sede a Palermo, e da Archivio provinciale limitatamente agli archivi degli organi statali della provincia di Palermo.

44. Cfr. il Documento 23.
45. Cfr. il Documento 19.
46. Cfr. il Documento 24.

Venne istituita la carica di ‹ Soprintendente generale › affidata ad un funzionario addetto esclusivamente a tale ufficio.

L'estrazione delle carte originali fu subordinata all'autorizzazione del ‹ Luogotenente generale › o del Ministro degli Interni (art. 26) ottenendosi così un parziale decentramento.

Non si mantenne la distinzione prevista dall'art. 5 del Regolamento per Napoli del 12 novembre 1818, tra carte antiche e moderne. Si venne così ad accettare implicitamente il punto di vista della Consulta la quale aveva ritenuto artificiosi, perchè non corrispondenti alla effettiva realtà storica, i limiti cronologici che la Commissione Mancuso-Tumminelli aveva fissato al 1814 e la legge del 1818 al 1816.

Si emanarono norme dettagliate per l'istituzione ed il funzionamento degli Archivi provinciali (art. 27 e 34).

Si risolse infine il problema del personale dell'abolita Conservatoria dei quattro registri i cui funzionari, al momento del concentramento nel Grande Archivio degli atti dell'ufficio presso il quale erano in organico, avevano tentato di mantenere una posizione giuridica ed economica assolutamente distinta da quella del rimanente personale archivistico, e con la nuova legge furono invece inquadrati nel ruolo del personale del Grande Archivio [47].

L'amministrazione archivistica dell'Isola in base al decreto del 1 agosto 1843 n. 8309, posta alle dipendenze del Ministero degl'Interni in Napoli, venne così articolata:

‹ Soprintendenza generale ›.

Aveva giurisdizione su « tutti gli Archivi e depositi delle carte pubbliche in Sicilia ».

Grande Archivio di Palermo.

Posto alle dipendenze del Soprintendente generale era diretto da un Segretario Direttore.

Fungeva da Archivio centrale per la conservazione degli atti degli organi centrali del Regno di Sicilia e da Archivio provinciale per la conservazione degli archivi degli uffici statali istituiti nella provincia di Palermo dalla costituzione del Regno delle due Sicilie.

Archivi provinciali.

Erano posti alle dipendenze degl'Intendenti e diretti dai relativi Segretari generali.

47. Cfr. l'art. 12 del Decreto 1-8-1843 n° 8309 e l'art. 2 del Decreto 14-7-1844 n° 8911 relativo alla nomina del personale del Grande Archivio di Palermo.

Avevano il compito di raccogliere « e conservare secondo l'ordine dei tempi e delle materie le carte appartenenti alle antiche giurisdizioni ed amministrazioni comprese nelle provincie e ridursi periodicamente in ogni quinquennio le carte appartenenti alle novelle giurisdizioni ed amministrazioni ».

Tale ordinamento nelle sue linee strutturali era quello dato dalla legge 12 dicembre 1818 agli archivi napoletani, tuttavia l'ampia elaborazione legislativa da cui, come abbiamo visto, derivò il decreto 1 agosto 1843 n. 8309, consentì di apportare alla legge predetta fra l'altro due importanti variazioni suggerite dalla Consulta.

Si è visto infatti che col decreto del 1843 il legislatore, dimostrando un profondo senso storico, non previde alcuna soluzione di continuità tra carte antiche e moderne; inoltre dispose che l'estrazione di carte originali dagli archivi siciliani poteva essere autorizzata dal ‹ Luogotenente generale › anzichè esclusivamente dal Ministro degl'Interni, con evidente vantaggio dei cittadini dell'Isola i quali, in caso di urgenza, come aveva osservato la Consulta, non sarebbero stati costretti ad attendere gli ordini da Napoli.

In conclusione, col decreto del 1 agosto 1843 anche in Sicilia venivano poste definitivamente le premesse giuridiche per l'organico sviluppo del settore archivistico della pubblica amministrazione.

Le relative istituzioni, dopo il 1860, si inseriranno, senza alcuna soluzione di continuità nè mutamenti sostanziali, nella più ampia organizzazione archivistica del nuovo Stato italiano, il quale manterrà in vigore nell'Italia meridionale e in Sicilia gli Archivi provinciali creati dall'ordinamento archivistico borbonico (sia pure ponendoli alle dipendenze mediate dell'amministrazione statale, sino al 1932), e nel 1939, allo scopo di risolvere il problema della distribuzione territoriale degli Archivi di Stato in tutta l'Italia, tenendo presente il modello offerto dalla legislazione archivistica del Regno delle due Sicilie, in funzione delle necessità prospettate da autorevoli parlamentari e da diverse ‹ Deputazioni di Storia Patria ›, con la legge n. 2006 del 12 dicembre disporrà l'istituzione di un Archivio di Stato in ogni capoluogo di provincia alle dipendenze dirette del Ministero dell'Interno.

DOCUMENTI

1.

Memoria riguardante la costruzione dell'intiero Archivio reale.

1792, aprile 5.

Si progetta la costituzione a Palermo di un « intiero Archivio reale ».

ASPa: *Real Segreteria, Rappresentanze Palermo, Incartamenti,* busta n. 1166 *.

Si conobbe sin dall'anno 1762 che l'archivio del Tribunale del R. Patrimonio e tutte le scritture alla R.e Azienda e al R. Erario appartenenti erano in pessimo stato e mal situate; alcune perchè in luoghi umidi ed oscuri, altre perchè separate in diversi luoghi del Palazzo, ed altre finalmente che trovansi in case di particolari persone situate.

Quindi il Tribunale volendo dar riparo a questo inconveniente che molto interessa il R. Erario, obligar volea il Maestro Notaro del detto Tribunale, principe di Calvaruso, all'unione e conservazione di detto archivio, ed eccitatosi su di ciò un formale giudizio tra il Maestro Notaro ed il Regio Fisco, sotto li 20 aprile 1763 si proferì sentenza dal Tribunale del Real Patrimonio per cui si decise, che la costruzione delle fabbriche dell'archivio correr dovesse a spese del Fisco, la coordinazione però e la ligatura de' libri e scritture far si dovesse a spese del Maestro Notaro.

Quindi S.M. informato dal Tribunale del R. Patrimonio che l'archivio vecchio era situato in luogo umido ed oscuro, e che il luogo adattato ove situarsi ed ove fabricarsi il nuovo archivio in luogo del vecchio era quello ove prima esistea il forno del pane francese, costruendosi il medesimo in altro luogo, con suo r. dispaccio de' 20 dicembre 1785, comunicato a 3 gennaro 1786, persuasa la Maestà Sua della necessità delle espressate opere onde siano ben custodite e coordinate le divisate scritture, ordinò di costruirsi il nuovo forno ed archivio sotto la cortina esterna del palazzo reale e di erogarvi per il medesmo la somma di onze 1529.11.8 giusta la relazione dell'ingegnere camerale sacerdote don Salvatore Attinelli.

Fabbricossi infatti il forno del pane francese nel fosso di detta cortina e l'Archivio nel luogo ove era l'antico forno come si rilieva dalle piante che si trasmettono. Ma conosciutosi che la somma delle onze 1529.11.8. non era sufficiente per l'intiera costruzione e che bisognavano per il compimento altre onze 1000, informata di ciò la M.S. dal Tribunale del R. Patrimonio, con suo Real biglietto de' 29 aprile 1786 venne in dispensare la Sua sovrana approvazione per questa altra spesa di onze 1000 per l'indicato effetto.

* ASPa: Archivio di Stato di Palermo.

Fu costrutto con effetto il nuovo archivio e si diede mano al trasporto ed alla coordinazione del vecchio archivio, il quale trovasi oggi coordinato ed involumato e questa scrittura del vecchio archivio ha occupato tutte le camere del nuovo archivio, anzi per compimento bisognò aggiungervesi la camera del venditore della neve del palazzo e tutta la scrittura di questo vecchio archivio non contiene se non la scrittura di tre secoli cioè dall'anno 1300 sino all'anno 1500.

E siccome conviene ai reali interessi che tutta la scrittura riguardante l'intiera Azienda reale con il Regio erario fosse riposta e conservata nel real palazzo ed in istesso luogo unita, così è necessità oggi pensarsi alla costruzione delle nuove camere o sia l'aumento del nuovo archivio fabricato per riporvi la restante scrittura.

Ed in effetto la M.S. con suo r. dispaccio de' 17 gennaro 1787 ordinò che l'archivio del Maestro Portulano riguardante i Regii Caricadori che si conservava in casa del detto Maestro Portulano, le carte delle cose finite si passino nella camera del real palazzo e la corrente scrittura resti in casa del Maestro Portulano per l'uso prontuario.

Come pure nell'anno 1778 quando abolì la Giunta Gesuitica ordinò la M.S. con reale dispaccio del 1 agosto 1778 fra gli altri capitoli che resti a cura del Tribunale del R. Patrimonio trovare nel real palazzo un luogo dove potessero situarsi ed unirsi alle sue officine tutte le carte e scritture della Segreteria, Archivio, Contadoria, Tesoreria, Percettoria e di Maestro Notaro delli beni dell'Azienda Gesuitica.

Quindi il Tribunale per queste ed altre scritture appartenenti all'intiera Azienda reale che trovansi in diversi luoghi disperse e situate, ordinò al suo ingegnere camerale don Salvatore Attinelli di dare una relazione se poteano aumentarsi le fabriche del nuovo archivio per situarsi tutta la scrittura e riferire ancora la spesa all'oggetto necessaria.

L'Attinelli in sequela diede la sua relazione e riferì che alla linea istessa del nuovo archivio fabricato e dietro la cortina del real palazzo in quella parte che va a terminare con Porta di Castro poteano fabricarsi altre undeci camere, alcune nella parte superiore ed alcune nella parte inferiore ed esservi di bisogno per tal costruzione la somma di onze 2770.13.9.

Dietro della quale relazione il Tribunale del Real Patrimonio si fece un dovere di rapportare il tutto alla M.S. per ottenere la sua sovrana approvazione.

Insorti però alcuni dubbi sulla rappresentanza del Tribunale e sulla necessità di questa spesa s'incaricò l'ing. camerale don Salvatore Attinelli acciò facesse un nuovo *visoloco* e misura per vedere se le numero undeci camere sieno precisamente necessarie a conservar tutta la scrittura.

Primieramente bisogna sapersi che la scrittura che resta a situarsi nell'Archivio e che trovasi in diversi luoghi dispersa è la seguente cioè:

Scrittura e registri del secolo 1600 che trovasi al presente riposta in una camera laterale alla carbonera del Palazzo. Scrittura dell'Archivio e registri di due secoli circa cioè dell'anno 1700 sino all'anno 1791 che trovasi in una camera laterale al Tribunale del Real Patrimonio e perchè incapace a contenerla trovasi situata in confuso.

Scrittura delli Carricadori e del Maestro Portulano, Maestro Notaro e Razionale del medesmo che trovasi in casa dei suddetti tre officiali.

Scrittura delle Regie Fiscalie ed incorporazioni che trovasi in casa del Luogotenente di dette Regie Fiscalie.

Scrittura dell'Abbadia di Parco e Partinico che trovasi in casa del Razionale don Onofrio Perrone.

Scrittura dell'Azienda di Monreale che trovasi in diversi luoghi dispersa.

Scrittura dell'Azienda Gesuitica che si trova nel Collegio nuovo di Palermo.

Scrittura del Santo Officio a pertinenza di rendite del medesmo che trovasi situata nel detto Santo Officio.

Scrittura del piccolo archivio del Maestro Notaro ove sonovi situati tutti i processi e atti giudiziari che trovasi in parte in un angusto ed oscuro luogo vicino il Tribunale ed in parte nell'officio di Casapinta.

Scrittura del Luogotenente di Protonotaro ove sonovi tutti li contratti di vendite gabelle ed altri appartenenti alle rendite della Regia Corte, e questa trovasi in casa del marchese Magnisi.

Scrittura attinente a volume de' carricadori e questa trovasi in potere di don Paolo Tasca.

Scritture delle Sargenzie del Regno e questa trovasi in potere del Maestro Segreto.

Scrittura della Regia Zecca in potere di don Paolo Tasca.

Scrittura attinente a rendita e gabella di Regia Corte che trovasi in potere di notaro Sarcì.

Scrittura finalmente del Grande Almirante.

Quindi l'Attinelli dopo l'ordine avuto prese le misure della superficie di tutte le suddette scritture e diede la sua relazione sotto li 13 dicembre 1791 con cui riferisce, che qualora voglia conservarsi, com'è giusto, in un unico Archivio tutte le sudette scritture, non sono sufficienti le numero undeci camere descritte nella prima relazione la quale fu così data non per conchiudere che bastavano le undeci ma per riferire che detto sito non era d'altro capace che di undeci camere le quali nemmeno posson fabbricarsi con bastante altezza per non oscurare le officine del Palazzo.

Non bisogna lasciare di riferire un secondo progetto dell'Attinelli circa la costruzione di questo Archivio: Dice dunque l'Attinelli che ai piedi del nuovo archivio fabricato incomincia la fabrica del nuovo forno di pane francese per cui si spese la somma di onze 1529 e questo contiene numero sei grande camere. È egli di parere per compiere un sufficiente archivio e per risparmiare parte della spesa di aggregare le camere di questo forno al nuovo archivio fabricarvi su di esso le camere superiori che corrispondono a piano terreno di detto Archivio come potrà rilevarsi dalle sudette piante e questo allora sarà sufficiente a fare il solo pane francese e per tutte queste fabriche opinano tanto l'ingegnere camerale Attinelli quanto il militare Tenente Coronello don Patrizio Quillemat esser sufficiente la spesa di onze 2080.17.17 cioè onze 1710.27.7. pella costruzione dell'Archivio ed onze 369.20.10 pella costruzione del forno come per loro relazione sottoscritta sotto li 20 febraro 1792.

Dimodocchè con questo secondo progetto viene il Regio Erario ad acquistare due vantaggi: Il primo si è di perfezionarisi l'Archivio capace di contenere tutta la scrittura riguardante la Reale Azienda e l'altro che la R. Corte viene ad ottenere un risparmio di once 689.25.12 giacchè con once 2770.13 e grana 9 si costruivano numero undeci camere incapaci di potervisi ripostare tutta la scrittura quando col nuovo progetto con once 2080.17.17 si compisce l'Archivio capace di tutta l'anzidetta scrittura.

2.

1814, febbraio 11.

Si istituisce un Archivio generale in Palermo; si nomina don Gaetano Rutè Archivario generale e si prescrivono norme di massima per il funzionamento del nuovo istituto.

ASPa: *Ministero e R. Segreteria di Stato per gli affari di Sicilia presso S. M.*, *Ripartimento Interno*, busta n. 313, fascicolo 4, pagine 48 ss.

A don Gaetano Rutè.

Le continue premure che arrivano al Governo di tutti coloro che conservavano gli archivi delle particolari amministrazioni onde venire esentati da quella gelosa interessante custodia a cui sono obbligati; le replicate istanze di molti particolari ai quali fa di bisogno l'estrazione di alcune scritture che trovano custodite e serrate con grave loro interesse; ed il desiderio universalmente spiegato della Nazione di voler riunire tutti i diversi archivi ed uffici in un solo luogo per cui S.A.R. il principe Vicario generale in sanzionando il paragrafo 32 del cap. 3 del potere esecutivo si riservò quegli stabilimenti che crederebbe più confacenti alla buona amministrazione delle finanze, finalmente la semplicità della nuova costituzionale organizzazione che avendoridotto tutta la sua contadoria della rendita pubblica in unica officina qual'è quella del Conservatore generale e tutta la scrittura di cassa in altra unica officina qual'è quella del Tesoriere generale, queste considerazioni hanno determinato S.A.R. ad ordinare la riunione di tutti gli archivi in altra unica officina sotto la ispezione e direzione di un uffiziale il quale come Archivario generale raccolga tutte le scritture, le riunisca e le disponga in maniera quanto sia facile ad ognuno di avere quelle notizie che gli sono necessarie.

Il palazzo dei Tribunali è troppo angusto per apprestare un locale sufficiente a quest'Archivio; perciò S.A.R. al tempo medesimo che mi ha ordinato di trovare questo locale comodo ed accessibile e la cui costruzione non sia tanto dispendiosa, attese le attuali ristrettezze dell'Erario, mi ha ugualmente ordinato di avvalermi per ora, attesa la urgenza, di un appaltamento del palazzo arcivescovile.

Devesi perciò scegliere un soggetto il quale come Archivario generale regoli questa interessante operazione ed informato di tutte le differenti officine possa egli prestare alla Nazione il necessario servizio di trattenere ben disposte e regolate tutte le scritture, dividendo le inutili dalle necessarie, quelle che si devono conservare a

perpetua memoria da quelle che devono servire alle giornaliere operazioni, facendo insomma tutto ciò che ne' ben regolati archivi si deve praticare.

Una così estesa perizia l'ha trovata S.A.R. nella degna persona di V.S. che unisce alla esattezza nel disimpegno delle sue incombenze la onestà e il disinteresse e perciò è venuta ad eliggerla Archivario generale con il soldo per ora di once 25 al mese da corrispondersi sopra il fondo del 5 % assegnato al Ministro delle Finanze per le spese della amministrazione da doversi rettificare poi secondo il risultato e il tenore della costituzione.

Ha considerato poi S.A.R. che bisognano a V.S. degli uffiziali che l'assistano e precisamente quelli i quali informati dei diversi particolari archivi, e perciò troverà V.S. acchiusa una nota degli uffiziali che devono assisterla con i loro soldi rispettivamente assegnati, colla prevenzione però che non vi siano più propine, nè diritti di ricerca, di scritture, di estrazione, di chiavi o altra qualunque siasi propina fuorchè le copie quali sarà in libertà delle parti se vogliano farsele da loro, ma che tutto debba essere franco e colla prevenzione ugualmente che fra questi uffiziali assegnati non vi debba essere dritto di prelazione, di anzianità di azione, ma tutti amovibili a beneplacito di S.A.R. debbano accettare quei carichi che saranno da V.S. a loro addossati.

Comunico con sommo mio piacere questa elezione a V.S. per sua intelligenza.

Gaetano Bonanno

Si è partecipato ai quattro Gran Camerari, al Tesoriere generale, al Conservatore generale, al Magistrato del commercio, al Consolato di mare e di terra, alle tre Reali Segreterie, al Ministro di Messina, al Protonotaro del Regno, al Tribunale dell'Erario ed all'Avvocato generale dell'Erario.

3.

1814, marzo 10.

Si ordina all'Archivario generale di concentrare con urgenza nell'Archivio generale di Palermo le carte dei Riveli della Deputazione del Regno e delle Percettorie.

ASPa: *Ministero* cit., busta 313, fascicolo 1, pagina 34.

Sig. Archivario generale don Gaetano Rutè.

Molti Segreti e Prosegreti del nuovo Regime impegnati alla rettificazione de' Riveli richiedono lumi, quali non si possono altronde ricavare che dalle scritture conservate presso gli Offiziali dell'abolita Deputazione del Regno e presso le Percettorie.

Quindi S.A.R. il principe Vicario Generale prendendo a cuore un tanto interessante oggetto, che forma l'universale desiderio della Nazione vuole che V.S., pre-

scindendo per ora dalla coordinazione di tutti gli altri archivii si occupi interamente a raccogliere queste scritture da' vari luoghi ove trovansi disperse e passando alle officine di contabilità tutte quelle scritture che sono necessarie, conservi poi nell'archivio generale tutte le altre carte che servir devono a perpetua memoria e quindi V.S. senza mettere per ora in attività tutti gli altri uffiziali descritti nella nota rimessale coevamente al suo dispaccio d'elezione, s'avvalerà per ora dei soggetti descritti in questa nota parziale che le acchiudo.

Il che nel real nome le partecipo per sua intelligenza ed uso che convenga allo adempimento.

Palazzo 10 marzo 1814. Gaetano Bonanno

4.

1815, maggio 15.

Il Gran Camerario Leone viene incaricato di predisporre i locali idonei per l'Archivio generale.

ASPa: *Ministero* cit., busta 313, fascicolo 4, pagine 54 ss.

Signor don Giuseppe Merlo e Splendore.

Capitolo del Real dispaccio de' 15 maggio 1815 emanato in seguito di rappresentanza dell'Archivario generale don Gaetano Rutè e di altre umiliate del Protonotaro del Regno, del Conservatore generale sig. Pomara e da don Giuseppe Merlo relativo a diversi articoli.

Finalmente la M.S. considerando quanto espose a 23 giugno dell'anno passato l'Archivario generale don Gaetano Rutè, cioè di essere necessario un locale capace di contenere tutta la scrittura dell'abolito Tribunale del Patrimonio e dell'abolita Deputazione del Regno e di tutti quegli uffizi ed amministrazioni che restano aboliti e che vanno da sé a cessare, chiedendo perciò che questo locale gli venga designato; ha ordinato che il Gran Camerario Leone, da cui si sono date tutte le disposizioni relative ai locali per li magistrati per li Tribunali e per le officine, sentendo l'Archivario generale Rutè, veda e riferisca, anche per risparmio di spesa e per evitare il pericolo di smarrirsi o confondersi la scrittura, di far uso de' due locali dello stesso abolito Tribunale del Patrimonio e dell'abolita Deputazione del Regno, con riunirsi le scritture degli altri uffici o di già aboliti o che cessano da sè, o se debba adottarsi altro spediente. Il che di sovrano comando partecipo a V.S. per l'uso corrispondente di sua parte.

Palazzo 15 maggio 1815. Il marchese Ferreri

5.

1826, novembre 13.

Si ordina all'Archivario generale don Pietro di Maio di prendere in consegna gli Archivi degli uffici aboliti custoditi ancora da privati.

ASPa: *Ministero* cit., busta 313, fascicolo 4, pagine 60 ss.

Real Segreteria di Stato e
Luogotenenza generale in Sicilia.
Ripartimento delle Finanze. III carico.
n. 2218.

Al sig. don Pietro di Maio
Archivario generale.

Per quanto si è da Lei rassegnato con rapporto de' 25 dello scorso mese di settembre ho io conosciuto che nell'atto in cui S.M. istituì l'Archivio generale per l'unico oggetto di conservarsi custodirsi e coordinarsi nel medesimo tutte le scritture degli Officii ed Archivi aboliti e che sarebbero andati a cessare onde trovarsi sempre pronti alle ricerche di tutte le autorità sia amministrative che giudiziarie ed a quelle ancora di particolari, restano tuttora alquanti archivi in potere di tanti soggetti, i quali senza alcuna responsabilità diretta li rendono venali in pregiudizio dei particolari, estraendo delle copie abusivamente ed in contravenzione dei sovrani stabilimenti.

Quindi ad evitare questi disordini ho, conformemente alla proposizione da Lei inoltrata, risoluto che siano a Lei medesima passate le chiavi e le scritture tutte dei seguenti offici cioè:

Degli interi archivi dell'abolito Tribunale del Real Patrimonio, riguardanti tanto il ramo amministrativo quanto il giudiziario.
Della Segreteria di esso abolito Tribunale.
Dell'officio di Luogotenente di Protonotaro.
Dell'archivio di Protonotaro.
Dell'ufficio di Protonotaro della Camera reginale.
Dell'archivio del Catasto.
Della scrittura degli aboliti Grandi Camerari.
Dell'abolito ufficio della Mezz'annata.
Dell'archivio dell'abolito Tribunale del Concistoro.
Dell'ufficio di Maestro notaro dell'Udienza generale.
Dell'archivio del Tribunale della Regia Corte.
Dell'archivio della Giunta dei Presidenti e Consultore in un colle carte appartenenti alla Segreteria della medesima.
Dell'ufficio di Maestro Segreto che possedevasi dal marchese Buglio e dello archivio dei Notari defunti, affinchè messi in sicuro e sotto la di Lei custodia, a tenore

de' reali stabilimenti Ella disponga che, in tutti quelli che possano per ora restare nelli stessi locali ove esistono, vi si destinassero gli Uffiziali che saranno necessari, per coordinarli nelli medesimi, e per quelli che non possano o non debbano restare nei locali ove attualmente esistono si procurasse di trasportarli nello Archivio generale colla massima economia e risparmio del Regio Erario.

Quindi lo partecipo a Lei per sua intelligenza ed uso di risulta di sua parte, nella prevenzione di essersi espressamente incaricato il Regio Procuratore generale presso la Gran Corte dei Conti di dare tutte quelle disposizioni che risulteranno necessarie per lo adempimento di siffatta mia determinazione nella parte che riguarda la consegna delle chiavi e delle scritture de' suddivisati archivi e di essersi fatto ciò conoscere al Regio Procuratore generale presso questa Gran Corte ed al Regio Procuratore presso questo Tribunale civile per l'uso conveniente di lor parte.

Palazzo 13 novembre 1826

Il Luogotenente Generale
Marchese delle Favare

6.

1836, maggio 11.

Il Luogotenente generale incarica il Procuratore generale della Gran Corte dei Conti, Della Rovere, e il Presidente della Gran Corte civile, Mancuso, di redigere un progetto completo per la riorganizzazione dell'Archivio generale di Palermo.

ASPa: *Ministero* cit., busta 313, fascicolo 4, pagine 62 ss.

Al Procuratore generale della Gran Corte dei Conti
ed al Presidente Mancuso.

Palermo 19 maggio 1836

Signore,

con un rapporto de' 29 marzo 1834 adempiendo Ella lo incarico datole di presentare un progetto di ordinamento dello Archivio generale e della Conservatoria di registro, manifestò la ragione per la quale non poteasi da Lei presentare un progetto completo di organizzazione dell'Archivio generale, proporsi invece alcuni provvedimenti creduti da Lei necessari per regolare provvisoriamente il servizio di quello stabilimento e metterlo in istato di affrettare e perfezionare i lavori di cui è incaricato.

Io ho fermato la mia attenzione sulle cose da Lei manifestate, ma ho riflettuto intanto che sul progetto della nuova legge sull'Amministrazione civile compilato da Lei, dal Giudice di questa Gran Corte civile sig. Mancuso e dal fu Direttore della Statistica S. Scrofani, contengono delle proposizioni per lo stabilimento d'una Soprin-

tendenza generale agli Archivi, d'un Grande Archivio in Palermo e di un Archivio provinciale in ciascuna delle sette Intendenze.

Mi è sembrato perciò che invece d'intendere ad una temporanea nuova ricomposizione del personale dell'attuale Archivio generale secondo le proposizioni in linea d'una provvisoria organizzazione da Lei rassegnate, sia più confacente al bene del pubblico servizio ed alle sagge vedute di S.M. l'intendersi al pieno sviluppo delle proposizioni per cenni enunciate nel progetto della legge amministrativa anzidetta.

Essendomi quindi determinato a commettere a Lei ed al surriferito Presidente di questa Gran Corte civile sig. Mancuso lo incarico di compilare i corrispondenti rispettivi progetti speciali onde provocarsi gli ordini di S.M. per lo stabilimento e l'organizzazione della Soprintendenza degli Archivi Provinciali consultandosi a quest'uopo la legge ed il regolamento de' 12 novembre 1818 per le quali vien provveduto all'organizzazione di simili stabilimenti nell'altra parte de' Reali Dominii, ne prevengo Lei onde occuparsi di tale lavoro e presentare al più presto possibile i corrispondenti progetti parziali.

[Il Luogotenente Generale]

7.

1838, aprile.

La Commissione Mancuso-Tumminelli presenta al Luogotenente generale il progetto di riorganizzazione dell'Archivio generale di Palermo.

ASPa: *Ministero* cit., busta 313, fascicolo 2, pagine 24 ss.

Palermo li ... aprile 1838.

A S.E. sig. duca di Laurenzana
Ministro Segretario di Stato
Luogotenente generale

Eccellenza,

una ministeriale in data 3 giugno 1833, Ripartimento delle Finanze, carico 2 n. 2886, diretta al defunto Procuradore generale presso la Gran Corte dei Conti, sig. Commendatore della Rovere per lo interessante obbietto di darsi un sistema nel servizio dell'Archivio generale e della Conservadoria di Registro, commise allo stesso la formazione d'un analogo progetto ed avvertì che il lavoro si fosse poggiato sulle basi della più stretta economia.

In seguito d'altre ministeriali sollecitazioni fatte anche in adempimento d'un real rescritto degli 11 maggio 1833 che raccomandava l'organizzazione dell'Archivio generale fu rassegnato dal sudetto funzionario al Governo con rapporto de' 29 maggio 1834 un progetto provvisorio che non essendo piaciuto di mettersi in esecuzione mentre si voleva l'opera completa della organizzazione, fu ordinato con ministeriale

de' 19 maggio 1836 n. 2280 di compilarsi il progetto, tanto per lo stabilimento e l'organizzazione delle Soprintendenze degli Archivi, quanto d'un Grande Archivio in Palermo e degli Archivi Provinciali consultandosi a quest'uopo la legge ed il regolamento de' 12 novembre 1818 stabilita per l'altra parte de' Reali dominii in Napoli. Di questo travaglio non eseguito per gl'incomodi di salute del Sig. Della Rovere e per le altre sue gravi occupazioni, fu egli discaricato con la ministeriale de' 22 settembre 1836 e fu commesso a me Presidente della Gran Corte civile di Palermo premurandomi a recarlo a compimento colla maggiore sollecitudine.

Indi con altra ministeriale del 28 agosto ultimo n. 4527 essendo trapassato il sudetto sig. Della Rovere, giudicò il Governo per la più pronta spedizione del travaglio designare me Avvocato generale della Gran Corte dei Conti, agente del contenzioso in rimpiazzo del defunto signore Della Rovere per concorrere all'adempimento del surriferito progetto da presentarsi al più presto con un rapporto ragionato sulla materia.

Altre susseguenti ministeriali ci hanno sollecitato a compiere ed a trasmettere diffinitivamente il travaglio che già abbiamo l'onore di rassegnare all'E.V. pregandola di non attribuire il ritardo che all'importanza dello stesso ed alle molteplici e gravi occupazioni che nello esercizio delle rispettive cariche dobbiamo disimpegnare.

Ed affinchè si renda ragione del sistema che abbiamo tenuto nella redazione del progetto medesimo, degli elementi che ne costituiscono la base e dei particolari motivi che ci hanno determinato ad allontanarci qualche volta dalla legge e dal regolamento de' 12 novembre 1818 o a farvi una qualche modificazione facciamo precedere un ragionamento giustificativo e motivato del progetto di cui si tratta.

L'E.V. ne farà quell'uso che nella sua saviezza crederà convenevole.

Giovanni Mancuso
Mauro Tumminelli

8.

Ragionamento motivato del progetto.

1838, aprile.

La Commissione Mancuso-Tumminelli illustra il progetto di riorganizzazione dell'Archivio generale di Palermo.

ASPa: *Ministero* cit., busta 313, fascicolo 2, pagine 24 ss.

Fu stabilito l'Archivio generale col reale dispaccio degli 11 febbraio 1814 all'oggetto di riunirsi in una sola officina e sotto la ispezione di un solo ufficiale, tutti gli archivi di Palermo e disporsi questi in modo da rendersi ad ognuno facile l'ottenerne le notizie e le carte abbisognevoli.

Vi fu proposto un impiegato col titolo di Archivario generale, vi furono addetti ventinove ufficiali con soldi che collettivamente ammontarono a ducati 1788 annuali.

Non si ebbe però allora agio, nè si è ancora avuto di riunire in unico locale tutti gli Archivii per costituirsi dal complesso dei medesimi il desiderato Archivio generale.

Quindi rimase sin d'allora in separato locale l'archivio che chiamasi Conservadoria dei quattro registri, il cui mantenimento, giusta una relazione del 1827, importava al Tesoro ducati 984 annuali per li soldi degli impiegati.

Rimanevano in questo stato le cose quando il Governo con ministeriale del 13 novembre 1826, volendo che si portasse a compimento l'ideata riunione di tutti gli archivii, e che cessassero di stare nelle mani dei particolari impiegati, ordinò che all'Archivario generale ne fossero consegnate le chiavi, indicati essendosi distintamente, con notamento inserito nella Ministeriale istessa gli Archivi sudetti all'oggetto che in tutti quelli che potessero restare per allora nei medesimi locali ove esistevano, si dovrebbero destinare gli ufficiali necessarii per coordinarli e quelli altri che non potessero restare si procurasse di trasportarli nell'Archivio generale colla maggiore possibile economia.

In difetto però di un'ampio locale adatto all'ordinata riunione anche la Ministeriale di sopra indicata restò ineseguita per la parte del trasferimento delle carte delle quali alcune oggidi si conservano nell'edificio dell'antica casa dei PP. Teatini denominata la Catena, ed altre in diverse stanze del palazzo dei Tribunali ed in altri locali disadatti e divisi.

Egli è pur vero che qualche travaglio utile si è fatto dagli ufficiali dell'Archivio generale, per l'oggetto di raccogliersi e salvarsi le carte dalla dispersione e dal devastamento, ed altresì per quello di classificarsi e coordinarsi, ma molto ancora rimane a farsi, giacendo tuttora in confuso una immensa quantità delle stesse.

É quindi necessario d'occorrere con un pronto e sostenuto indefesso travaglio a prevenire la perdita, trattandosi d'innumerevoli materiali che costituiscono i documenti, sui quali poggiano gl'interessi pubblici e dei privati.

A conseguire poi siffatto grande oggetto, esigendosi grave ed assiduo travaglio, si rende di gran lunga sproporzionato il picciol numero degli ufficiali dell'Archivio generale oggi ridotti a soli nove con isparutissimi soldi.

La considerazione dello stato attuale delle cose, ci ha quindi condotto ad immaginare i provvedimenti opportuni al bisogno, ed all'utilità dello stabilimento, che è tanto a cuore del Governo, e che ha perciò tanto e delle più volte raccomandato.

La prima idea intanto che si affaccia è quella che nelle sette Valli non altrimenti che in Palermo si trovano archivi, ove si contengono monumenti preziosi per lo che bisognino per questi i medesimi provvedimenti che sono stati creduti necessarii per l'Archivio generale in Palermo.

Da ciò sorge la necessità di stabilirsi in ciascun Capo-Valle un Archivio provinciale che si regoli ad un di presso con gli stessi metodi dell'Archivio generale, con cui si mantenga in relazione e che racchiuda tutti gli archivi diversi, sparpagliati e

confusamente conservati nei vari luoghi e Comuni della Valle. Ed affinchè tale nuova istituzione in Sicilia, sia conforme per quanto possibile con le istituzioni sugli Archivi dell'altra parte dei Reali Dominii, come fu prescritto con la ministeriale del 19 maggio 1836, si è tenuta per regola la legge organica degli Archivi del 12 novembre 1818 e l'annessovi regolamento, conservando per quanto è stato possibile l'ordine delle materie e la locuzione in guisa che non occorre render ragione di ciò che in questo prospetto si troverà conforme a quella legge; ma soltanto delle poche variazioni e modifiche confacenti alle nostre particolari circostanze e principalmente alle vedute d'economia raccomandate coll'altra ministeriale de' 3 giugno 1833.

Perfettamente conformi al sistema della legge sopraindicata si troveranno quindi le località degli Archivi generale e provinciali, quasi uguali i titoli, le attribuzioni e i doveri dei funzionari e degli ufficiali che ne avranno la direzione o che dovranno disimpegnare i lavori, identici l'ordine e i principi coi quali sarà regolato il servizio e della stessa sorgente saranno tirati i fondi per far parte della spesa dei soldi e della manutenzione di tanti stabilimenti.

Nell'economia della spesa non permettendo che si assegnasse un soldo vistoso, quale dovrebbe essere per il Soprintendente generale di tutti gli Archivii, mentre si è conosciuto che una tal carica è necessaria per la vigilanza generale e per la conservazione della unità del sistema, dipendente dalle relazioni degli archivi provinciali col Grande Archivio di Palermo centrale, si è conservata una tal carica proponendosi di potersi affidare da S.M. ad un alto funzionario dell'ordine giudiziario o amministrativo godente soldo d'altronde ma col solo onorifico per questa incumbenza.

Anche per lo stesso scopo dell'economia si è tralasciata la carica d'Ispettore e di Visitatore, potendo le funzioni del primo compenetrarsi con quelle del Segretario, ed il secondo scegliersi nei casi di bisogno, contemplati nel progetto tra i capi di ufficii dell'Archivio generale, con quella indennità che dal Governo sarà secondo le circostanze stabilita, senza soldo permanente.

Non si è tenuto conto della Commessione per la formazione del codice e della storia diplomatica perchè non compresa nell'incarico, quindi si è ammesso il posto di Professore di Paleografia, degli alunni dell'arte istessa e di tutte le altre disposizioni a questo oggetto relative, contenute nell'articolo 4 della legge del 12 novembre 1818.

E non essendosi neppure ordinato di proporre alcune novità per gli archivii dei Monasteri e dei pubblici stabilimenti che nell'altra parte dei Reali Dominii furono assoggettati in qualche modo alle prescrizioni della legge suddetta, si è solamente proposto di pigliarsi distinto notamento dei diplomi e delle carte interessanti lo Stato che ivi si conservano onde farsene registro, da tenersi nell'Archivio generale per la utile conoscenza delle stesse.

Per i soldi degl'impiegati si è dovuto tener ragione anche per l'oggetto dell'economia, che non si porti eccedenza al fondo stabilito per l'Archivio generale e

per la Conservatoria dei quattro registri, coi Reali Dispacci del 1 febbraio e 10 marzo 1814, del 13 febbraio 1816 e della ministeriale del 13 febbraio 1826 quale fondo si trova conservato nello stato discusso della Generale Tesoreria per l'esercizio dell'anno 1836.

Per gli Archivi provinciali la manutenzione dei quali dovrà essere a peso dei Comuni, proporranno gli Intendenti la somma ed il fondo conveniente alle forze ed alle circostanze di ogni Valle, ed il Governo sopra tale base risolverà. Le tariffe dei diritti da esigersi negli Archivii, formando anche una parte del fondo per la manutenzione, altro per le gratificazioni degli impiegati e per le spese imprevedute, oltre di quel tanto che si deva versare nel Tesoro, si è conservata quasi allo stesso modo dell'usanza attuale, procedente dalla ministeriale del 6 ottobre 1824. Trovandosi meglio fatto in quanto alle copie che si fissi il diritto in ragione della maggiore o minore antichità della data della scrittura originale che maggiore o minore difficoltà porta nel comprendersi e nel copiarsi, invece di quella maniera di riscuoterle secondo la materia che nella scrittura si contiene, come sta disposto nella tariffa del Regolamento del 12 novembre 1818 per gli Archivi di Napoli.

La classificazione delle carte in due principali epoche, cioè antica e moderna, deriva dalla legge summentovata; ma si è creduto divergere nel termine della prima, e nell'incominciamento della seconda.

L'epoca antica in Napoli abbraccia tutte le carte di qualunque natura fino agli 8 dicembre 1816 giorno che segue la riunione dei Reali Dominii di qua e di là del Faro, la moderna quelle carte tutte di data posteriore.

Si è considerato però, che quantunque sotto il rapporto politico e diplomatico la variazione tra l'antico sistema e il moderno datasse da dicembre 1816, pure la distinzione delle epoche dovendo essere riguardata non per le sole materie diplomatiche e politiche, ma eziandio per le giudiziarie e per le amministrative e per le finanziarie, così è sembrato meglio a noi redattori del progetto, il fissare il termine dell'epoca antica per tutte le classi di documenti e scritture degli Archivii, al giorno 31 agosto 1819, giacchè il sistema per tutte le carte antiche resta lo stesso fino a quel giorno in Sicilia, e non incominciò la variazione che dal primo settembre 1819 non solamente per il sistema giudiziario stabilito colla legge organica del 7 giugno di tale anno ma per le amministrative malgrado che le istituzioni di questa natura fossero state pubblicate a 11 ottobre 1817.

La variazione finalmente nel sistema delle Finanze operata colla legge di novembre 1824 in Sicilia essendo meno vicino all'epoca del 1816 che al 1819, conviene più riattaccarsi a questo che a quello.

Ecco adunque il perchè si conviene meglio a noi fissare il termine dell'epoca antica per tutte le classi delle carte a 31 agosto 1819 e lo incominciamento della moderna dal 1 settembre dello stesso anno.

Tutto l'anzidetto è forse bastevole per dare un'idea motivata del progetto del quale le materie sono tratte coll'ordine seguente:

Decreto organico.

Titolo I. Disposizioni generali.
» II. Attribuzioni del Soprintendente generale degli Archivi.
» III. Del Grande Archivio in Palermo.
» IV. Degli Archivii provinciali delle Valli.
» V. Nomina degl'impiegati.
» VI. Amministrazione dei fondi dei soldi delle spese.

Regolamento.

Titolo I. Ammissione degli impiegati nell'Archivio generale e negli Archivi provinciali.
» II. Ordine delle carte.
» III. Servizio interno.
» IV. Amministrazione dei fondi.
» V. Disposizioni particolari per gli Archivi delle Valli.
» VI. Tariffa dei diritti esigibili negli Archivi.

I componenti la Commissione per la formazione degli Archivi:
Il presidente della Gran Corte civile di Palermo e l'Avvocato
generale agente del contenzioso funzionante da Procuratore
generale della Gran Corte dei Conti
F.to Giovanni Mancuso - M. Tumminelli
Per copia conforme - L'Ufficiale capo dell'8° Ripartimento

Ludovico Bianchini

9.

[1840].

Inventario sommario dei fondi dell'Archivio generale di Palermo compilato dall'Archivario generale Pietro di Maio.

ASPa: *Ministero* cit., busta 313, fascicolo 3, pagine 5 ss.

Diplomatico.

1. *Regia Cancelleria di Sicilia* (1312-1819).

Vi si conservano i registri di tutte le concessioni e privilegi concessi dagli antichi sovrani, le investiture dei beni feudali, l'esecutorie dei reali diplomi e delle bolle pontificie, la elezione dei notari ed ufficiali del regno ed altro.

Vi hanno poi separatamente due registri nomati delle *Prelazie* dell'anno 1510 ove si rinvengono transuntati i privilegi e le regie concessioni spedite in favore degli Arcivescovi, Vescovi, Prelati e Monasteri di Regio Patronato dal 1092.

Esiste pure un registro in cui vi sono transuntati le bolle pontificie e le regie concessioni fatte in favore dell'Archivescovo di Palermo dal 1093.

Vi è altro registro intitolato la *Monarchia di Sicilia* sulla cronologia de' re di Spagna e di Sicilia dal 383.

Si rinvengono pure le giurisdizioni che esercitavano i sovrani di Sicilia nel privilegio della Monarchia.

Si rinviene un registro chiamato *Segrezie e salarii*, che tratta l'origine delle Segrezie, le alienazioni delle stesse, le assegnazioni fatte a diversi particolari e prelati ed i dritti che vi si esigevano che comincia dal 1343 al 1610.

Vi sono quattro registri delle confirme dei privilegi dell'anno 1453.

Vi hanno finalmente quattro registri delle reali cedole pelle concessioni fatte dalla Reale Commenda della Magione dal 1795 al 1806.

2. *Protonotaro del Regno* (1353-1819).

Contiene tutte le concessioni e privilegi concessi dai sovrani delle rispettive epoche ai baroni e particolari; vi si conservano i processicoli delle investiture, l'esecutorie dei reali diplomi e delle bolle pontificie, i processicoli nella elezione dei Notari si di Palermo che del Regno, le carte dei Parlamenti e le elezioni degli ufficiali del regno.

3. *Protonotaro della Camera reginale* (1453-1819).

Vi si conservano i registri dei privilegi e delle regie concessioni spedite tanto dal re che dalla regina, i registri ed i processicoli delle investiture, l'elezioni dei notari, le lettere di perpetua salvaguardia e l'esecutoria dei reali diplomi pei beni esistenti nei Comuni assegnati alla Sovrana.

Sezione Amministrativa.

4. *Segreteria del Protonotaro del Regno* (1651-1818).

Contiene i registri delle visite fatte a' Notari sì di Palermo che del Regno, i registri delle Ceremoniali per l'apertura del Parlamento, pel possesso dei Vicerè, Arcivescovi ed altro, li registri o fascicoli delle circolari che si spedivano pei Notari, i registri delle consulte umiliate al Governo ed i biglietti reali e viceregi comunicati al Protonotaro.

5. *Segreteria del Tribunale del R. Patrimonio* (1400-1813).

Contiene i registri delle rappresentanze fatte al Governo, i dispacci patrimoniali che si spedivano si pella amministrazione dei beni reali che delle università ed i materiali su cui sono poggiati detti dispacci; e l'amministrazione Aziende Gesuitica, Monreale, Parco e Partinico.

Vi si conservano finalmente i dispacci reali e i biglietti viceregi al detto Tribunale comunicati.

6. *Riveli* (1386-1651).

Vi si conservano i Riveli presentati da tutte le Università e particolari del Regno con tutte le facoltà sì annuali che quantitative, i pesi che sopra detti beni gravitano e la descrizione delle anime di ogni Comune; esclusi dei Riveli i beni feudali.

7. *Conti presentati al Tribunale del R. Patrimonio* (1734-1812).

Contiene tutti gli introiti ed esiti dei beni delle Università, i raziocinii sull'amministrazione frumentaria, i raziocinii d'introiti ed esiti delle rendite e proventi della Regia Corte tanto proprie che di diversi particolari posti in confisca, amministrati da' Segreti, Proconservatori, Capitan d'armi, Percettori, Tesoriero, Maestro Segreto ed altri.

8. *Segreteria del Protonotaro della Camera reginale* (1453-1819).

Vi si conservano li registri delle lettere di manutenzione, di possessione, delle lettere osservatoriali, delle lettere citatoriali, delle suppliche e memoriali ad istanza di quei individui appartenenti ai Comuni assegnati alla Sovrana.

Vi si conservano finalmente i registri delle elezioni dei notari e delli conservatori particolari e generali degli atti dei Notari defunti e altro.

9. *Segreteria del Regno* (1580-1819).

Contiene i registri delle lettere di manutenzione, di possessione, delle lettere osservatoriali delle sentenze emesse dalla Gran Corte civile, i registri delle esecutorie dei Brevi pontifici e delle lettere di perpetua salvaguardia, finalmente i registri dei memoriali con proviste economiche e giudiziarie.

10. *Segreteria della Giunta dei Presidenti e Consultore* (1691-1818).

Vi si conservano i registri delle Consulte umiliate al Governo, i fascicoli dei materiali su cui sono poggiate, i registri ed i fascicoli dei biglietti reali comunicati alla Giunta; esistono finalmente i registri delle Consulte per i benefici laicali ed ecclesiastici.

11. *Deputazione degli Stati* (1570-1819).

Contiene i registri dei pagamenti fatti ai creditori soggiogatori dei beni dei diversi particolari posti in Deputazione, gli atti di vendita col privilegio delle strade Toledo e Macqueda eseguita da' Giudici Deputati, le graduazioni dei creditori e gli assenti sopra diversi feudi e finalmente i registri delle gabelle fatte dai Giudici Deputati sopra i beni sottoposti alla Deputazione.

12. *Luogotenente del Protonotaro* (1514-1819).

Vi si conservano i volumi degli atti di vendita, gabelle, cambi, transazione di apoche ed altro che si facevano tra la Regia Corte tanto col suo nome proprio che per conto della Deputazione del Regno, dell'Azienda di Monreale, Gesuitica ed altri coi particolari.

13. *Riveli* (1811).

Vi si conservano i Riveli urbani fatti nel 1811 dai particolari del Regno; vi esistono i rusticani di quegli individui domiciliati in Palermo.

14. *Catasto* (1815-1816).

Contiene la rettifica dei Riveli delle proprietà del Regno di Sicilia unita a' pesi che sulle stesse gravitano e la superficie dei beni rusticani.

15. *Segreteria del Consultore del Governo* (1748-1813).

Contiene i registri delle rappresentanze umiliate al Governo ed i fascicoli dei biglietti reali e viceregii comunicati ed altro.

16. *Maestro Segreto* (1500-1804).

Si conservano gli incartamenti si decisi che pendenti, i volumi delli recuperati dispacci patrimoniali, i registri di patenti e fedi di estrazioni.

17. *Parlamento* (1807-1815).

Contiene le determinazioni prese dal Parlamento, le procure fatte dai Comuni e dai componenti il Parlamento e le sanzioni di Sua Real Maestà.

18. *Segreteria dell'Avvocato Fiscale* (1743-1819).

Vi esistono alcuni processi criminali, i registri delle lettere ed ordini spediti alli Giudici locali per compilazione di processi ed i fascicoli delle lettere che dai commessionati locali si rimettevano allo Avvocato Fiscale.

19. *Mezz'Annata* (1631-1813).

Contiene gli ordini reali, i processi civili, i riveli d'officii e volumi di cautele pel pagamento della mezz'annata.

20. *Confische* (1806-1816).

Contiene i dispacci reali riguardanti i beni confiscati dal Regio erario a diversi particolari, i registri delle lettere e fascicoli dei sequestri spediti dal Ministro delle confische.

21. *Regio Economo* (1720-1726).

Vi si conservano i registri delle rappresentanze umiliate al Governo e delle lettere spedite agl'incaricati locali per la riscossione dei Regii donativi dovuti dai titolari e prelati e dagli amministratori delle rendite delle Abbazie in sedi vacanti.

22. *Giunta degli Spedali del Regno* (1750-1818).

Contiene i registri delle rappresentanze umiliate al Governo, le disposizioni date dalla Giunta agli amministratori locali, i fascicoli delle rappresentanze fatte dagli amministratori coi raziocinii d'introito ed esito e tutt'altro riguardante il buon andamento degli Spedali.

23. *Segreteria del Supremo Tribunale di Giustizia* (1816-1819).

Vi si conservano i registri delle rappresentanze fatte al Governo ed i dispacci reali alla Giunta comunicati.

24. *Regie Poste* (1816-1830).

Contiene i registri delle lettere spedite dai pubblici funzionari e la scrittura della partenza ed arrivo dei Corrieri.

25. *Maestro Portulano* (1544-1816).

Tratta dell'amministrazione dei caricatori, i registri d'ordini che si spedivano pella estrazione dei cereali per infra e fuori regno, i libri dei negozi, in ove vi sono gli assenti per pagarsi i granatari e i compratori delle regie tratte; li volumi dei dispacci patrimoniali, dei biglietti reali e viceregi al Maestro Portulano comunicati; le filze degli atti provvisionali che dallo stesso si spedivano, le vendite dei frumenti e le istruzioni in diversi tempi emanate pel buon andamento dei Regii Caricatori; finalmente vi si conservano alquanti processi civili e criminali.

26. *Conservadoria generale* (1569-1813).

Contiene i libri degli introiti ed esiti della Tavola di Palermo e Messina per conto di Regia Corte; i volumi di assenti che si spedivano dal Tribunale del R. Patrimonio per i creditori della Regia Corte e salariati; parte della scrittura dei Regii depositari e Percettori; i libri d'introiti ed esiti per conto di spogli e sedi vacanti; i registri di mandati di bassa pelle rendite incorporate dalla Regia Corte sulle gabelle dell'olio e sete e finalmente i Bilanci di tutti gl'introiti ed esiti della Regia Corte.

27. *Segrezia* (1820-1828).

Si conservano gli ordini che si spedivano dall'ex Segreto ai Percettori locali e le carte diverse riguardanti l'esigenza della fondiaria.

28. *Deputazione del Regno* (1583-1818).

Contiene i libri di contabilità di diversi donativi che si pagavano dalle Università del Regno, dai Baroni e Prelati, ed i libri degli assignatarii sugli stessi donativi, gli ordini che dalla Deputazione si emanavano, le lettere di assegnazione, le ripartizioni dei donativi, l'amministrazione delle Torri e Ponti, gli appuntamenti presi dalla Deputazione, i registri delli memoriali alla stessa presentati, alcuni processi civili e criminali, i Riveli alla stessa presentati da tutte le Università e particolari del Regno nel 1681, 1714, 1748 pella ripartizione dei donativi e tutt'altre carte riguardanti la retta amministrazione dei regi donativi.

29. *Segreteria delle Gran Corte civile e criminale* (1700-1819).

Contiene i fascicoli delle rappresentanze e lettere trasmesse dagl'incaricati locali alle due Gran Corti, i registri d'ordini dalle stesse spediti per compilazione de' processi ed esecuzione di atti provvisionali e sentenze; i registri delle Consulte umiliate al Governo ed i biglietti reali alle due Gran Corti comunicati.

Vi si conservano i processi pel dissequestro dei beni confiscati ai Messinesi e le lettere della Giunta di detti beni confiscati spedite, finalmente le circolari che dalle stesse si spedivano.

30. *Giunta delle Dogane* (1788-1818).

Contiene le relazioni della Dogana marittima, le lettere e i responsabili, le polizze d'immissioni ed estrazioni, i biglietti reali, le suppliche, i decreti e le risoluzioni della Giunta.

31. *Direzione Generale di Polizia* [1823-1837].

Le carte dell'ex-Direzione di Polizia tuttora non si sono consegnate intieramente quindi non può darsi un esatto conto dell'epoca e del contenuto della scrittura.

Giudiziario.

32. *Gran Corte civile e criminale e S. Uffizio* (1400-1819).

Contiene tutti i processi civili e criminali; i registri delle lettere, dei memoriali, delle suppliche, dei mandati di assento, cedole ed atti di possesso, i volumi degli atti provvisionali e delle sentenze ed i registri dei biglietti reali. Vi si conservano pure i processi civili decisi dai giudici deputati pella vendita dei beni feudali ed altro.

33. *Concistoro e Cause delegate* (1441-1818).

Idem, meno dei processi criminali e dei processi civili decisi dai giudici deputati. Esistono pure tutti i processi dei Giudici delegati da S.R.M. per assignazione dei diversi creditori soggiogatari sopra i beni feudali e soggetti a fidecommesso.

34. *Tribunale del R. Patrimonio* (1400-1813).

35. *Tribunale dell'Erario* (1814-1818).

Vi si conservano i processi delle cause che trattavansi tra il fisco ed i particolari e le cause ove eravi interesse delle Università. Esistono i registri delle lettere, i mandati di pagamento, le suppliche e sentenze, i registri delle contumacie, atti patrimoniali, liberanze ed altro.

36. *Udienza Generale* (1588-1819).

Contiene i processi civili e criminali delle cause dei militari ed i forati di Casa Reale e gli ordini che dall'Uditore emanavansi economicamente.

37. *Consultore del Governo* (1740-1813).

Vi si conservano i processi civili delle cause dal Governo al Consultore delegate; contiene pure i processi civili, le cedole, atti provvisionali e suppliche riguardanti l'appalto del tabacco, la negoziazione frumentaria ed il Regio Corso.

38. *Supremo Tribunale di Giustizia* (1816-1819).

Contiene processi civili di diverse cause particolari.

39. *Tribunale del Commercio* (1812-1818).

Si conservano i processi delle cause dei negozianti e particolari in materie commerciali.

L'Archivario generale
Pietro di Maio

10.

1840, marzo 10.

Ludovico Bianchini segnala al Ministero degli Interni l'opportunità di comunicare al Luogotenente generale in Sicilia e all'Archivario generale che l'Archivio generale di Palermo dipende dal Ministero degli Interni.

ASPa: *Ministero* cit., busta 313, fascicolo 1, pagine 18 ss.

Mio ottimo amico,

non v'è alcun dubbio che il Grande Archivio sia dipendente dal Ministero degli Affari Interni. Ora in Sicilia esso dipende per un abuso dal Ripartimento delle Finanze.

Non v'è ragione che possa sostenere tale abuso, anzi oltre delle leggi speciali, evvi un fatto recente pel quale cessa ogni dubbiezza, perocchè Sua Maestà approvando non è guari lo Stato discusso di Sicilia tra gli articoli del capitolo 900, ha messo a carico dei fondi provinciali il mantenimento del detto Grande Archivio da tenere in luogo eziandio di Archivi Provinciali sino alla organizzazione dei medesimi.

Ad onta di ciò continuando il Ripartimento delle Finanze a voler regolare il detto Archivio mi veggo nella necessità di pregarvi affinchè senza indugio dirigiate una ministeriale al capo di questo Grande Archivio (il di cui titolo è di Archivario Generale) perchè nella sua corrispondenza si rivolgesse al nostro Ministro.

Il duplicato di tale ministeriale dovreste comunicare al Luogotenente onde del canto suo ne curasse l'esecuzione.

Intanto mi confermo colla solita stima.

Palermo 10 marzo 1840. Ludovico Bianchini

11.

1840, aprile 1.

Il Ministro degli Interni, comunica al Luogotenente generale che l'Archivio generale di Palermo dipende dal suo dicastero.

ASPa: *Ministero* cit., busta 313, fascicolo 1, pagine 19 ss.

Napoli 1 aprile 1840.

A S.E. il Luogotenente generale di S.M.
Palermo

Eccellenza,

la legge organica del 12 novembre 1818 ha provveduto per questi reali dominii così alle organizzazione e alle dipendenze di questo Grande Archivio, come allo stabilimento e tenuta degli Archivi provinciali dei quali è parola nell'art. 28 legge 12 dic. 1816. Così la Soprintendenza generale degli Archivi che gli Archivi provinciali sono messi sotto la dipendenza del Ministero e R. Segreteria di Stato degli Affari Interni.

In codesta città esiste già un Grande Archivio dotato sui fondi della Tesoreria con la somma di onze 3402 annui a carico della R. Tesoreria.

Trae egli il suo atto fondamentale da un regio dispaccio degli 11/2/1814 per il quale si dispose che gli Uffiziali fossero di nomina regia, amovibili e che per gli ascensi non si facesse luogo ad anzianità.

Indi con altro dispaccio del 10 marzo 1814 vennero fissati i soldi e le nomine degli impiegati.

A quell'epoca, come dal Ripartimento delle Finanze ritraeva i fondi, così fu naturalmente posto sotto la dipendenza del Ministro di esse, e lo ha continuato fino alla pubblicazione della legge de' 12 dic. 1816 per la quale e per la legge 1 novembre 1818 è rientrato sotto quella del Ministero degli Affari Interni.

Ed in effetto partendo da cossifatto principio col Regolamento ultimamente sanzionato da S.M. il 31 gennaio c.a. per la distinzione delle svariate spese da ricadere sui fondi della Tesoreria e Provinciali, quella in parola per gli artt. 6 e 7 è a carico dei fondi Comuni.

Queste cose premesse; mentre io vado a prescrivere a cotesto Archivio generale che d'oggi innanzi la sua corrispondenza dev'essere con questo R. Ministero Segreteria di Stato, prego V.E. a volersi occupare, tenuta presente l'organizzazione contenuta nei suddetti dispacci e la legge de' 12 novembre 1818 che regola gli Archivii in questa parte dei R. Dominii, di farmi conoscere colla dovuta storia dello stato in atto di codesto stabilimento, di un piano di ammegliamento e di riforma delle basi di detta legge onde portarlo per quanto più si possa all'unisono di quello di questi R.i. Dominii.

Il Ministro
[Nicolò Santangelo]

Simile comunicazione:
all'Archivario generale
all'Intendente di Palermo

12.

1840, giugno 11.

Stato del personale dell'Archivio generale di Palermo alla data dell'11 giugno 1840.

ASPa: *Ministero* cit., busta 313, fascicolo 1, pagine 65.

Stato del personale dell'Archivio generale in Sicilia.

	Cognome	Nome	Avere mensuale	Grado
1	Di Maio	don Pietro	d.ti 75	Archivario generale
2	Griffo e Venticento	» Giuseppe	» 30	Uffiziale
3	Bajona	» Carmelo	» 24	Segretario
4	Zucco	» Pietro	» 24	Uffiziale
5	Adragna	» Ignazio	» 18	idem

	Cognome	Nome	Avere mensuale	Grado
6	Rinelli	don Giuseppe	d.ti 12	Uffiziale
7	Onofrio	» Alessandro	» 12	idem
8	Lo Tardo	» Giuseppe	» 9	idem
9	Cimino e Milana	» Giuseppe	» 9	idem
10	Gallina	» Ferdinando	» 9	idem
11	Panzica	» Angelo	» 6	Aiutante del Segret.
12	Raimondi	» Francesco	» 6	Uffiziale soprannumerario
13	Di Maio	» Ignazio	» 2,25	Uffiziale
14	Rosso	» Luigi	—	Alunno
15	Onofrio	» Giovanni	—	idem
16	Cona	» Ferdinando	—	idem
17	Martina	» Giuseppe	—	idem
18	Mallo	» Antonino	—	idem
19	Di Maio	» Ferdinando	—	idem
20	Di Buona	» Benedetto	—	idem
21	Varrica	» Gaetano	—	idem
22	Griffo	» Antonino	—	per farsi merito
23	Pomàr	» Ercole	—	idem

Palermo 11-6-1840

L'Archivario Generale
Pietro Di Maio

13.

1840, dicembre 31.

L'Archivario generale di Sicilia espone le sue osservazioni relative al progetto di decreto per la riorganizzazione degli Archivi siciliani presentato nel 1838 dalla Commissione Mancuso-Tumminelli.

ASPa: *Ministero* cit., busta 313, fascicolo 2, pagina 33 e 51 ss.

Progetto organico del Generale Archivio e degli Archivi Provinciali redatto nel 1838 dalla Commissione per l'organizzazione degli Archivi in Sicilia (*a*).

(Segue il testo del progetto presentato dalla Commissione Mancuso-Tumminelli sul quale il Di Maio fu invitato ad esprimere le sue osservazioni. Si veda appresso doc. n. 21).

(*a*) L'Archivario generale con ministeriale del 31 dicembre 1840 è stato incaricato di manifestare, se circostanze diverse potessero consigliare delle modificazioni al presente progetto. Quindi si producono quattro osservazioni motivate da novità introdotte nell'intervallo del 1838 a questa parte.

Esse si leggono in fine del progetto e per mezzo di un numero progressivo

posto al piè di quegli articoli che meritano cangiamento si può agevolmente riscontrare la modificazione di che si crede suscettibile il Progetto.

1. Non sarebbe per ora così urgente l'organizzazione degli Archivi provinciali com'è pressante quella dell'Archivio generale che per le nuove e tante aggregazioni esige una maggiore estensione di travaglio mentre di tempo in tempo il numero degli impiegati si trova d'avere sensibilmente diminuito. Anche in Napoli quantunque la legge organica fosse stata una sola pure gli Archivi provinciali per quanto si sa, furono organizzati dopo l'Archivio generale.

2. La Conservadoria di Registro pare che non debba fare più parte dell'Archivio generale. Sua Maestà ha ripianato la mancanza ch'esisteva fra quegli impiegati; la dote, i gasti di scrittoio e le spese minute di quell'ufficio sono un articolo ancora separato nello Stato discusso. Sembra pertanto che non fosse più intenzione di sua Maestà l'aggregarla all'Archivio generale.

Se questa osservazione non sarà trovata disadatta, allora dovranno dall'intero progetto eliminarsi tutte le disposizioni che hanno rapporto colla Conservadoria di Registro.

3. Sebbene nella legge organica per gli Archivi di Napoli, sulla quale è stato modellato il presente progetto, siano state da principio istituite le due cariche di Direttore e di Soprintendente, tuttavia in progresso la prima fu abolita e le funzioni vennero ricevute nella sola carica di Sopraintendente.

Sembra in conseguenza che anche nell'organizzazione degli Archivi di Sicilia non faccia duopo la carica di Direttore, e perciò non se ne dovrebbe più tener conto non solo nell'articolo 17 cui la presente osservazione si riferisce, ma dovrebbe generalmente escludersi dall'intero progetto.

4. La dote per lo mantenimento dell'Archivio generale in Palermo nel 1814 epoca della sua istituzione fu portata per ducati 5364 annuali. Nello Stato Discusso del 1840 fu ridotta a ducati 3114 annuali, somma corrispondente agli attuali soldi, oltre a ducati 288 per gasti di scrittoio. Ciò fu fatto dalla Tesoreria generale senza alcuna superiore disposizione e senza riguardo alla prossima organizzazione degli Archivii, e non prevedendo che sarebbe venuto a mancare il fondo su cui gravitano le gratificazioni da Sua Maestà annualmente dispensate sulle ricadenze in favore degli attuali impiegati.

L'Archivario Generale
Pietro Di Maio

14.

1841, aprile 19.

L'Archivario generale Pietro di Maio comunica al Ministro degli Interni, il quale gli aveva chiesto un progetto di riorganizzazione degli Archivi siciliani, che presso il Luogotenente generale ne esiste già uno compilato nel 1838 sul quale ha espresso le sue osservazioni.

ASPa: *Ministero* cit., busta 313, fascicolo 2, pagine 22 ss.

Palermo 19 aprile 1841.

Eccellenza,

per timore che il servizio dell'Archivio generale non venisse finalmente a crollare per lo eccessivo strenuamento delle braccia pregava rispettosamente V.E. col mio rapporto del 30 gennaio trascorso d'aver premura della sua organizzazione e l'E.V. con rispettata ministeriale del 24 marzo or andato si degnava ordinarmi di compilare e spedire un progetto così per l'Archivio generale, come per gli Archivi provinciali tenendo presente la legge del 12 novembre 1818 sull'organico degli Archivi di codesti Dominii continentali.

Prontamente rispondendo al comando pregiatissimo di V.E., io devo far noto all'E.V. che questa Luogotenenza generale sul 31 dicembre del finito anno drizzavami una domanda la quale non può mirare che all'organizzazione medesima di che V.E. si è cotanto interessata.

Mi chiedeva questa Luogotenenza generale non un progetto come V.E. ha fatto l'onore di ricercarmi, perchè questo si trovava già da più anni intavolato, ma m'imponeva di proporre tutte quelle variazioni che le posteriori circostanze avrebbero consigliate in modificazione di quel lavoro.

Io adempiva colla possibile prontezza e sotto il 17 febbraio ultimo presentava alla Luogotenenza generale accompagnate da un mio rapporto dettagliato, le mie riflessioni sul progetto, talchè non potrei ora far nè diversamente nè meglio che rassegnare a V.E. un estratto conforme del primo lavoro reso nell'anno 1838 colle modificazioni da me proposte in soddisfazione degli ordini di questa Luogotenenza generale.

E perchè l'E.V. possa ben distintamente sapere a quel epoca rimontano gli ordini per formarsi quel progetto e da quali funzionari col mio intervento e con quale metodo fosse stato finalmente disteso, io ho stimato di aggiungere le copie conformi di un rapporto e di un ragionamento motivato che quei funzionari pronunziarono nell'atto di presentare il loro travaglio.

A nome del servizio e di queste poche e smarrite braccia io supplico vivamente V.E. che si compiaccia per ora di provvedere almeno alla sola organizzazione dell'Archivio generale, potendosi senza danno differire la meno urgente che è quella di tutti gli Archivi provinciali.

L'Archivario Generale
Pietro Di Maio

15.

1841, luglio 30.

Il Luogotenente generale invia al Ministro degli Interni due progetti per la riorganizzazione degli Archivi siciliani.

ASPa: *Ministero* cit., busta 313, fascicolo 3, pagine 2 ss.

Palermo 30 luglio 1841

Luogotenenza Generale
di
Sua Maestà ne'
dominii al di là del Faro

Affari Interni
n. 767 - carico I

Eccellenza,

dietro la manifestazione fatta da V.E. col suo pregiatissimo foglio del 1 luglio dello scorso anno, seguita da varie sollecitazioni l'ultima delle quali in data del 30 del passato giugno, onde occuparsi questa Luogotenenza del riordinamento dell'Archivio generale fondato in Palermo, per così assimilarsi quanto più si possa a quello istituito in cotesti reali dominii, si diè mano a raccorre gli opportuni elementi e le notizie che facessero al caso; ed ora essendo già gli uni e le altre riuniti e fattovi sopra un lavoro, mi procuro il vantaggio di trattenere l'E.V. su di tale argomento.

Coi due reali dispacci del 10 febbraio e 10 marzo 1814 che l'E.V. ben conosce fu ordinata «la riunione di tutti gli archivi in altra unica officina sotto la ispezione e la direzione di un ufficiale il quale come Archivario generale raccolga tutte le scritture, le riunisca e le disponga in maniera quanto sia facile ad ognuno d'aver quelle notizie che gli sono necessarie».

Si assegnò il soldo all'Archivario generale, per allora d'onze 25 (ducati 75) al mese.

Destinaronsi varii ufiziali con soldo, e vietaronsi le propine, allo infuori delle copie. Si prescrisse eziandio che fra gli ufiziali non dev'esservi dritto di prelazione, anzianità, opzione, ma fosser tutti amovibili.

Gli ufiziali erano 24. E tutti col capo dello stabilimento, col custode e servienti costavano all'erario l'annua somma d'onze 1788 (ducati 5364).

Malgrado queste disposizioni pochi furono gli archivi che passarono sotto la dipendenza dell'Archivio generale. Parecchi ne rimasero ad aggregarsi; altronde il locale adatto a riunirne una gran quantità non si è finora designato.

Anche verso l'anno 1824 il Governo inculcò che tutti gli Archivii aboliti sì dei Tribunali che delle officine dipendessero dal Grande Archivio. Ma se ciò avverossi per taluni Archivii non ebbe poi esecuzione per gli altri.

Così stan presentemente le cose. L'ordine bensì delle scritture è migliorato. Alla buona custodia delle carte è mancata però la unicità del locale, tanto desiderabile attesa la vastità di taluni archivii, i quali trovandosi discosto dal centro non possonsi troppo bene vigilare.

I diversi archivii che oggi compongono l'Archivio generale son quaranta in numero; e veggonsi notati e descritti in uno elenco che per maggior dilucidazione ho il bene di trasmettere all'E.V.

Scorgevasi da più tempo che per difetto di locale non tutti gli archivii potevansi concentrare e che per la seguita morte di taluni impiegati i quali non rimpiazzavansi, il servizio era meno attivo.

Si rivolse quindi l'attenzione del Governo a riorganizzare l'Archivio generale.

Diessi pertanto nel 1827 l'analogo incarico allo estinto Commendatore Cupani che se ne scusò per motivi di salute.

Nel 1833 si commise al Procuratore Generale di allora della Gran Corte dei Conti commendatore della Rovere di presentare un acconcio progetto onde sistemare il servizio dell'Archivio generale.

Egli avanzò nel 1834 un progetto provvisorio, che non ebbe effetto perchè si voleva un lavoro completo sulla riorganizzazione. Nuovo incarico si affidò pertanto al commendatore Della Rovere di compilare un progetto definitivo il quale versasse sullo stabilimento e l'organizzazione della Soprintendenza degli Archivii, di un Grande Archivio in Palermo, e degli Archivii Provinciali, dovendo all'uopo consultarsi la legge e il regolamento dei 12 novembre 1818 sanzionato pei reali dominii continentali. Ma il travaglio non fu da lui eseguito tanto a causa degli incomodi di sua salute quanto per le gravi occupazioni della sua importante carica. Ei ne venne discaricato nel 1836.

Siffatto lavoro si commise pertanto al cavalier don Giovanni Mancuso, in quel tempo Presidente di questa Gran Corte civile; ed in agosto 1837 per affrettarne la spedizione il Governo aggiunse al cavalier Mancuso il dottor don Mauro Tumminelli avvocato generale presso la Gran Corte dei Conti, agente del contenzioso.

Applicaronsi codesti due distintissimi e valorosi magistrati alla redazione del progetto; e quindi in data del 23 aprile 1838 il presentarono corredato d'un ragionamento motivato. Il progetto è a forma di decreto diviso per titoli e seguito da un regolamento da osservarsi nel Grande Archivio e negli Archivii provinciali relativamente alla ammessione degli impiegati, all'ordine delle carte, al servizio interno ed alla rispettiva amministrazione dei fondi, nel qual regolamento si comprende ancora la Tariffa dei diritti da riscuotersi negli Archivii. E poichè la Commissione dei due Magistrati tener dovea presente la legge del 12 novembre 1818, molte cose ritrovansi per entro il progetto, che son conformi al sistema introdotto nei reali dominii continentali.

Tali sono presso a poco le attribuzioni e gli obblighi dei funzionarii e degli ufficiali che avran la direzione dell'Archivio generale e degli Archivi provinciali, e

identico è l'ordine e i principi del regolamento del servizio, siccome simile è la fonte onde trarre i fondi per la spesa necessaria.

Credeva la Commissione che fosse indispensabile la carica di Soprintendente generale di tutti gli Archivii, ed a risparmio di un vistoso soldo che dovrebbe assegnarglisi, proponea di affidarsene l'incumbenza ad un alto funzionario dell'ordine giudiziario e amministrativo riducendo così la carica meramente onorifica.

Si volle inoltre tralasciare la carica di Ispettore per compenetrarla in quella di Segretario e creare invece un visitatore. Intanto non avendone ricevuto espresso incarico, la Commissione non si stimò autorizzata a proporre una Scuola di Paleografia. Circa però gli Archivii dei Monasteri propose di prendersi notamento dei Diplomi e delle carte interessanti lo Stato, che fosservi conservate. Divise le carte in due epoche, antica cioè e moderna. Chiama epoca antica quella del passato fino al 31 agosto 1819 e moderna l'epoca da quella data in poi.

Quanto alla tariffa dei dritti da percepirsi stimò la Commessione miglior partito il seguir la pratica attuale di regolarsi secondo la maggiore o minore antichità delle scritture per la ragione che le difficoltà nello interpetrarle crescon sempre come cresce la vetustà. Secondo il progetto adunque vien riordinato in Palermo lo Archivio generale e si provvede alla istituzione degli Archivii provinciali. Dovrebbe per l'Archivio generale destinarsi un ampio locale dove raccorsi tutte le carte che attualmente trovansi separate e che si classificherebbero in Diplomatiche, giudiziarie ed amministrative. Il servizio verrebbe disimpegnato da un determinato numero d'impiegati che la Commessione stabilì e i di cui soldi fissò nel suo progetto. Io ho creduto dovere portare talune modificazioni nel progetto medesimo, le quali si possono minutamente rilevare da un contro progetto che ho fatto stendere e nel quale varie idee della Commessione vengono rettificate, talune sue disposizioni accomodate alle circostanze, ed altre riformate.

Le principali variazioni sono per esempio: che non si è ammessa la carica di Soprintendente generale degli Archivii; che sonosi semplificate le disposizioni relative agli Archivii provinciali, per le quali si prescrive di regolarsi giusta l'amministrazione civile, e dover essere uniformi i medesimi a quelli delle provincie continentali. Circa la distribuzione e conservazione delle carte, oltre quelle indicate dalla Commessione si è detto doversi comprendere le carte dei Tribunali e di qualsiasi autorità che oltrepassino gli anni 10; e quando vi sarà l'opportuno locale le carte ancora dell'Archivio antico della Luogotenenza e le altre dei Ripartimenti della Luogotenenza che sorpassino il decennio.

Quanto agli impiegati nello Archivio generale, conservando le proposte della Commessione con qualche lieve alterazione nei soldi dei posti inferiori; si è aggiunta la piazza di Professore di Paleografia con soldo fisso dovendo scegliersi a concorso, con quattro alunni distinti anche con soldo fisso.

Si dispone nel progetto riformato che nei posti attualmente vuoti nell'Archivio generale sian da proporsi coloro che stan servendo: ma stabilita che sarà la pianta, verificandosi vacanze di ufficiali, dovran le piazze provvedersi a concorso, con tra-

scegliersi in parità di merito coloro che prestan servizio. Non di meno in ogni tre vacanze d'ufiziali di seconda classe si propone che il più antico degli alunni distinti ascenderà senza bisogno di concorso. Tutti gl'impiegati dello Archivio saranno nominati dal re sulla proposizione di S.E. il Ministro dell'Interno tranne gli alunni con gratificazione che verranno scelti dal Ministro.

Se mai avvenisse che a taluno degli impiegati attuali si assegnasse per effetto del novello organico un soldo minore di quello che gode, conserverà la differenza finchè arrivi a posti maggiori.

Gl'impiegati presenti ascenderanno bensì ad antichità nell'organico imminente; ed ugualmente si stabilisce il modo come farsi l'esame del Professore di Paleografia e degli alunni distinti. E poichè parlai delle lievi alterazioni portate in taluni soldi dei posti inferiori, mentre per li superiori si adottano le proposte della Commissione io debbo osservare che pel soldo dell'Archivario generale, cui la Commessione diè il titolo di Direttore e per cui fissò l'annuo soldo di ducati 1050 a di più del soldo che don Pietro di Maio attuale Archivario percepisce, mi sono uniformato al voto della Commissione per li seguenti due motivi:

1. perchè riunendosi tutti gli Archivii in uno crescono gradatamente le cure, gli obblighi e le fatiche dell'Archivario generale e trovo ben fatto che gli si dia una modesta retribuzione aumentandogli di ducati 150 annui il soldo; a che gli si accordi in pari tempo il più decoroso titolo di Direttore, tanto più che non dovendo sussistere la carica di Soprintendente è ben giusto che il Capo di un grande e generale Archivio fosse distinto col titolo divisato;

2. perchè quando nel 1824 da S.M. si elesse don Pietro di Maio Archivario generale della Sicilia lo fu « a condizione espressa di non dovere il di lui padre don Ignazio dal giorno della elezione in poi più percepire, come egli stesso intuitivamente a ciò vi ha rinunziato somma alcuna per causa delle onze 423 annuali che gli appartengono giusta la liquidazione fatta dalla Conservatoria generale per compenso dell'officio di Maestro Notaro della Regia Cancelleria di Sicilia abolita, di cui era possessore per compra fattane ».

Ciò dimostra di avere ottenuto l'impiego di Archivario generale in compenso della prestazione che godeva il padre sullo Stato; val quanto a dire per causa onerosa; il che giustifica doppiamente l'aumento proposto dalla Commessione. La Commessione istessa propose di riunire nell'Archivio generale le carte della cosiddetta Conservatoria dei registri.

È però da sapere che questa è un'officina con ufiziali propri pagati dal Tesoro.

La Commessione pensava ancora di aggiungere alla dotazione dell'Archivio generale l'altra dotazione della Conservatoria dei registri. Io mentre ho adottato la riunione delle carte, non mi sono uniformato alla riunione delle dotazioni: non volendo per quest'ultima parte entrare nel lungo esame delle conseguenze che con simile spediente potrebbe far nascere.

E a questo proposito citerò il passo di un recente rapporto dell'Archivario generale il quale sull'enunciato particolare così si esprime:

« Quanto alla Conservatoria di registri stimo altresì non essere più luogo ad occuparsene a causa che allora si compose nel progetto organico quando si suppose che questo uficio dovea aggregarsi all'Archivio generale. Ma oggi altre determinazioni di S.M. mostrano che sia suo alto volere, che ciò non avvenisse e si è prova l'aver di recente provveduto agli ascensi in detta Conservatoria ».

L'ho voluto trascrivere perchè l'E.V. desse a quest'osservazione quel peso che merita e per potere anche in ogni evento disporre quel che fosse convenevole; prevenuta, com'è ora l'E.V. della cosa.

I fondi invariabili, quelli cioè che provengono dal Tesoro io li ho fatti figurare nel progetto riformato giusta la cifra dello Stato discusso della Finanza cioè:

Per soldi dell'Archivario e degli impiegati	ducati 3114
Per ispese d'ufficio	» 88
	ducati 3402

Vi ho aggiunto però quei ducati 420 che il Tesoro istesso paga attualmente al marchese della Torretta creato impiegato dell'Archivio generale da S.M. il re N.S. in luglio 1840, come appare dal real rescritto del 10 del detto mese dato in Palermo con cui la M.S. ordinò « che il marchese di Torretta sia destinato da questo momento ad occupare un posto in questo Archivio generale e preliminarmente alla organizzazione del medesimo, col soldo annuale di ducati 420, da prelevarsi o dagli avanzi che presenta l'articolo ammesso nello Stato discusso pel detto Archivio o dagli avanzi presuntivi del Fondo comune delle Provincie, o in difetto dai fondi della General Tesoreria ».

E poichè avanzi non ne presentavano nè la dote attuale dello Archivio, nè il fondo Comune: così l'assegnamento è andato a carico del Tesoro.

Ciò per altro non sarebbe che un tanto preso nelle ricadenze incamerate dei soldi degli impiegati dell'Archivio che più non esistono. Mi sono finora occupato dell'organico dell'Archivio generale; e acciò possa avviarsi e l'E.V. rimaner pienamente soddisfatta, mi fo un dovere di porgerle non solo il progetto riformato secondo le mie idee di sopra annunziate, ma ben anche il progetto avanzato dalla Commessione, collo analogo regolamento, ed il discorso preliminare che lo accompagna. Mi riserbo in appresso e quando sarà definito l'organico medesimo di trattener la E.V. sul proposito del personale.

Debbo ancora prevenire l'E.V. che fu non guari presentata al Governo riserbatamente una memoria nella quale l'autore fa varie insinuazioni sulla riunione dei piccoli archivi, sul rimettere la dote del Grande Archivio sullo antico piede; sull'equa ripartizione della fatiga tra gl'impiegati dell'Archivio, sul conto che vorrebbe si rendesse tanto del fondo delle spese dell'ufficio, quanto del cumulo chiamato Baciletta delle esemplazioni; fermandosi nell'idea di crearsi un fiscale Ispettore, che sindacasse l'andamento del servizio. Io stimo proprio di trasmettere la enunciata memoria in originale all'E.V. perchè colla sua saggezza si serva usarne come convenga.

Abbenchè trattare si dovesse del personale allorquando sarà sanzionato l'organico, pur nondimeno io non posso lasciare inosservata l'odierna condizione veramente deplorabile di una classe d'impiegati nell'Archivio generale, nè tacere dell'ansietà di tutti coloro che vi si trovano addetti.

Ho accennato che la dote ascendeva in principio a ducati 5364 annui. Or come di tempo in tempo son mancati gl'impiegati con soldo e parecchi ne furon mietuti dal micidiale flagello del 1837, il Tesoro ne ha di mano in mano, come dirsi, incamerato gli assegnamenti, quasicchè non dovessero più rimpiazzarsi e per siffatta guisa la dote è stata ridotta nell'ultimo stato discusso a ducati 3114 in causa di soldi.

L'Archivio non v'ha dubbio è servito, ma conviene notare il modo com'è servito.

Una schiera di allievi di antica data, una volta giovani, adesso invecchiati, rifiniti dal lungo attendere, tormentati dal bisogno si prestano con fatica e a malincuore a covrir le piazze lucrative dei trapassati senza un compenso che dir si possa equitativo.

Dopo il colera il vuoto fatto nelle file degli ufiziali indusse l'animo benigno di S.M. ad accordare agl'impiegati dell'Archivio una terza parte dei soldi ricaduti a vantaggio del Tesoro; ma questo beneficio venne dimezzato ben presto durante il Governo del Luogotenente sig. Duca di Laurenzana e fu ridotta ad una terza parte delle ricadenze la primiera gratificazione.

Anelando i vecchi alunni e gli antichi ufiziali la novella organizzazione; ma non è da dissimulare che la realizzazione del progetto è poggiata sopra l'aumento d'introito proveniente da tariffa dei dritti da percepirsi dietro la concentrazione delle carte.

Però questa concentrazione dee farsi in un vasto locale: il locale dee rendersi adatto, le carte debbon trasportarvisi e trasportate coordinarsi. E il rinvenire il locale, costruire gli armadi, far le spese di trasporto e infine la coordinazione, non son cose di lieve momento o spesa e qual tempo assorbiscono V.E. colla sua penetrazione potrà facilmente giudicarlo.

A far cessare i giusti clamori di tanti bisognosi io prego V.E. ad aver la bontà di interessarsi alla loro sorte e d'accordar loro l'alta sua protezione, passando i valevoli suoi ufficii al Ministero delle Finanze onde ripristinarsi provvisoriamente l'antica dote di ducati 5364, e ciò fino a quando concentrate nel Grande Archivio le scritture tutte oltre il decennio delle varie pubbliche amministrazione, sia l'archivio istesso posto in istato di ritrarre dagl'introiti della tariffa, quel sussidio che adesso si dimanda alle Finanze.

Qualora ottengasi questa temporanea agevolazione potrebbe farsi un piano nominativo provvisorio onde compensare senz'altro indugio i servizii che da tanto tempo si prestano allo Archivio o gratuitamente o con iscarsa merce, salvo a formare un piano definitivo del personale allorchè sarà il caso di mettere in esecuzione il piano organico.

Il Comandante Generale delle Armi
Luogotenente Generale
Duca di S. Pietro

A S. Ecc.a il sig. Cav. Gran Croce
don Nicola Santangelo,
Ministro Segretario di Stato per gli
Affari Interni Napoli

16.

1842, giugno 30.

Il Presidente della Consulta generale del Regno delle due Sicilie invia al re, tramite il Ministro degli Interni, il parere della Consulta de' reali dominii al di là del Faro sul progetto di decreto per la riorganizzazione degli Archivi siciliani.

ASPa: *Ministero* cit., busta 313, fascicolo 4, pagina 3.

Napoli il dì 30 giugno 1842

Presidenza della Consulta
generale del Regno delle due Sicilie
n. 3305

Sire,

il parere che ho l'onore di rassegnare alla M.V. in esecuzione del sovrano rescritto del dì 21 agosto 1841 è stato profferito dalla Consulta dei Reali Dominii oltre il Faro.

Esso riguarda il seguente oggetto: Riorganizzazione dell'Archivio generale in Palermo.

Si restituiscono le carte.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente della Consulta Generale
Principe di Campofranco

A S.R.M. per lo Ministero
e R. Segreteria di Stato
degli Affari interni.

17.

1842, giugno 30.

La Consulta dei reali dominii al di là del Faro esprime il proprio parere sui progetti di decreto per la riorganizzazione degli Archivi siciliani redatti dalla Commissione Mancuso-Tumminelli e dalla Luogotenenza generale.

ASPa: *Ministero* cit., busta 313, fascicolo 4, pagine 4 ss.

Napoli il dì 30 giugno 1842

Consulta dei reali dominii
al di là del Faro
n. 2744

Sessione del 25 giugno 1842

Relatore il Consultore Cassisi

Con regal dispaccio degli 11 febbraio 1814 fu istituito in Palermo un Archivio generale a fin di unire sotto la ispezione di un solo ufiziale tutti gli archivii della città

e furono a tal uficio nominati un Archivario generale e ventitrè impiegati con soldi che collettivamente sommarono ad onze 1788 annuali. Non perciò il regal dispaccio ebbe pronta e piena esecuzione, chè nel 1824 il Governo comandava si riunissero nell'Archivio generale quanti degli archivii potesse il locale contenere e degli altri si consegnassero le carte e le chiavi all'Archivario generale.

Nel 1827 fattosi accorto il Governo del bisogno di una legge che all'organizzazione dell'Archivio generale provvedesse, commise al cav. Cupani di redigerne il progetto; ma scusatosi questi e di poi il commendatore la Rovere, ne fu dato il carico al Presidente Mancuso ed all'avvocato generale Tumminelli. E fu ai medesimi ingiunto di tenersi alla legge organica degli Archivi di Napoli ed ai risparmi.

Quei due funzionari soddisfecero all'onorevole incarico presentando il progetto del decreto organico, del regolamento e della tariffa. Ma il Luogotenente pensava quei progetti si dovessero modificare e formò egli medesimo un progetto nel quale intende a suo senno aver rettificato talune proposizioni della Commessione, altre accomodate alle circostanze ed altre in meglio riformate.

I quali progetti furono per sovrano comando trasmessi alla Consulta per dare il suo avviso, sulle norme della legge organica degli Archivi de' 18 novembre 1818.

La Consulta con l'intervento di S.E. il Consigliere Ministro di Stato Presidente della Consulta generale, inteso il rapporto della Commessione degli Affari Interni e delle Finanze, esaminò lungamente i due progetti e nei singoli articoli e nel loro insieme raffrontandoli, e considerò le ragioni che a sostegno dei loro progetti gli autori vennero spiegando.

Indi occupossi del metodo che seguir si dovesse nella esposizione del lavoro e credette non potere meglio soddisfare alla brevità ed alla chiarezza che presentando in ricontro e come in un quadro i due progetti del decreto organico e le sue osservazioni.

Osservazioni della Consulta.

La Consulta avendo maturamente esaminato il progetto della Commessione istituita in Palermo e le modificazioni che il Luogotenente si è avvisato di fare, e tenendo presenti le Sovrane prescrizioni, onde venia ingiunto alla medesima di regolare il suo avviso secondo le norme della legge organica degli Archivi di Napoli del 18 novembre 1818, ha scorto il progetto della Commessione consuonare con le norme dettate dal Sovrano comando, più che nol facciano le modificazioni proposte dal Luogotenente. E la principal differenza sta in ciò che il Luogotenente ha creduto torre dal progetto la carica di Soprintendente generale degli Archivi che la Commissione avea proposto.

La Consulta suddetta considerava che avendo S.M. prescritto dover l'organico degli Archivi di Sicilia conformarsi a quello di Napoli, non era permesso dilungarsi da quel tipo senza provare che le particolari condizioni della Sicilia, o il bene stesso della istituzione quella differenza richiedessero.

E parea alla Consulta che istituendosi in Sicilia un nuovo ufficio il quale intendesse non solo a riunire e conservare nello stesso locale l'Archivio generale, non che tutti gli archivi pubblici che sono nella città e provincia di Palermo, ma portare bensì la vigilanza e le cure sugli archivi di tutti i monasteri, degli stabilimenti pubblici e delle provincie, il titolo di Soprintendente generale degli Archivii all'indole delle incumbenze più presso convenisse e meglio le accennasse che quello di Archivario generale che il Luogotenente designava col titolo di Direttore.

Per le ragioni medesime la Consulta considerava che il titolo ed il trattamento di Direttore scemano dignità all'ufficio che è nobilissimo di Soprintendente a tutti gli Archivi della Sicilia, di soprastare agli Intendenti ed a tutti i capi delle pubbliche amministrazioni e di corrispondere col Ministero. Se non che la Commessione di Palermo proponendo di darsi a solo titolo di onore la carica di Soprintendente generale ad un alto funzionario dell'ordine giudiziario e amministrativo, e il Luogotenente levandola affatto dell'organico avessero entrambi ritenuto.

Ma se la Consulta non accordava al parere del Luogotenente neanco facea plauso a quello della Commessione.

Perchè ha provato la esperienza che mal si può attendere a due ufizi nel tempo medesimo, e spesso si trascura quello che anzichè utile è cagione di fastidi.

Ora non è chi ignori quanto sia difficile il bene ordinare un Grande Archivio, e come a vincerne le difficoltà siano duopo a chi soprintende, non che vasta dottrina in antiquaria e diplomatica, una costante volontà, assiduità di studio e caldo amor di gloria.

Onde pensava la Consulta potersi meglio conseguire il duplice scopo dell'utile della istituzione e della economia, aggiungendo alla carica di Soprintendente le funzioni e i doveri di Direttore ed assegnando a quella tal soldo che alla dignità ed alla importanza dell'ufficio rispondesse.

Ed era conforto alla Consulta lo esempio del Grande Archivio di Napoli ove col decreto del 16 dicembre 1826 la carica di Direttore creata col decreto del 12 novembre 1818 fu a quella del Soprintendente unita.

E credea la Consulta disdire all'Archivio di Palermo la denominazione di Generale non contenendo esso le carte delle Provincie e degli stabilimenti pubblici, bensì convenirgli quello di Grande Archivio se si considera al numero ed alla importanza degli archivi che esso raguna.

La Commessione di Palermo sottometteva gli Archivii e gli impiegati alla sola dipendenza del Luogotenente Generale e dava a questo facoltà di proporre al re la nominazione degli impiegati e di eligere egli medesimo quelli che al basso servizio sono addetti.

Però il Luogotenente le anzidette facoltà repudiando, proponeva si dessero al Ministero dell'Interno e ne' casi stessi di urgenza pensava le carte originali non si estraessero dal Grande Archivio senza il permesso del Ministro dell'Interno.

La Consulta considerando che non v'ha responsabilità, ov'è difetto assoluto di poteri, credeva più utile che alla dipendenza del Luogotenente, non men che a quella del Ministro dell'Interno gli Archivii e gl'impiegati si sottoponessero.

Accordava la Commessione di Palermo ed il Luogotenente nel pensiero di partirsi le carte del Grande Archivio in due epoche terminando l'antica il 31 agosto 1819 e cominciando l'altra al 1 settembre e movevansi a questa maniera di partizione dal considerare che le novelle istituzioni in Sicilia non furono prima di quei dì mandate ad effetto.

Se non che la Commessione avvisava allogarsi la disposizione nel regolamento, ed il Luogotenente nel decreto.

Ma la Consulta non poteva obliare che le nuove leggi sulla Amministrazione civile, sul Contenzioso amministrativo, sulla navigazione, sul sistema monetario, e sopra non pochi altri oggetti di amministrazione pubblica furono emanate ed eseguite innanti a quell'epoca o con lungo intervallo succedettero le leggi sulla Amministrazione finanziaria, sulle Dogane e sul contenzioso dei Dazi indiretti.

Pareva quindi alla Consulta convenire più alla verità della Istoria la partizione statuita col decreto dei 12 novembre 1818 l'epoca cioè degli 8 dicembre 1816 quando dal re Ferdinando fu sancita la nuova legge fondamentale del Regno delle Due Sicilie.

Ma non credea la Consulta essere alcun pro alla istituzione questa distinzione di epoche; dipartite le carte in tre classi per la materia, la distinzione della materia nulla aggiungere all'ordine dello Archivio, o al facile rinvenimento delle medesime anzi interrompersi la serie non potendo segnarsi un punto preciso di transizione tra le antiche e le nuove istituzioni. Ed ammaestrata dalla esperienza del Grande Archivio di Napoli, ove la partizione delle epoche, comechè dalla legge comandata non fu mai, avvisava sbandirla dal progetto.

La Commessione di Palermo aveva omesso di proporre e noverare tra gl'impiegati del Grande Archivio un Professore di Paleografia, non che l'avesse obliato, ma per peritanza non fosse abilitato a farlo.

Ma debbesi lode al Luogotenente di aver supplito al difetto non ignorando che le scritture antiche ove stanno i preziosi monumenti del dritto pubblico e delle regalie dei nostri re, sarebbero mute e quasi vano deposito se non si promovesse lo studio col desiderio di svolgerle, di leggerle, di decifrarle. E acconciamente il Luogotenente proponeva di nominarsi degli alunni ai quali si commettesse di classificare i diplomi e le carte antiche e di formarne un catalogo per pubblicarsi con le stampe.

Questo lavoro che il decreto del 12 novembre avea ordinato di farsi nel Grande Archivio di Napoli potrebbe intendere a discoprire preziosi documenti che forse sfuggirono alle diligenze degli storici e che illustrar potrebbero la nostra storia.

E qui non par inopportuno alla Consulta di aggiungere che la organizzazione di un Grande Archivio sarebbe un compiuto benefizio alla Sicilia, se venisse accompagnata dalla nomina di un regio Istoriografo.

Chè in fin de' tempi antichi ne sono stati in Sicilia e suonano chiarissimi i nomi di Antonio Amico, di Rocco Pirri, di Vito Amico, di Arcangelo Leanti, di Giovanni Evangelista De Blasi, di Rosario Gregorio e di Domenico Scinà.

La Commessione ed il Luogotenente consultando più che il bisogno del Grande Archivio l'economia, proposero che ogni ufficio avesse un capo, due uffiziali di

I classe ed altrettanti di II se non che la Commessione avvisava doversi aggiungere ad ogni ufficio tre alunni con gratificazione, ed alcuni altri senza; ed il Luogotenente due soprannumeri con gratificazione e l'uno e l'altra volevano che le future nuove provviste si avessero di necessità a fare per concorso.

Però la Consulta prendendo argomento della istituzione degli alunni storico-diplomatici, che il Luogotenente proponeva, avvisava potersi trarre da essi maggiore utilità che non è a sperare dagli Alunni o Soprannumeri degli Uficii, se oltre al carico di classificare diplomi e le carte antiche si addicessero ai lavori giornalieri de' tre Uficii.

E la Consulta stessa teneva fermamente che dando agli alunni il diritto di ascendere gradatamente ai posti vacanti di Ufiziali, aversi potrebbero ottimi impiegati, perchè alle conoscenze dell'istoria, delle lettere italiane e delle lingue greca e latina, di che dovranno dar pruova nel concorso, giungeranno la pratica e lo studio in sugli antichi monumenti storici.

E il dar loro questo diritto è debito di giustizia per rimeritarli de' servizi che avranno renduti senza soldo, e sarà incentivo e fomite a' giovani studiosi percorrere il nobile aringo.

L'alunnato sarà dunque a senno della Consulta il solo grado che non è permesso ottenere senza concorso e dall'alunnato usciranno gli Ufiziali che per la seconda passando alla prima classe saranno promossi ai posti di Capi d'Uffizio e di Segretario.

Questo metodo è stato cagione che nel Grande Archivio di Napoli sia cresciuta copia di valenti Ufiziali e la Consulta ha certezza che gli stessi risultamenti frutterà in Sicilia, ove lo studio dell'Istoria e della diplomatica è in onore, e non pochi giovani sono saliti a gran rinomanza.

Il luogotenente avvisò doversi torre dal progetto quella parte, ove la Commissione della formazione degli Archivi Provinciali tenne ragionamento e proponeva si scrivesse nel decreto che dovendo quegli archivi essere al tutto uniformi a quelli di Napoli, non era luogo a dettar per essi alcuna regola speciale. Ma la Consulta considerava che volendosi istituire in Sicilia un Grande Archivio centrale ed un Archivio in ciascuna Provincia, è mestieri che il decreto contenesse un compiuto sistema di organizzazione essendo l'opera men che perfetta se mancasse del provvedere alla parte importante degli Archivii Provinciali, riferendosi, senza accennarle, a disposizioni che sono o esser possono ignorate in Sicilia. La Consulta pensava quindi essersi bene apposta la Commissione di Palermo dettando nel progetto le regole di base intorno agli Archivii Provinciali, secondo che avea fatto il decreto del 12 novembre e credea non dover tacere che la Commissione portando nel suo travaglio que' risparmi che potè maggiori avea proposto in ciascun archivio un alunnato di due individui quasi avesse preveduto che nel 1839 un regal decreto (6 agosto) fosse per ordinarlo negli Archivii Provinciali di Napoli.

Però la Consulta non sapea far plauso all'art. 5 del progetto che volea si affidassero gli Archivii ai Segretari generali delle Intendenze, facendo loro abilità di mettersi

in relazione col Soprintendente Generale per organo del Ministero, acciocchè procedessero con uniformità di sistema e formassero quasi unico corpo.

La Consulta rifletteva che dando questa facoltà ai Segretari generali, turbar si potrebbero i rapporti di dipendenza ne' quali la legge gli ha collocati verso gl'Intendenti.

La legge del 12 dicembre 1816 che ordinò di farsi un Archivio provinciale nelle dipendenze delle Segreterie di ciascuna Intendenza statuì che i Segretari generali fossero sotto gli ordini immediati dell'Intendente, i Capi e i Direttori dell'Archivio e ne avessero la polizia.

E il decreto del 12 novembre serbò il principio medesimo, dando agli Intendenti la immediata ispezione sugli Archivi provinciali, e commettendo ai Segretari generali di dirigere il servizio e di tenere l'ordine e la disciplina.

Fa quindi meraviglia come la Commessione adottando pur essa l'art. 41 di quel decreto avesse dettato quelle variazioni che con quello articolo è in aperto disaccordo ed avesse proposto all'art. 33, che le carte originali non si potessero estrarre dallo Archivio Provinciale, senza l'ordine scritto e motivato del Segretario generale, dilungandosi dall'art. 45 dello anzidetto decreto, che solo agl'Intendenti faceva abilità di ordinarlo.

Se non che parea alla Consulta che negata al Soprintendente Generale la facoltà di permettere la uscita delle carte originali del Grande Archivio non fosse dicevole e la sicurtà degli Archivii provinciali non comportasse di concedersi agli Intendenti.

Convengono la Commessione e il Luogotenente doversi al Grande Archivio riunire l'archivio così detto della Conservatoria dei Registri; però il Luogotenente dissente che al fondo del Grande Archivio si aggregasse quello della Conservatoria, e non per altra ragione, che per avere S.M. non ha guari provveduto agli ascensi di quella ufficina.

Ma se da ciò potesse trarsi alcuna induzione, ella sarebbe, che la unione non dovesse operarsi, non mai che fatta la unione, i fondi rimanessero distinti e divisi.

Perchè se cessata la Conservadoria gl'impiegati della stessa saranno passati nel Grande Archivio un fondo comune dovrà soddisfare a' loro soldi, come a quelli degli altri impiegati, co' quali faranno comunanza.

Ma del doversi unire al Grande Archivio le carte di tutti gli Archivii pubblici di Palermo, non è più permesso dubitarne dopo le reiterate sovrane sollecitazioni e tirare argomento di esclusione delle carte della Conservatoria, dai già venuti ascensi di quegl'impiegati, parea alla Consulta che nol consenta la ragione.

Dall'altra parte la Consulta considerava che al sostentamento degli impiegati ed alle spese di ufficio non bastando la dotazione già assegnata nello stato discusso della Sicilia per l'attuale Archivio generale, è necessità che sofferisca la dote che di presente paga il Tesoro alla Conservatoria dei Registri.

Il Luogotenente generale rimpiangendo la misera condizione degli attuali impiegati dello Archivio generale causata dall'essere l'antica dote che era di ducati 3114; pregava istantemente che l'antica dote fosse assegnata al novello Grande Archivio

insino a quando sarà compiuta la riunione di tutte le carte per potersi cavare dalla tariffa quel sussidio che si cerca dalle finanze.

E la Consulta riconoscendo bene la giustizia delle istanze del Luogotenente (non essendo la riduzione per altra cagione avvenuta che perchè trapassati non pochi degli impiegati il Tesoro s'incamerò i loro soldi quasi che non dovessero più rimpiazzarsi) traeva da ciò nuovo argomento dell'esser necessaria e conveniente la proposta aggregazione del fondo della Conservatoria ai fondi del Grande Archivio.

La Commessione di Palermo ed il Luogotenente riconobbero la necessità di un Cassiere tra gl'impiegati del Grande Archivio ma ne limitarono l'ufficio alla riscossione dei diritti che pagano i particolari ed assegnando al Cassiere l'un per cento per ragione di esazione, lo sottoposero alla cauzione di ducati 60, obbligandolo a versare in ogni mese nel banco pubblico li due terzi dei diritti riscossi. Ma era d'avvertire che della riscossione di questi diritti non partecipando il Tesoro, l'Archivio ha duopo d'una cassa propria nella quale si versino i fondi destinati al suo mantenimento e dal quale si tirino giornalmente le spese occorrenti e bisognevoli. Laonde credea la Consulta doversi adottare per la Sicilia il metodo stesso che il decreto del 12 novembre statuì pel Grande Archivio di Napoli; se non che la cauzione di mille ducati e il soprassoldo di ducati 240 in esso stabiliti pel Cassiere di Napoli si abbia a ridurre nella proporzione dei fondi che saranno assegnati al Grande Archivio di Sicilia e de' quali la Consulta non conosce le cifre.

Ben è vero che differenze altre s'incontrano qua e là ne' due progetti ma son di breve momento e non molte e la più parte procedono dalla diversità delle sentenze che abbiamo discorso. Il perchè parea alla Consulta per amor di brevità non dover fermarsi a tutti i particolari. Però facendo più che fosse suo debito applicò l'animo a distendere un progetto nel quale quasi nulla o poco aggiungendo del proprio, ingegnossi di serbare le disposizioni che erano d'accordo e nelle quali pur essa conveniva e le discordi regolare secondo suo giudizio, tenacemente seguitando il decreto del 12 novembre 1818, semprechè i rispetti di economia e le particolari condizioni della Sicilia non lo vietassero.

E col decreto organico consuonar dovendo il regolamento la Consulta pure applicossi a presentarne il progetto dai principii medesimi movendo e la stessa norma seguitando.

18.

1842, agosto 20.

Il re Ferdinando II dispone che il progetto di decreto organico per la riorganizzazione degli Archivi siciliani compilato dalla Consulta sia sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri.

ASPa: *Ministero* cit., busta 313, fascicolo 6, pagina 2.

Segreteria particolare
di S.M. (D.G.)

Protocollo di 2a classe
di 15 espedienti

Risoluzioni prese da S. Maestà il re nostro signore nel Consiglio ordinario di Stato de' 27 agosto 1842 nel protocollo del Ministero degli Affari Interni

In Capodimonte

I - Sua Maestà vuole che si esamini in Consiglio dei Ministri.

Leopoldo Corsi

19.

1843.

Il Consiglio dei Ministri presenta al re per l'approvazione il progetto definitivo di decreto organico e di regolamento per l'organizzazione degli Archivi di Sicilia predisposto dal Ministro degli Interni, sentito il parere della Consulta.

ASPa: *Ministero* cit., busta 313, fascicolo 6, pagine 3 ss.

Ministero e Real Segreteria di
Stato degli Affari Interni

Sire,

Vostra Maestà con sovrana risoluzione del 27 agosto 1842 (protocollo 2a classe n. 1) sul rapporto contenente l'avviso della Consulta del Regno intorno alla organizzazione della Soprintendenza generale e degli Archivi provinciali ne' dominii oltre il Faro, si degnava ordinare che venisse esaminato dal Consiglio dei Ministri circa l'organico e la spesa di esso.

Avevo io l'onore di rassegnarle in quel rapporto quanto segue:

Rassegno a V.M. il parere della Consulta dei Reali Dominii oltre il Faro sulla organizzazione del Grande Archivio in Palermo e degli Archivii Provinciali nelle Intendenze di Sicilia.

Richiamava le particolari cure di V.M. la conservazione delle carte destinate al pubblico uso ed alla storia patria, di che è ricca quella diplomatica, nonchè l'assicurazione di quelle risguardanti gl'interessi de' privati. E però dal momento che piaceva a V.M. di far rientrare nel R. Ministero e Segreteria di Stato degli Affari In-

terni l'amministrazione di quei Reali Dominii, non si tralasciava di rivolgere l'attenzione a cotale interessante ramo del servizio, incaricando quella Luogotenenza generale, perchè, tenuta presente la legge de' 12 novembre 1818 e regolamento annesso sugli Archivii, non che quanto trovasi disposto nella legge del 12 dicembre 1816 per gli Archivi provinciali, avesse disteso un progetto di legge col quale venisse adottata una norma costante per raccogliere e classificare si in Palermo che nelle Provincie le carte che interessano lo Stato ed i privati, adattandolo alle circostanze particolari di quei Reali Dominii.

Esisteva, come esiste attualmente in Palermo, un Archivio generale destinato a raccogliere le carte delle Amministrazioni di quella città.

Con sovrano reale dispaccio degli 11 febbraio 1814 veniva esso stabilito sotto la ispezione di un solo ufiziale. Ma questa istituzione non soddisfaceva interamente allo scopo tra perchè limitata alla sola Palermo, e tra perchè parecchi degli Archivi delle Amministrazioni non ne facevano parte o per mancanza di edifizio adatto a contenerne le carte, o per difetto di adempimento nel consegnargli le chiavi degli Archivi particolari all'Archivio generale.

Soccorrevasi a questo difetto nel 1824 con disposizione governativa che ingiungeva e di approntarsi subito un edifizio capace di questa riunione e di obbligarsi le amministrazioni a dar le chiavi de' loro particolari archivi allo Ufiziale dell'Archivio generale.

Ma queste disposizioni rimaste ineseguite fecesi accorto fin dal 1827 il Governo non potersi altrimenti ovviare al male che con la pubblicazione di una legge generale che a tutto provvedesse.

L'incarico di prepararne il lavoro veniva sulle prime affidato al cav. Cupani e sulle di lui scuse al Direttore La Rovere. E quest'ultimo non avendo potuto mandarlo ad effetto si destinavano all'uopo il Presidente Mancuso e l'avvocato Tumminelli.

Or questi due funzionari soddisfacendovi, distendevano il progetto di legge e del Regolamento con le tariffe.

Erano a tal punto portate le cose quando la Luogotenenza generale veniva sollecitata di occuparsi di questo lavoro, e la stessa esaminato quanto dalla Commessione si era preparato e tenendo presente il progetto dalla medesima elaborato, un secondo ne inoltrava rettificando parecchie cose che a suo senso meritavano modificazioni in quello della Commissione suddetta. Trasmesso così alla Consulta il doppio progetto della Commissione e del Luogotenente generale la medesima ha istituito un esame di confronto tra due, e ricavando da entrambi quanto ha creduto di rinvenirvi il più adatto allo scopo, non che aggiungendovi talune altre disposizioni che la istituzione novella esigeva e che erano conformi a far che la legge, corrispondesse, giusta i sovrani ordini a quella in vigore pe' dominii di Napoli, ha umiliato a V.M. un terzo progetto di legge coi corrispondenti regolamenti e tariffe.

Rifiutandosi la sposizione di un semplice rapporto alla discussione di tutti i particolari di ciascun articolo di questo terzo progetto, io mi limito a far menzione a V.M. delle cose principali.

La Consulta ha creduto innanzi tutto dichiarare che essa rinveniva più consono alle sovrane prescrizioni ed alle norme consegnate nella legge 12 novembre 1818 per Napoli il progetto della Commessione anzicchè quello del Luogotenente generale.

Intorno all'ufiziale da preporsi alla Soprintendenza di tutti gli Archivi di quei R.i Dominii sembrava alla Consulta che non corrispondesse allo scopo la soppressione della carica di Soprintendente generale come lo è in Napoli e la sostituzione di quella di Direttore proposta dal Luogotenente generale. Ma dall'altro lato neppure conveniva con la Commissione perchè la carica di Soprintendente generale venisse affidata ad un funzionario dell'ordine amministrativo o giudiziario che d'altronde godesse soldo, poichè la difficoltà di ben riordinare questo servizio e di dirigerlo esigeva tutte le cure di un funzionario esclusivamente incaricato di esso.

Passava indi la medesima a far osservare mal convenirsi all'Archivio di Palermo la denominazione di Archivio generale, non essendo destinato a conservare tutte le carte dell'Isola meglio però quello come in Napoli di Grande Archivio.

Si pensava essa oltre a ciò che leggendosi nel progetto del Luogotenente generale non potersi estrar le carte da esso senza il permesso del Ministro degli Affari interni, meritasse per la Sicilia la modifica di potersi ciò fare anche col permesso del Luogotenente generale molti casi di urgenza potendosi dare urgentissima dimanda da non permettere di attendersi gli ordini da Napoli.

Sulla distinzione poi delle epoche con che classificarsi le carte del Grande Archivio, essa si pensava che le due in che partivanle la Commessione e il Luogotenente generale cioè per le antiche fino ai 31 agosto 1819 e per le altre da questa epoca in poi non fosse adatta, si meglio convenire quella del 1816 come nella legge per Napoli erasi prescritto.

Faceva essa plauso alle vedute del Luogotenente generale per la istituzione di una cattedra di Paleografia e degli alunni diplomatici; senonchè la medesima credeva potersi trarre dai medesimi il doppio servizio ed incaricandosi della classificazione delle carte e diplomi ed addicendoli ai lavori giornalieri degli ufizi della Soprintendenza generale dando loro il diritto di ascendere gradatamente ai posti vacanti, non altrimenti che si pratica in Napoli, dove il successo ha pienamente giustificata la misura.

La Consulta credeva che la legge novella non altrimenti che quella del 12 novembre 1818 per Napoli si dovesse occupare anche degli Archivi provinciali e non rimettersi alla stessa per i medesimi.

Da ultimo trovava la Consulta non consono ai principi dell'Amministrazione la segregazione proposta dal Luogotenente generale dei fondi dell'archivio della Conservatoria, mentre se ne aggregavano al Grande Archivio le carte.

Sono queste le principali osservazioni fatte dalla Consulta ai due progetti ed i motivi che giustificano quello che la stessa le ha umiliato ».

Indi a tutto ciò prego V.M. a volermi comunicare gli ordini suoi. Se non che io proporrei a V.M. che al Segretario della Soprintendenza generale venissero affidate pure le funzioni di Direttore del Grande Archivio di Palermo, come a colui che da

tanti anni vi ha prestato servizio e ne conosce colla qualità di Archivario generale tutti i particolari.

Or essendo stato portato all'esame del Consiglio dei Ministri l'affare il medesimo ha rinvenuto:

1. Essersi negli Stati discussi provinciali approvato a tutto il 1843, sovranamente riportato a carico di ciascuna provincia e cumulato poi l'intiero fondo in quello della Provincia di Palermo la somma di ducati 1344.63.

Più pagarsi attualmente dalla Tesoreria di Sicilia riportati all'art. 89 Stato discusso Generale delle Finanze per saldo all'Archivario generale e agli impiegati	ducati	3.114
Aversi dai diritti eventuali da esigersi secondo la tariffa approvata per esecuzione della legge 1818 sugli Archivi	»	300

Or la organizzazione secondo la proposizione della Consulta importare:

De' sei Archivi provinciali considerati tutti di 3a classe e non compreso Palermo che ha il Grande Archivio	ducati	4.896
Per la Soprintendenza ed Archivio generale in Palermo	»	7.540
Totale	ducati	12.436

cioè

1. Al Soprintendente Generale	ducati	1.500
2. Al Segretario	»	432
3. Capi d'Ufficio a ducati 396 cadauno	»	1.188
4. A sei ufficiali di 1a classe a ducati 216 per ognuno	»	1.296
5. A sei ufficiali di 2a classe a ducati 196 per ognuno	»	1.176
6. Gratificazioni a due alunni storico diplomatici	»	180
7. Professore di Paleografia	»	240
8. Custode	»	96
9. A quattro uscieri	»	384
10. Barandiere	»	90
11. Facchino	»	70
12. Gasti	»	286
13. Imprevedute compreso il supplemento di soldo agli attuali godenti	»	1.200
Totale	ducati	13.036

Di tal che i soli fondi della Provincia già approvati e che in atto si pagano ed i diritti di tariffa basterebbero alla spesa quando anche la Tesoreria non dovesse più i ducati 3114 che in atto sono a suo carico.

Il Consiglio dei Ministri avendo riesaminato l'affare ed avendo trovato altresì l'esistenza de' fondi necessari per lo stabilimento del Grande Archivio e degli Archivi Provinciali della Sicilia a norma della proposta, senza che la Finanza corrisponda nuove somme in esso, prega V.M. di approvare l'avviso della Consulta e la proposta del Ministro.

20.

1843, agosto 1.

Il re Ferdinando II approva il progetto di decreto organico e di regolamento per l'organizzazione degli Archivi siciliani predisposto dal Ministro degli Interni.

ASPa: *Ministero* cit., busta 313, fascicolo 6, pagina 11.

Real Segreteria particolare
di Sua Maestà (D.G.)

Organizzazione della Soprintendenza generale e degli Archivi provinciali nei Dominii oltre il Faro.

Risoluzioni prese da S.M. il re N.S. nel Consiglio ordinario di Stato del 1 agosto 1843 sul Protocollo del Ministero degli Affari Interni.
1 classe.

Sua Maestà l'approva, riserbandosi di dare le norme come debbono covrirsi i posti vacanti.

Leopoldo Corsi

21.

Progetto redatto dalla Commissione Mancuso-Tumminelli.

ASPa: *Ministero* cit., busta 313, fascicolo 3, pagine 15 ss.

Titolo I
Disposizioni generali.

Art. 1. L'istituzione dell'Archivio generale disposta in Palermo col reale dispaccio degli 11 febbraio 1814 è conservata secondo le norme, aggiunzioni e regolamenti del presente decreto.

Art. 2. Sarà destinato dal Governo un ampio locale pubblico che possa servire a contenere tutti i volumi e carte dell'Archivio generale e le officine corrispondenti per il travaglio degl'impiegati.

Art. 3. In ciaschedun capovalle è anche stabilito un archivio provinciale. Gli archivi dei Monasteri e dei pubblici stabilimenti restano conservati negli attuali rispettivi locali.

Art. 4. Vi sarà un Soprintendente generale degli Archivi suddetti sotto la dipendenza del Ministro Luogotenente generale in Sicilia il quale sarà scelto da S.M. tra i funzionari dell'ordine amministrativo o giudiziario che d'altronde gode soldo.

Art. 5. I funzionari ai quali saranno affidati gli Archivi provinciali sono i Segretari generali delle Intendenze. Essi si metteranno in relazione col Soprintendente generale per organo del Ministero per oggetto che tali stabilimenti procedano con uniformità di sistema e formino quasi unico corpo.

Titolo II
Attribuzioni del Soprintendente generale.

Art. 6. Il Soprintendente generale avrà l'ispezione generale su tutti gli Archivii e depositi delle carte pubbliche in Sicilia. Prenderà parte nell'amministrazione dei fondi secondo i regolamenti da stabilirsi.

Art. 7. Il medesimo sopravveglierà alla esatta esecuzione delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento annesso, alla formazione degli Archivi provinciali, ed alla riordinazione degli Archivi che contengono diplomi e carte interessanti lo Stato ancorchè fossero conservati negli Archivi particolari dei Monasteri e dei pubblici stabilimenti.

Art. 8. Piglierà distinto notamento di tali diplomi e carte suddette facendone tener registro in un volume a parte dell'Archivio generale.

Art. 9. Il Soprintendente corrisponderà cogl'Intendenti per le materie concernenti gli Archivi provinciali e specialmente per la riunione ne' medesimi di tutte le carte delle antiche giurisdizioni.

Art. 10. Dopochè il Soprintendente generale si sarà messo d'accordo co' capi delle diverse amministrazioni, sulla di lui proposizione il Ministro Segretario di Stato Luogotenente generale proporrà una norma del passaggio periodico delle carte dai Ministeri, dagli uffici amministrativi e giudiziari esistenti in Palermo nel Grande Archivio che non sono stati ancora passati e riuniti dopo la Ministeriale de' 13 novembre 1824.

Art. 11. Durante l'organizzazione degli Archivi provinciali, di semestre in semestre, previa la conoscenza del Governo, potrà mandare un visitatore per osser-

vare l'andamento del travaglio dei medesimi scegliendo a tale oggetto uno dei capi uffici o il Segretario che sarà alla sua immediazione.

TITOLO III
Del Grande Archivio.

Art. 12. Nello stesso oltre alle carte e volumi che attualmente vi si conservano si riuniranno ai termini della Ministeriale de' 13 novembre 1824 e giusta l'art. 10, li seguenti archivi aboliti cioè:

L'archivio della Conservadoria dei quattro registri.
L'archivio della cessata Corte Pretoriana.
L'archivio degli Avvocati fiscali della Gran Corte.
L'archivio del Luogotenente delle regie fiscalie.
Gli archivi delle tre abolite Percettorie.
Gli archivi dei cessati Gran Camerari.
L'archivio dell'Orfanotrofio militare.
L'archivio della rimanente Deputazione del Regno attinente alla contabilità.
L'archivio dell'ufficio dell'Almirante e quello del Vice-Almirante.
L'archivio dei Riveli dell'interritorio di Palermo.
L'archivio dei Riveli rusticani del 1811.
Il rimanente dell'archivio dell'ex-Conservatoria generale.
L'archivio della Tesoreria generale.
L'archivio dei Fondi lucrosi.
L'archivio dei Notari defunti ed il resto dei processi e delle carte delle antiche giurisdizioni non ancora raccolte e tutte quelle delle amministrazioni esistenti in Palermo e nella Valle di sua dipendenza. Riunirà inoltre tutte le altre carte indicate nel n. 10.

Art. 13. Le carte del Grande Archivio saranno divise nelle seguenti classi principali:

1. Diplomatiche.
2. Giudiziarie.
3. Amministrative.

Art. 14. Nella classe diplomatica si comprenderanno quelle dei Reali Ministeri, le attinenti alla storia ed al diritto pubblico della Sicilia anche per le materie ecclesiastiche e di regio patronato, quelle attinenti alla guerra, alla marina ed al commercio.

Art. 15. Nella classe giudiziaria tutti gli atti ed i processi delle antiche e moderne giurisdizioni.

Art. 16. Nella classe amministrativa tutte le carte tanto dell'amministrazione interna quanto della finanziaria.

Art. 17. Vi sarà un Direttore. L'attuale Archivario generale per questa prima volta assumerà le funzioni di Direttore. Le future elezioni sono riservate a Sua Maestà.

Art. 18. Il Direttore presederà nell'Archivio generale. Sorveglierà gl'impiegati, ne dirigerà il servizio, amministrerà i fondi che saranno stabiliti salvo ciò che si è detto nell'art. 6. Il medesimo avrà un Segretario da scegliere tra gli Ufficiali.

Art. 19. Ad ognuna delle tre classi summentovate che formerà un ufficio distinto, sarà addetto un Capo d'ufficio, due ufficiali di prima classe, due di seconda classe e tre alunni con gratificazione.

Art. 20. Il Segretario che è il superiore a tutti i mentovati ufficiali dopo il Direttore collaborerà con lo stesso; lo supplirà nei casi d'impedimento, di assenza o di morte; egli manterrà la corrispondenza, conserverà il Gran Suggello dell'Archivio; in caso d'impedimento, di assenza o di morte sarà supplito dal Capo del primo ufficio.

Art. 21. Al basso servizio dell'Archivio saranno addetti: un custode, un usciere, un barandiere, un facchino.

Art. 22. L'archivio generale sarà pubblico, ciascuno potrà osservarvi le carte che vi si conservano e chiederne copia dirigendosi al Direttore, o a chi ne farà le veci e pagandone i diritti che verranno indicati nella tariffa.

Art. 23. Le copie che abbisogneranno alle autorità sia giudiziarie sia amministrative sulla richiesta che ne faranno i pubblici ministeri e i capi delle amministrazioni al Direttore saranno da lui tramesse loro in una lettera di ufficio apponendo in margine di esse l'avvertenza che debbano servire unicamente pell'amministrazione o pel magistrato che l'ha richiesto e l'indicazione della data della richiesta fattane.

Art. 24. Le copie estratte dall'Archivio generale saranno considerate legali ove sieno sottoposti al registro nei casi richiesti dalla legge, firmate dal capo dell'ufficio che resta responsabile dell'autenticità, vistate dal Direttore, munite del sigillo dell'Archivio, portino in dorso descritti i diritti che tassa il Segretario ed il certificato del cassiere di essersi questi introitati.

Art. 25. Le carte originali non potranno estrarsi dall'Archivio, meno per casi urgenti e previo l'ordine del Ministro Segretario di Stato al Direttore il quale stabilirà il tempo che le carte possano rimanerne fuori.

I soli processi potranno essere trasmessi originalmente sulla richiesta del Ministero pubblico e degl'Intendenti.

Titolo IV
Archivi Provinciali delle Valli.

Art. 26. In conseguenza dell'art. 3 sarà provveduto dal Governo per mezzo degl'Intendenti delle Valli un locale, se fosse possibile il più vicino a quello delle Intendenze scelto tra gli edifizi pubblici, se ne esistessero, per la situazione dell'Archivio Provinciale.

Art. 27. Negli Archivi Provinciali dei capovalli dovranno raccogliersi e conservarsi, secondo l'ordine dei tempi e delle materie, le carte appartenenti alle antiche giurisdizioni ed amministrazioni comprese nella Valle e ridursi periodicamente le carte appartenenti alle novelle giurisdizioni ed amministrazioni in quel modo che sarà determinato dal Ministro Segretario di Stato in Palermo.

Art. 28. Tale carte saranno ripartite in due classi:
1. Giudiziaria.
2. Amministrativa.

Art. 29. Entro il primo semestre dalla installazione di ciascuno Archivio di Valle dovrà formarsi l'inventario di tutte le carte che vi saranno state depositate e questo verrà supplito di semestre in semestre per quelle che vi saranno successivamente ridotte. Di tale inventario l'una copia rimarrà in Archivio e l'altra si trasmetterà all'Archivio Generale.

Art. 30. Ogni Archivio di Valle avrà un Archivario, un Uffiziale di prima classe, due alunni, ed un servente del basso servizio.

Art. 31. L'ispezione immediata sugli Archivi delle Valli apparterrà agl'Intendenti. Il Segretario Generale dell'Intendenza ne dirigerà il servizio e vi manterrà l'ordine e la disciplina.

Art. 32. Tali Archivi saranno pubblici. Ciascuno potrà chiedere copia delle carte che vi si conservano, pagando i diritti stabiliti nella tariffa, dirigendone la dimanda al Segretario generale il quale ne farà la tassa a norma della tariffa sui documenti stessi che si estraggono. Niun documento estratto sarà riputato legale se non sia firmato dall'Archivario, convalidato dal visto del Segretario generale, e munito del Sigillo dopo che si sarà assicurato l'introito dei diritti.

Art. 33. Le carte originali non potranno estrarsi senza l'ordine scritto, e motivato del Segretario generale.

TITOLO V

Nomina degl'impiegati.

Art. 34. Gl'impiegati sì dell'Archivio generale che degli Archivi delle Valli saran nominati dalla M.S. sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato in Palermo, intesi per quelli del Grande Archivio il Soprintendente ed il Direttore e per gli Archivi provinciali il Sopraintendente e gl'Intendenti rispettivi della Valle.

Pel primo stabilimento verranno conservati gli attuali impiegati nell'Archivio generale, senza il bisogno dell'esame; saranno però allogati al posto conveniente, secondo la rispettiva abilità, non disgiunta dalla antichità del servizio, secondo la proposizione del Sopraintendente e del Direttore da rassegnarsi al Governo.

I nuovi impiegati però indistintamente saranno assoggettati allo sperimento dell'esame.

Art. 35. Gl'impiegati al basso servizio dell'Archivio generale e degli Archivi delle Valli, i primi sulla proposizione del Direttore ed i secondi dell'Intendente, verranno approvati dal Ministro Segretario di Stato in Palermo.

Art. 36. Nessuno potrà essere ammesso per alunno senza subire un esame. Gli alunni ammessi potranno concorrere agli impieghi vacanti d'uffiziali nel medesimo Archivio, ed in uguaglianza dei meriti saranno preferiti agli estranei. Gli aspiranti ammessi godranno le stesse preferenze nel medesimo corso.

Titolo VI

Dell'amministrazione de' fondi, dei soldi e delle spese per gli Archivi.

Art. 37. I fondi per i soldi e per tutte le altre spese abbisognevoli al mantenimento dell'Archivio generale si ricaveranno:

1. Dall'annuo assegnamento di onze 1596 sul Tesoro attualmente destinato nello Stato Discusso generale per l'esercizio 1836, composto dalle onze 1152, per l'Archivio istesso e dalle onze 444, destinate al mantenimento della Conservadoria di Registro che vi si riunisce.
2. Dalle onze 150 destinate attualmente per li gasti[a] dell'una e dell'altra i quali saranno accresciuti sul fondo dei proventi secondo il bisogno.
3. Del fondo dei proventi medesimi che si ricaveranno secondo la tariffa da stabilirsi.

Art. 38. Vi sarà un fondo anche per le spese imprevedute ed eventuali tanto per il Grande Archivio quanto per gli Archivi Provinciali da stabilirsi dal Governo, aumentabile sui risparmi di ogni anno.

Art. 39. Gli Archivi delle Valli saranno a carico dei fondi provinciali si per le spese di primo stabilimento che per il successivo mantenimento, dovendo servire anche suppletoriamente per fondo di tali spese i diritti che vi si riscuoteranno.

Art. 40. L'esazione dei diritti dell'Archivio generale sarà affidata ad uno degli impiegati dello stesso previa la cauzione di onze 60 e questi godrà l'uno per cento sull'esatto.

Art. 41. Negli Archivi delle Valli l'esazione verrà commessa ai Cassieri Provinciali che ne terranno un conto a parte e riterranno del pari l'uno per cento sull'esatto.

[a] Spese per acquisto di materiale di cancelleria.

Art. 42. Gl'impiegati dell'Archivio generale godranno i seguenti soldi pagabili mensilmente sul Regio Tesoro.

Direttore	onze 350
Segretario	» 144
Capi d'ufficio per ciascheduno	» 132
Ufficiali di I classe per uno	» 72
Ufficiali di II classe per uno	» 48
Alunni con gratificazione, per uno	» 30
Custode	» 32
Usciere	» 32
Barandiere	» 30
Facchino	» 24
	onze 894

Art. 43. Il Luogotenente generale stabilirà i soldi degli impiegati negli Archivi delle Valli, avuto riguardo alle particolari circostanze di essi.

22.

Progetto redatto dal Luogotenente generale.

ASPa: *Ministero* cit., busta 313, fascicolo 3, pagine 32 ss.

TITOLO I
Disposizioni generali.

Art. 1. L'istituzione dell'Archivio generale in Palermo, disposta col reale dispaccio degli 11 febbraio 1814 è conservata secondo le norme contenute nel presente decreto.

Art. 2. Sarà destinato un ampio locale pubblico, che possa servire a contenere tutti i volumi e carte dell'Archivio generale e le officine corrispondenti per il travaglio degl'impiegati.

Art. 3. In ciascun capoluogo di Provincia è anche stabilito un Archivio provinciale a norma di quanto è prescritto nelle leggi che regolano la civile amministrazione.
E siccome tali archivi debbono in tutto essere uniformi a quelli che sono per le Provincie di Napoli così nel presente decreto non evvi luogo a dettar per essi alcuna regola speciale.

Art. 4. Gli Archivi dei Monasteri e dei pubblici stabilimenti restano conservati negli attuali rispettivi locali, ma sarà fatto un notamento delle importanti carte che essi conservano a riguardo della storia e del pubblico diritto di Sicilia. Tali notamenti faranno parte delle carte dell'Archivio generale.

Titolo II
Carte che conservar si debbono nel Grande Archivio ed ordine con cui saranno distribuite.

Art. 5. Nel Grande Archivio oltre alle carte e volumi che attualmente vi si riuniranno li seguenti archivi aboliti, cioè:

L'archivio del Conservatorio dei quattro registri.
L'archivio della cessata Corte Pretoriana.
L'archivio degli Avvocati fiscali della Gran Corte.
L'archivio del Luogotenente delle Regie Fiscalie.
Gli archivi delle tre abolite Percettorie.
Gli archivi dei cessati Gran Camerari.
L'archivio dell'Orfanotrofio militare.
L'archivio della rimanente Deputazione del Regno attinente alla contabilità.
L'archivio dell'ufficio di Almirante e quello del Vice-Almirante.
L'archivio dei Riveli dell'interritorio di Palermo.
L'archivio dei Riveli rusticani del 1811 ed in generale tutti quei Riveli di tal natura ch'esistono nella Controlleria generale.
Il rimanente dell'Archivio dell'ex Conservatoria generale.
L'archivio dell'ex Tesoreria generale.
L'archivio dei Fondi lucrosi.
L'archivio dei Notari defunti ed il resto dei processi e delle carte delle antiche giurisdizioni non ancora raccolte; e tutte quelle delle amministrazioni esistenti nella città e Provincia di Palermo. Riunirà inoltre tutte le altre carte indicate nel n. 10.

Dall'ultimo riunirà le carte del Registro degli atti come altresì i piccoli archivi sparsi nel Tribunale e tutte le carte di qualsiasi autorità che oltrepassino il periodo di anni 10.

Il cosidetto archivio antico della Luogotenenza generale di Sicilia, dove in bel ordine si conservano le carte dal 1500 al 1819, farà parte dell'Archivio generale, ma non si passeranno le carte che nel medesimo si contengono, se non quando sarà assicurato che avvi la corrispondente capacità nel nuovo locale del detto Archivio generale.

Tutte le carte dei Ripartimenti dei vari Ministeri di Stato, che sono addetti presso la Luogotenenza generale di Sicilia, che oltrepassano il decennio debbono essere inviate nell'indicato Archivio generale.

Art. 6. Le carte del Grande Archivio saranno divise nelle seguenti classi che formeranno tre distinti ufficii:

1. Diplomatiche.
2. Giudiziarie.
3. Amministrative.

Art. 7. Nella classe diplomatica si comprenderanno man mano quelle dei reali Ministeri che le attinenti alla storia al diritto pubblico di Sicilia ed alle materie eccle-

siastiche di regio patronato, come ancora quelle che riguardano alla guerra ed alla marina.

Art. 8. Nella classe giudiziaria tutti gli atti ed i processi delle antiche e moderne giurisdizioni.

Art. 9. Nella classe amministrativa tutte le carte tanto dell'amministrazione interna, quanto della finanziaria, ed in genere tutte quelle che riguardano l'economia pubblica.

Art. 10. Le classi delle indicate carte saranno divise in due: l'una comprenderà le carte dell'epoca antica fino al 31 agosto 1819, epoca in cui ebbe luogo con effetto il cominciamento delle nuove istituzioni, dopo la solenne riunione dei due regni di Napoli e Sicilia; l'altra comprenderà quelle di data posteriore.

Titolo III

Delle persone preposte al Grande Archivio.

Art. 11. La direzione dell'Archivio generale residente in Palermo continua ad essere affidata ad un Archivario generale che assumerà il titolo di Direttore. In conseguenza dipenderanno da lui tutti gl'impiegati del medesimo, ne dirigerà e ne sorveglierà il servizio, avrà l'amministrazione dei fondi per disporne secondo lo Stato Discusso e le prescrizioni del Ministero degli affari interni. Corrisponderà inoltre cogli Intendenti delle Provincie di Sicilia per le materie concernenti gli Archivi provinciali.

Art. 12. Immediato al Direttore sarà il Segretario il quale collaborerà col medesimo e lo supplirà nei casi d'impedimento, di assenza o di morte. Egli regolerà la corrispondenza e ne conserverà il registro, conserverà ancora il Gran suggello dell'Archivio. In caso d'impedimento, di assenza, o di morte sarà supplito dal capo del primo ufficio.

Art. 13. Ad ognuna delle tre classi delle carte come si è esposto nell'art. 6, che forma un ufficio separato, sarà addetto un capo d'ufficio, due ufficiali di prima classe, due di seconda classe e due soprannumeri con gratificazione.

Nei posti vuoti che or sono nell'Archivio generale saranno preferiti coloro che attualmente servono, ma stabilita che sarà la pianta, verificandosi nel tratto successivo vacanza nei posti di ufficiale di prima e seconda classe, saranno i medesimi provveduti a concorso siccome praticasi nel Grande Archivio di Napoli. In parità di merito verranno prescelti coloro che servono nell'Archivio.

Art. 14. Sono altresì stabiliti presso detto Archivio generale un Professore di Paleografia e quattro alunni distinti con soldo fisso.

Dipenderanno dal Direttore; ma il loro carico speciale è la esatta classificazione di tutti i diplomi e le carte antiche e per la formazione di un catalogo ragionato di esse, che si pubblicherà colla stampa onde si conosca tutto ciò che può interessare la storia, la scienza, le arti. Saranno scelti a concorso. Nei posti d'ufficiale di I e II classe concorrono cogli altri a norma di quanto è stabilito nel precedente paragrafo; ma in ogni tre vacanze di ufiziale di seconda classe senza bisogno di concorso il più antico d'essi vi ascenda. La carica di Professore di Paleografia si provvederà a concorso. Il detto professore potrà ascendere al posto di Capo d'Ufficio.

Art. 15. Vi sarà inoltre un Cassiere che riscuoterà i diritti che si esiggono nell'Archivio generale giusta quanto vien prescritto all'art. 25 ed adempirà a tutte le altre incombenze che vengono determinate nel Regolamento annesso al presente decreto.

Art. 16. Pel basso servizio dell'Archivio generale vi saranno i seguenti impiegati: Un custode, un usciere, un barandiere, un facchino.

Art. 17. Tutti gl'impiegati dell'Archivio generale sono nominati dal re sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, fatta eccezione dei soprannumeri con gratificazione addetti agli uffici e dei bassi impiegati indicati nel precedente articolo, che saranno nominati dal detto Ministro dietro la proposta del Direttore.

Art. 18. L'Archivio Generale sarà pubblico. Ciascuno potrà osservare le carte che vi si conservano e chiederne copia dirigendosi al Direttore, o a chi ne farà le veci e pagandone i diritti che verranno indicati nella tariffa.

Art. 19. Le copie che abbisogneranno alle autorità sia giudiziarie sia amministrative sulla richiesta che ne faranno i pubblici ministeri e i capi delle amministrazioni al Direttore saranno da lui trasmesse loro in una lettera d'ufficio apponendo in margine d'esse le avvertenze che debbono servire unicamente per l'amministrazione o per il magistrato che l'ha richiesta e la indicazione della data della richiesta fattane.

Art. 20. Le copie estratte dall'Archivio generale saranno considerate legali, ove siano sottoposti al registro, nei casi richiesti dalla legge, firmate dal Capo dell'Ufficio, che resta responsabile della autenticità, vistate dall'Archivario generale, munite del sigillo dell'Archivio, portino in dorso descritti i diritti che tassa il Segretario ed il certificato d'essersi questi introitati.

Art. 21. Le carte originali non potranno estrarsi dall'Archivio, meno per casi urgenti e previo l'ordine del Ministro Segretario di Stato degli Affari interni, il quale stabilirà il tempo che le carte possano rimanersene fuori. I soli processi giudiziari potranno essere trasmessi originalmente sulla richiesta del ministero pubblico e degli Intendenti.

Titolo IV
Dell'amministrazione dei fondi dei soldi e delle spese per gli archivii.

Art. 22. I fondi ammessi all'art. 99 dello Stato Discusso della Sicilia per l'Archivio generale in Palermo sono i seguenti:

Soldi dell'Archivario e degli impiegati	ducati	3.114
Spese d'ufficio	»	288
Più al marchese della Torretta per ordine speciale di S.M. del 10 luglio 1846	»	420

Art. 23. V'è il fondo dei proventi medesimi che si ricaveranno secondo la tariffa annessa al presente decreto.

Art. 24. Vi sarà un fondo anche per le spese imprevedute ed eventuali per il Grande Archivio, aumentabile sui risparmi di ogni anno.

Art. 25. L'esazione dei diritti dell'Archivio generale sarà affidata ad uno degli impiegati dello stesso di qualsiasi grado, il quale oltre delle solite sue funzioni disimpegnerà l'incarico di cassiere.

Darà la cauzione d'once 60 e godrà l'uno per cento sulle somme esatte.

Art. 26. Gl'impiegati dell'Archivio generale godranno i seguenti soldi pagabili mensilmente:

Direttore	ducati	1.050
Segretario	»	432
Capo d'ufficio per ciascheduno	»	396
Professore di Paleografia	»	240
Ufficiale di 1a classe	»	240
Ufficiale di 2a classe	»	196
Alunni distinti, per ognuno	»	120
Soprannumeri con gratificazione, per uno	»	90
Custode	»	96
Usciere	»	96
Barandiere	»	90
Facchino	»	72

Art. 27. Gli attuali impiegati dell'Archivio generale saranno classificati secondo le categorie indicate nel precedente articolo. Qualora vi siino tra essi di coloro che godono soldo maggiore della classe alla quale saranno destinati conserveranno la differenza sino a che non passeranno ad altra classe in cui sia pareggiato il soldo. Parimenti in questo primo organico coloro che si trovano a servire nell'Archivio ascenderanno secondo l'antichità ed il merito ai posti che potranno loro spettare, fatta solo eccezione dei posti di Professore di Paleografia e dei quattro alunni distinti pei quali debbe necessariamente aver luogo il concorso.

Per tutti gli altri posti che risulteranno creati dopo piazzati gli attuali impiegati e per quelli che anderanno per lo avvenire a vacare e pei quali è data la regola del concorso dovrà questa aver luogo senza eccezione di sorta alcuna.

Art. 28. Gli annessi due regolamenti da Noi approvati determineranno in modo più speciale quanto tien allo interno servizio dell'Archivio generale ed alla tariffa della esazione dei diritti. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni ed il Luogotenente generale di Sicilia, ciascuno per la parte che lo riguarda sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

23.

Progetto della Consulta dei Reali Dominii al di là del Faro.

ASPa: *Ministero* cit., busta 313, fascicolo 4, pagine 37 ss.

Titolo I
Disposizioni Generali.

Art. 1. L'istituzione dell'Archivio generale in Palermo ordinata col real dispaccio degli 11 febbraio 1814 è conservata secondo le norme contenute nel presente decreto sotto la denominazione di Grande Archivio.

Art. 2. Sarà destinato un ampio locale pubblico che possa contenere tutti i volumi e carte dell'Archivio generale e quelle che saranno per passare in seguito non che le officine corrispondenti per lo travaglio degli impiegati.

Art. 3. In ciascun capoluogo di Provincia è anche stabilito un Archivio provinciale a norma di quanto è prescritto nelle leggi che regolano la civile amministrazione. È solo eccettuata la Provincia di Palermo nella quale ne terrà luogo il Grande Archivio.

Art. 4. Gli archivi de' Monasteri e dei pubblici stabilimenti resteranno conservati negli attuali rispettivi locali.

Sarà però fatto un notamento delle importanti carte ch'essi conservano a riguardo della istoria e del pubblico diritto di Sicilia. Tali notamenti faranno parte delle carte dell'Archivio generale.

Art. 5. Vi sarà un Soprintendente generale degli Archivi sotto la dipendenza del Ministro Segretario di Stato degli Affari interni e del Luogotenente generale in Sicilia.

Alla immediazione del Soprintendente generale sarà un Segretario.

TITOLO II

Attribuzioni del Soprintendente generale.

Art. 6. Il Soprintendente avrà la ispezione generale su tutti gli Archivi e depositi delle carte pubbliche in Sicilia. Formerà il progetto di Stato discusso che per l'organo del Luogotenente generale sarà sottoposto a Sua Maestà dal Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

Art. 7. Presederà al servizio del Grande Archivio e ne amministrerà i fondi, veglierà all'esatta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento annesso alla formazione degli Archivi provinciali e alla riordinazione e tenuta degli Archivi che contengono diplomi e carte interessanti lo Stato benchè fossero conservati negli Archivi particolari de' monasteri e dei pubblici stabilimenti.

Art. 8. Prenderà distinto notamento di tali diplomi e carte facendone tener registro in un volume a parte dell'Archivio generale.

Art. 9. Il Sopraintendente corrisponderà cogl'Intendenti per le materie concernenti gli Archivi provinciali e specialmente per la riunione di tutte le carte delle antiche giurisdizioni.

Art. 10. Dopochè il Sopraintendente generale si sarà messo d'accordo coi capi delle diverse amministrazioni sulla di lui proposizione il Luogotenente generale proporrà una norma del passaggio periodico delle carte dalla Luogotenenza generale e dagli uffici amministrativi e giudiziari esistenti in Palermo nel Grande Archivio che non sono stati ancora passati e riuniti.

Art. 11. Durante la organizzazione degli Archivi provinciali di semestre in semestre previa la conoscenza del Luogotenente generale e del Ministro Segretario di Stato degli Affari interni potrà mandare un Visitatore per osservare l'andamento del travaglio dei medesimi scegliendo a tale oggetto uno dei capi d'Ufficio e il suo Segretario.

TITOLO III

Del Grande Archivio.

Art. 12. Nel Grande Archivio oltre alle carte e volumi che di presente si conservano si riuniranno i seguenti archivi aboliti, cioè:

L'archivio della Conservatoria dei quattro registri.
L'archivio della cessata Corte Pretoriana.
L'archivio degli Avvocati fiscali della Gran Corte.
L'archivio del Luogotenente delle regie fiscalie.
Gli archivi delle tre abolite Percettorie.
Gli archivi dei cessati Gran Camerari.
L'archivio dell'Orfanotrofio militare.

L'archivio della rimanente Deputazione del Regno attinente alla contabilità.
L'archivio dell'ufficio dell'Almirante e quello del Vice-Almirante.
L'archivio dei Riveli dell'interritorio di Palermo.
L'archivio dei Riveli rusticani del 1811.
Il rimanente dell'archivio dell'ex-Conservatoria generale.
L'archivio dell'ex-Tesoreria generale.
L'archivio dei Fondi lucrosi.
L'archivio dei Notari defunti ed il resto dei processi e delle carte delle antiche giurisdizioni non ancora raccolte e tutte quelle delle amministrazioni esistenti nella città e provincia di Palermo.
Riunirà inoltre tutte le altre carte indicate nel n. 10.

Art. 13. Le carte del Grande Archivio saranno divise nelle seguenti principali classi:

1. Diplomatiche.
2. Giudiziarie.
3. Amministrative.

Art. 14. Nella classe diplomatica si comprenderanno quelle dei reali Ministeri e della Luogotenenza generale, le attinenti alla storia ed al diritto pubblico di Sicilia, anche per le materie ecclesiastiche e di regio patronato, quelle attinenti alla Guerra e alla Marina.

Art. 15. Nella classe giudiziaria tutti gli atti e processi delle antiche e moderne giurisdizioni.

Art. 16. Nella classe amministrativa tutte le carte tanto dell'amministrazione civile quanto della Finanziaria ed in generale tutte le carte che riguardano la economia pubblica.

Art. 17. Il servizio dell'Archivio sarà diviso in tre uffizi corrispondenti alle classi stabilite nell'art. 13.
Ogni uffizio avrà un Capo di ufficio, due uffiziali di I classe e due di II classe.

Art. 18. Il Segretario sarà, dopo il Soprintendente generale, il superiore a tutti gli Uffiziali; collaborerà collo stesso, lo supplirà in caso d'impedimento, di assenza o di morte, terrà la corrispondenza, conserverà il Gran Sigillo dell'Archivio e tasserà i diritti che si avranno a riscuotere sulle copie e certificati estratti dal Grande Archivio che son soggette a pagamento. In caso d'impedimento, di assenza o di morte sarà supplito dal Capo del I Ufficio.

Art. 19. Vi sarà inoltre un cassiere che sarà scelto tra gli impiegati del Grande Archivio.

Art. 20. Nel Grande Archivio sarà stabilita una cattedra di Paleografia che sarà data a concorso.
Le lezioni saranno pubbliche.

Art. 21. Vi saranno sei alunni storico-diplomatici che saranno dal Professore di Paleografia particolarmente istruiti nelle conoscenze dei diplomi e pergamene e nella decifrazione dei caratteri. Oltre alla parte che prenderanno al lavoro giornaliero dei diversi Ufficii sarà loro specialmente commesso di classificare sotto la direzione del Professore tutti i diplomi e carte antiche e di formare un catalogo ragionato per essere pubblicato pelle stampe. Essi avranno una gratificazione a titolo d'incoraggiamento.

Art. 22. Al basso servizio dell'Archivio saranno addetti: Un custode, un usciere, un barandiere, un facchino.

Art. 23. Il Grande Archivio è pubblico. Ciascuno potrà osservare le carte che si conservano e chiederne copia dirigendosi al Soprintendente o a chi ne fa le veci e pagandone i diritti che saranno indicati nella tariffa.

Art. 24. Le copie che abbisogneranno alle autorità sia giudiziarie che amministrative sulla richiesta che ne faranno i pubblici Ministeri e i Capi delle Amministrazioni al Sopraintendente generale saranno da lui trasmesse per lettera d'ufficio apponendo in margine di esse l'avvertenza che debbono servire unicamente all'amministrazione o al Magistrato che l'ha richiesta e la indicazione della data della richiesta fattane.

Art. 25. Le copie estratte dallo Archivio saranno considerate legali ove sieno sottoposte al Registro nei casi richiesti dalla legge, firmate dal Capo d'Ufficio che resterà responsabile dell'autenticità; vistate dal Sopraintendente, munite del sigillo dell'Archivio e che portino in dorso descritti i diritti tassati dal Segretario ed il certificato del Cassiere di essersi questi introitati.

Art. 26. Le carte originali non potranno estrarsi dallo Archivio meno che per casi urgenti e previo l'ordine del Luogotenente generale o del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, i quali stabiliranno il tempo durante il quale le carte resteranno fuori dello Archivio. Tali ordini si dirigeranno al Sopraintendente Generale.

I soli processi potranno essere trasmessi a richiesta del Ministero pubblico e degli Intendenti.

Titolo IV

Degli Archivi Provinciali.

Art. 27. Secondo il prescritto dell'articolo 28 della legge de' 12 dicembre 1816 in ciascuna Provincia tranne quella di Palermo vi sarà un Archivio posto tra le dipendenze delle Segreterie delle rispettive Intendenze ed in un locale contiguo o il più vicino alle medesime scelto tra gli edifizi pubblici.

Ove questi non esistano lo Intendente della Provincia proporrà sollecitamente lo acquisto di un edifizio che sia acconcio all'uso cui è destinato.

Art. 28. Negli Archivi provinciali dovranno raccorsi e conservare secondo l'ordine dei tempi e delle materie le carte appartenenti alle antiche giurisdizioni e amministrazioni comprese nelle provincie e ridursi periodicamente in ogni quinquennio le carte appartenenti alle novelle giurisdizioni ed amministrazioni.

Art. 29. Tali carte saranno ripartite in due classi:
1. Giudiziaria.
2. Amministrativa.

Art. 30. Entro il primo semestre dalla istallazione di ciascuno Archivio dovrà formarsi lo inventario di tutte le carte che saranno state depositate e questo verrà supplito di semestre in semestre per quelle che saranno successivamente ridotte.
Questo inventario sarà formato in doppio per ispedirsene uno al Sopraintendente Generale e rimarrà l'altro nello Archivio.

Art. 31. Ogni Archivio provinciale avrà un Archivario, un Uffiziale di 1a classe, due alunni ed un servente del basso servizio.

Art. 32. L'ispezione immediata sugli Archivi provinciali apparterrà agli Intendenti. Il Segretario Generale delle Intendenze ne dirigerà il servizio e manterrà l'ordine e la disciplina.

Art. 33. Gli Archivi provinciali saranno pubblici. Ciascuno potrà chieder copia delle carte che si conservano pagando i diritti stabiliti nella tariffa dirigendone la dimanda allo Intendente.

Art. 34. I segretari generali tasseranno il diritto a norma delle tariffe sui documenti che si estraggono. Niun documento sarà riputato legale se non sia firmato dall'Archivario e convalidato dal visto del Segretario generale e munito del sigillo dopo che si saranno assicurati dello introito del dritto.

Art. 35. Le carte originali non potranno estrarsi senza l'ordine del Luogotenente generale o del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni tranne i processi che solo potranno estrarsi per ordine degli Intendenti delle Province nel modo trascritto nell'articolo 26.

Titolo V
Nomina degl'impiegati.

Art. 36. Gl'impiegati si del Grande Archivio che degli Archivi provinciali saranno proposti dal Luogotenente e da S.M. nominati sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato degli Affari interni intesi prima il Soprintendente e per gli Archivi provinciali il Soprintendente e l'Intendente delle rispettive provincie. Pel primo stabilimento verranno conservati gli attuali impiegati senza bisogno di esame; saranno però allogati al posto conveniente secondo la rispettiva abilità non disgiunta dall'antichità del servizio.

Lo attuale Archivario generale don Pietro di Maio in considerazione del posto che occupa di Archivario generale sarà nominato Segretario col titolo e gli onori di Segretario generale conservando i suoi attuali averi.

Art. 37. Nessuno potrà essere ammesso per alunno storico diplomatico senza concorso. Gli alunni avranno dritto ad esser promossi ad Uffiziali di 2a classe senza bisogno di nuovo concorso; la loro nomina avrà luogo per antichità e assiduità; se fosse di pari data saranno preferiti secondo l'ordine di merito con cui furono classificati nel concorso.

Art. 38. Gli Uffiziali di 1a classe saranno nominati per antichità tra gli Uffiziali di 2a classe e colle regole stesse i Capi di Uffizio saranno scelti tra gli Uffiziali di 1a classe e il Segretario tra i capi d'Uffizio.

Art. 39. Gli alunni degli Archivi provinciali saranno provveduti per concorso. La nomina degli Uffiziali sarà fatta tra gli alunni e quella degli Archivari tra gli Uffiziali dell'Archivio colle norme segnate nello articolo precedente.

Art. 40. Gl'impiegati al basso servizio del Grande Archivio sulla proposizione del Sopraintendente generale saranno approvati dal Luogotenente generale. Nelle Province sulla proposta degli Archivari saranno approvati dagl'Intendenti.

Titolo VI
Dell'amministrazione dei fondi de' soldi e delle spese per gli Archivi.

Art. 41. I fondi pei soldi e per tutte le altre spese abbisognevoli al mantenimento del Grande Archivio si cavarenno:

1. dall'annuo assegnamento fissato nello Stato Discusso della Sicilia, tanto pei soldi dell'Archivario generale e degli impiegati quanto pel mantenimento della Conservatoria dei Registri che si riunisce;
2. dall'annuo assegnamento già fissato nello Stato Discusso medesimo si pei gasti[b] dell'Archivio generale che della suddetta Conservatoria dei Registri;
3. dai ducati quattrocentoventi che per ordine speciale di S.M. del 10 luglio 1840 il Tesoro paga annualmente al marchese della Torretta già nominato da S.M. impiegato nell'Archivio generale;
4. dal fondo dei proventi che si ricaveranno secondo la tariffa annessa al presente decreto.

Art. 42. Gli Archivi provinciali saranno a carico dei fondi provinciali si per le spese di primo stabilimento che per lo successivo mantenimento. I dritti che si riscuoteranno serviranno anche per fondo di tali spese.

Art. 43. La riscossione dei fondi del Grande Archivio sarà affidata ad uno degli impiegati dello stesso di qualsiasi grado il quale oltre delle ordinarie sue funzioni

[b] Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria.

disimpegnerà il carico di Cassiere. Darà la cauzione nella quantità di ducati...[c] e godrà nel mese una gratificazione di ducati...[c].

Art. 44. Negli Archivi provinciali la riscossione dei diritti sarà commessa ai cassieri provinciali che ne terranno un conto a parte e riterranno l'1% sull'esatto.

Art. 45. Gl'impiegati del Grande Archivio godranno dei seguenti soldi pagabili mensilmente:

Soprintendente annui ducati	1.500
Segretario	432
Capi d'uffizio per ciascuno	396
Professore di Paleografia	240
Uffiziali di 1a classe, per ciascuno	216
Uffiziali di 2a classe, per ciascuno	196
Gratificazione per ciascuno degli alunni storico-diplomatici	90
Custode	96
Usciere	96
Barandiere	90
Facchino	70

Art. 46. Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni determinerà sulla proposta del Luogotenente generale i soldi dei rispettivi impiegati degli Archivi provinciali e le gratificazioni agli alunni.

Art. 47. Qualora tra gli attuali impiegati vi siano di coloro che godono soldo maggiore di quello che competerà al posto cui saranno destinati conserveranno la differenza insino a che non passeranno ad altro posto di soldo uguale o maggiore dello attuale.

Art. 48. Gli annessi regolamenti da osservarsi nel Grande Archivio di Palermo e negli Archivi provinciali colla tariffa da esigersi negli Archivi sono approvati.

24.

Decreto 1 agosto 1843 n. 8309 per l'organizzazione dell'amministrazione archivistica in Sicilia.

Ferdinando II per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ecc. ecc.

Vista la nostra legge dei 12 di dicembre 1816:

Visto il real dispaccio degli 11 di febbraio 1814 per l'Archivio generale di Palermo;

[c] Ignorando la Consulta l'ammontare dei fondi che saranno a carico del Tesoro non ha potuto determinare le cifre.

Volendo riportare all'uniformità, per quanto le circostanze di que' reali domini il consentano, una così interessante instituzione e provvedere così pure allo stabilimento degli archivii in ciascuna provincia;

Sul parere della Consulta Generale del Regno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, decretiamo quanto segue.

Titolo I
Disposizioni generali.

Art. 1. La instituzione dell'Archivio Generale in Palermo ordinata col real dispaccio degli 11 febbraio 1814, è conservata sotto il nome di Grande Archivio colle norme stabilite nel presente decreto.

Art. 2. Sarà destinato un ampio locale pubblico che possa contenere tutti i volumi e carte dell'Archivio generale, e quelli che saranno per passare in seguito, nonchè le officine corrispondenti per lo lavoro degli impiegati.

Art. 3. In ciascun capoluogo di Provincia è anche stabilito un Archivio provinciale, a norma di quanto è prescritto dalle leggi che regolano la civile amministrazione. È solo eccettuata la Provincia di Palermo, nella quale ne terrà luogo il Grande Archivio.

Art. 4. Gli archivi dei Monasteri e dei Pubblici stabilimenti resteranno conservati negli attuali rispettivi locali. Sarà però fatto un notamento delle importanti carte che essi conservano a riguardo della istoria e del pubblico diritto di Sicilia. Tali notamenti faranno parte dell'Archivio generale.

Art. 5. Vi sarà un Sopraintendente generale degli Archivi sotto la dipendenza del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni e del Luogotenente generale in Sicilia.

Alla immediazione del Sopraintendente generale, vi sarà un Segretario, cui verrà affidato pure l'incarico di Direttore di quel Grande Archivio.

Titolo II
Attribuzioni del Soprintendente generale.

Art. 6. Il Sopraintendente avrà la ispezione generale su tutti gli Archivi e depositi delle carte pubbliche in Sicilia.

Formerà il progetto di Stato discusso che per l'organo del Luogotenente generale sarà sottoposto a Sua Maestà dal Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

Art. 7. Soprintenderà pure al servizio del Grande Archivio e ne amministrerà i fondi. Veglierà alla esatta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente de-

creto e nel regolamento annesso alla formazione degli Archivi provinciali ed alla riordinazione e tenuta degli archivi che contengono diplomi e carte interessanti lo Stato, benchè fossero conservati negli archivi particolari dei Monasteri e dei Pubblici stabilimenti.

Art. 8. Prenderà distinto notamento di tali diplomi e carte facendone tener registro in un volume a parte dell'archivio generale.

Art. 9. Il Sopraintendente corrisponderà cogli Intendenti per le materie concernenti gli Archivi Provinciali e specialmente per la riunione di tutte le carte delle antiche giurisdizioni.

Art. 10. Dopo che il Sopraintendente generale si sarà messo d'accordo coi capi delle diverse amministrazioni, sulla di lui proposizione il Luogotenente generale porrà una norma del passaggio periodico delle carte della Luogotenenza generale e dagli uffizi amministrativi e giudiziari esistenti in Palermo nel Grande Archivio che non sono stati ancora passati e riuniti.

Art. 11. Durante la organizzazione degli Archivi provinciali di semestre in semestre, previa la conoscenza del Luogotenente generale e del Ministro Segretaris di Stato degli Affari Interni, potrà mandare un Visitatore per osservare l'andamento del travaglio dei medesimi, scegliendo a tale oggetto uno dei capi di ufficio, o il Segretario Direttore del Grande Archivio.

Titolo III

Del Grande Archivio.

Art. 12. Nel Grande Archivio, oltre alle carte e volumi che di presente si conservano, si riuniranno i seguenti archivi aboliti, cioè:

l'archivio della Conservatoria dei quattro registri;
l'archivio della cessata Corte Pretoriana;
l'archivio degli Avvocati fiscali della Gran Corte;
l'archivio del Luogotenente delle regie fiscalie;
gli archivi delle abolite Percettorie;
gli archivi dei cessati tre Gran Camerari;
l'archivio dell'Orfanotrofio militare;
l'archivio della rimanente Deputazione del Regno, attinente alla contabilità;
l'archivio dell'ufficio dell'Almirante e quello dell'Ufficio del Vice-Almirante;
l'archivio dei Riveli dell'interritorio di Palermo;
l'archivio dei Riveli rusticani del 1811;
il rimanente dell'archivio dell'ex-Conservatoria generale;
l'archivio dell'ex-Tesoreria generale;
l'archivio dei Fondi lucrosi;

l'archivio dei Notai defunti ed il resto dei processi e delle carte delle antiche giurisdizioni, non ancora raccolte e tutte quelle delle amministrazioni esistenti nella città e provincia di Palermo.

Riunirà inoltre tutte le altre carte indicate nel n. 10.

Art. 13. Le carte del Grande Archivio saranno divise nelle seguenti principali classi:

1. Diplomatica;
2. Giudiziaria;
3. Amministrativa.

Art. 14. Nella classe diplomatica si comprenderanno quelle dei reali Ministeri e della Luogotenenza generale, le attinenti alle istorie ed al diritto pubblico di Sicilia, anche per le materie ecclesiastiche e di regio patronato; quelle attinenti alla guerra ed alla marina.

Art. 15. Nella classe giudiziaria tutti gli atti e processi delle antiche e moderne giurisdizioni.

Art. 16. Nella classe amministrativa tutte le carte tanto della amministrazione civile, quanto della finanziaria ed in generale tutte le carte che riguardano la economia pubblica.

Art. 17. Il servizio dell'archivio sarà diviso in tre uffizii corrispondenti alle classi stabilite nell'art. 13.

Ogni uffizio avrà un capo uffizio, due uffiziali di prima classe e due di seconda classe.

Art. 18. Il segretario Direttore del Grande Archivio sarà, dopo del Soprintendente generale, il superiore a tutti gli uffiziali: collaborerà collo stesso, lo supplirà nei casi di inadempimento, di assenza o di morte: terrà la corrispondenza, conserverà il Gran Sigillo dell'Archivio e tasserà i diritti che si avranno a riscuotere sulle copie e certificati estratti dal Grande Archivio, che sono soggetti a pagamento.

In caso di impedimento, di assenza o di morte sarà supplito dal capo del primo uffizio.

Art. 19. Vi sarà inoltre un cassiere che sarà scelto tra gli impiegati del Grande Archivio.

Art. 20. Nel Grande Archivio sarà stabilita una cattedra di Paleografia che sarà data a concorso.

Le lezioni saranno pubbliche.

Art. 21. Vi saranno sei alunni storico-diplomatici, che saranno dal professore di Paleografia particolarmente istruiti nelle conoscenze dei diplomi e pergamene e nella decifrazione dei caratteri. Oltre alla parte che prenderanno al lavoro giorna-

liero dei diversi uffizii, sarà loro specialmente commesso il classificare sotto la direzione del professore tutti diplomi e carte antiche e di formare un catalogo ragionato per essere pubblicato colle stampe. Essi avranno una gratificazione a titolo d'incoraggiamento.

Art. 22. Al basso servizio dell'Archivio saranno addetti:
un custode,
un usciere,
un barandiere,
un facchino.

Art. 23. Il Grande Archivio è pubblico. Ciascuno potrà osservare le carte che si conservano e chiederne copia dirigendosi al Sopraintendente, o a chi ne fa le veci e pagandone i diritti che saranno indicati nella tariffa.

Art. 24. Le copie che abbisogneranno alle autorità sia giudiziarie sia amministrative, sulla richiesta che ne faranno i pubblici Ministeri ed i capi delle amministrazioni al Sopraintendente generale, saranno da lui trasmesse per lettere d'ufficio, apponendo in margine di esse l'avvertenza che debbono servire unicamente alla amministrazione o al magistero che l'ha richiesta e la indicazione della data della richiesta fattane.

Art. 25. Le copie estratte dall'archivio saranno considerate legali ove siano sottoposte al registro nei casi richiesti dalla legge, firmate dal capo d'ufficio che resterà responsabile dell'autenticità, vistate dal Sopraintendente, munite del Sigillo dell'Archivio e che portino in dorso descritti i diritti tassati dal Segretario Direttore del Grande Archivio e il certificato del cassiere di essersi questi introitati.

Art. 26. Le carte originali non potranno estrarsi dall'Archivio, meno per casi urgenti e previo l'ordine del Luogotenente generale o del Ministro Segretario di Stato degli Affari interni, i quali stabiliranno il tempo durante il quale resteranno fuori dell'Archivio.
Tali ordini si dirigeranno al Sopraintendente generale.

Titolo IV

Degli archivi provinciali.

Art. 27. Secondo il prescritto dell'art. 28 della legge dei 12 dicembre 1816 in ciascuna provincia, tranne quella di Palermo, vi sarà un Archivio posto tra le dipendenze delle Segreterie delle rispettive Intendenze ed in un locale contiguo o il più vicino alle medesime, scelto fra gli edifizi pubblici. Ove questi non esistano, l'Intendente della Provincia proporrà sollecitamente lo acquisto di un edifizio che sia acconcio all'uso cui è destinato.

Art. 28. Negli Archivi Provinciali dovranno raccorsi e conservare secondo l'ordine dei tempi e delle materie le carte appartenenti alle antiche giurisdizioni ed amministrazioni comprese nelle Provincie e ridursi periodicamente in ogni quinquennio le carte appartenenti alle novelle giurisdizioni ed amministrazioni.

Art. 29. Tali carte saranno ripartite in due classi:
1. Giudiziaria;
2. Amministrativa.

Art. 30. Entro il primo semestre dall'istallazione di ciascun archivio dovrà formarsi l'inventario di tutte le carte che saranno state depositate e questo verrà supplito di semestre in semestre per quelle che saranno successivamente ridotte.

Questo inventario sarà formato in doppio per ispedirsene uno al Sopraintendente generale e rimaner l'altro nell'Archivio.

Art. 31. La ispezione immediata sugli Archivi provinciali apparterrà agl'Intendenti. Il Segretario generale dell'Intendenza ne dirigerà il servizio e manterrà l'ordine e la disciplina.

Art. 32. Gli Archivi Provinciali saranno pubblici. Ciascuno potrà chiedere copia delle carte che si conservano, pagando i diritti stabiliti nella tariffa dirigendone la domanda all'Intendente.

Art. 33. I Segretari generali tasseranno il diritto a norma delle tariffe sui documenti che si estraggono.

Niun documento sarà reputato legale se non sia firmato dall'Archivario e convalidato dal visto del Segretario generale e munito del Sigillo, dopo che si saranno assicurati dell'introito del diritto.

Art. 34. Le carte originali non potranno estrarsi senza l'ordine del Luogotenente generale o del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, trasmesso per l'organo del Sopraintendente generale, tranne i processi che solo potranno estrarsi per ordine degl'Intendenti a richiesta dei Pubblici Ministeri o degli Intendenti delle Provincie nel modo trascritto nell'art. 26.

Titolo V

Dell'amministrazione dei fondi, dei soldi e delle spese per gli archivi.

Art. 35. Al pagamento dei soldi e di tutte le altre spese abbisognevoli al mantenimento del Grande Archivio di Palermo e degli Archivi provinciali sarà provveduto coi fondi attualmente destinati all'uopo per l'Archivio Generale di Palermo e per gli Archivi Provinciali con nostre precedenti sovrane disposizioni.

Art. 36. La riscossione dei fondi del Grande Archivio sarà affidata ad uno degli impiegati dello stesso di qualsiasi grado, il quale oltre delle ordinarie sue funzioni disimpegnerà l'incarico di cassiere.

Dovrà egli offrire una cauzione ed avrà diritto ad un premio. Si l'una che l'altro saranno determinati dal Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni colla nostra approvazione sopra rapporto del Sopraintendente generale.

Art. 37. Negli Archivi provinciali la riscossione dei diritti sarà commessa ai cassieri provinciali che ne terranno un conto a parte, ritirando un premio da stabilirsi come nell'articolo precedente.

Art. 38. Gl'impiegati del Grande Archivio godranno dei seguenti soldi pagabili mensilmente:

Sopraintendente generale, annui ducati	1.500
Segretario Direttore, annui ducati	432
Capi d'ufficio, per ciascuno, annui ducati	396
Professore di Paleografia, annui ducati	240
Uffiziale di 1a classe, per ciascuno	216
Uffiziale di 2a classe, per ciascuno	196
Gratificazione per ciascuno degli alunni storico-diplomatici	90
Custode	96
Usciere	96
Barandiere	90
Facchino	70

Art. 39. Gli Archivi Provinciali, tranne Palermo, per la quale Provincia supplisce l'Archivio generale, saranno considerati tutti di terza classe e perciò i soldi degli impiegati saranno:

Archivario, annui ducati	360
Primo Aiutante	192
Secondo Aiutante	144
Servente	72
spese	48

Art. 40. Qualora tra gli attuali impiegati nell'Archivio di Palermo ve ne fossero di coloro che godano soldo maggiore di quello stabilito nell'articolo 38, la differenza sarà loro accordata sull'articolo delle spese imprevedute da riportarsi nello Stato Discusso della Sopraintendenza generale.

Art. 41. L'annesso regolamento da osservarsi nel Grande Archivio di Palermo e negli Archivi Provinciali è approvato.

Art. 42. La tariffa dei diritti da esigersi negli Archivii sarà quella stessa approvata da noi col real decreto dei 12 di novembre 1818.

Art. 43. Ci riserbiamo di provvedere con altro nostro real decreto alle norme con le quali dovrà procedersi nelle nomine dei posti vacanti.

Art. 44. Tutti i nostri Ministri Segretari di Stato, il nostro Luogotenente generale nei nostri reali domini oltre il Faro, e il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto ciascuno per la parte che lo riguarda.

Napoli 1 agosto 1843

Ferdinando

Il Ministro Segretario
di Stato per gli Affari Interni
Niccola Santangelo

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interno del Consiglio
dei Ministri
Marchese di Pietracatella

INDICE ANALITICO
DEI NOMI DI PERSONA, DEI TOPONIMI E DELLE ISTITUZIONI

INDICE SOMMARIO

IRENA MALINOWSKA

L'ORDINAMENTO DEL COMUNE DI BOLOGNA NEL QUATTROCENTO

CAPITOLO PRIMO

Gli Statuti riguardanti l'ordinamento del Comune di Bologna nel Quattrocento.

Le origini della legislazione statutaria in Bologna risalgono ad un'epoca assai anteriore al secolo XIV. Lo sviluppo di questo tipo di legislazione avvenne in un modo peculiare anche a molte altre città italiane; tale legislazione ebbe inizio con lo ‹ Statuto del popolo ›, cioè con lo statuto dell'organizzazione politica dei mercanti e degli artigiani che si erano opposti in quel tempo all'oligarchia dei nobili[1]. Lo ‹ Statuto del popolo › del 1248 venne sicuramente promulgato contemporaneamente al costituirsi del ‹ popolo ›; infatti lo Statuto inizia con il giuramento degli Anziani, capi del ‹ popolo ›. Questo statuto si trasformò successivamente nello Statuto generale del Comune. Durante i secoli XIII e XIV il Comune di Bologna adottò una serie di ampi statuti che regolarono le sue graduali trasformazioni.

* Questo mio modesto tentativo di ricostruire il quadro del governo e dell'amministrazione della città di Bologna nel XV secolo è il risultato di studi da me svolti a Bologna nel 1960. Intendo esprimere ora i miei più vivi ringraziamenti al Chiar.mo Professore Giovanni De Vergottini che ha voluto incoraggiarmi al lavoro nell'archivio e nelle biblioteche bolognesi.

Il lavoro qui presentato venne pubblicato (in forma più vasta e con spiegazioni indispensabili per i lettori polacchi, e in lingua polacca) in Polonia, nella rivista « *Czasopismo Prawno-Historyczne* » ‹« *Rivista di Storia del Diritto* »› 13 (1961).

1. Tale definizione del popolo è data da G. De Vergottini *Note sulla formazione degli statuti del popolo*, in *Studi in memoria di Francesco Ferrara* I (Milano 1943) 214-224.

All'inizio del XV secolo erano ancora vigenti gli Statuti del secolo precedente, promulgati già nel 1389. Se è vero che nel 1400 erano state promulgate anche altre leggi, chiamate ugualmente ‹ statuti › [2], è anche vero però che queste ultime completavano soltanto gli statuti precedenti. Un reale mutamento lo si ebbe solo nel 1453-54 quando fu promulgata una gran quantità di norme che presero il nome di ‹ statuti › [3]. Ciò però non comportò l'abolizione totale degli Statuti del 1389: infatti venne conservata la validità del primo Libro degli statuti che regolava il potere degli Anziani, dei Gonfalonieri, delle Assemblee urbane etc.; il secondo e gli altri libri furono invece sostituiti dagli Statuti del 1453-54. Riassumendo, una parte degli Statuti del 1389 rimase in vigore per tutto il secolo XV e il sistema comunale in questo periodo fu regolato dagli Statuti del 1389 (il loro primo Libro) e dagli Statuti del 1453-54. Essi continuarono a valere anche nel XVI secolo.

La legislazione statutaria, che costituì del resto solo una parte di tutta la legislazione di Bologna [4], fu nel XV secolo molto abbondante; accanto ai sopra citati statuti comunali — senza parlare degli statuti delle associazioni militari ed artigianali, nè degli statuti delle associazioni religiose — furono promulgati anche molti atti normativi, come ad esempio gli ‹ Statuti degli impiegati del tesoro › (1462), gli ‹ Statuti degli Anziani › (1430), gli ‹ Statuti contro il lusso › (1401-1441) [5]. Tutti questi statuti regolavano situazioni speciali, mentre alla struttura generale del Comune si riferivano gli Statuti del 1389 e del 1454 (questi ultimi vigenti dal 1458) [6]. Sono proprio essi a costituire la base della nostra analisi dell'ordinamento di Bologna nel XV secolo.

Il secondo di questi due Statuti, quello del 1454, fu pubblicato nella raccolta di Filippo Sacco nel 1735 [7]. Lo Statuto del 1389 invece — non pubbli-

2. Cfr. G. Fasoli *Catalogo descrittivo degli Statuti bolognesi conservati nell'Archivio di Stato di Bologna* (Bologna 1931) 4.

3. Fasoli *Ibid.* ed anche G. Fasoli *Opere della bibliografia bolognese che si conservano nella Biblioteca Municipale di Bologna, classificate e descritte a cura di Luigi Prati* I (Bologna 1888) 630; come anche *Catalogo della raccolta di Statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei Comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo XVIII*, I: *A-B* (Roma 1943) XXI 131-136, e infine: *Bibliografia degli Statuti dei Comuni dell'Italia superiore.* Compilata da L. Fontana, I: *A-F* (Milano-Torino-Roma 1907) 141 ss.

4. Fanno parte a sè gli Statuti la cui promulgazione apparteneva solo a determinati organi del potere e cioè all'Assemblea generale o dei ‹ Riformatori ›, e accanto a questi anche altre leggi e decreti emanati dai signori, dai Vicari generali ecc.

5. Tutti questi statuti di Bologna dal XIII fino al XVIII secolo che si trovano nell'archivio bolognese sono ricordati puntualmente da G. Fasoli *Catalogo descrittivo* cit., 4-14.

6. Gli articoli finali dello Statuto del 1454 contengono la determinazione dell'entrata in vigore degli: *Statuta civilia et criminalia civitatis Bononiae*... Edidit comes Philippus Carolus Saccus... I (Bologna 1735) Rubrica ultima: « Conclusio statutorum » 541 § 28: « ... Et etiam Reservantes in suis robore et vigore Statuta primi Libri Voluminis Statutorum Civitatis Bononiae praesentialiter vigentium... ».

7. Cfr. la citazione precedente.

cato finora — è accessibile in un manoscritto coevo che si trova nell'Archivio di Stato di Bologna [8]. Tutti e due gli Statuti insieme ad alcuni documenti trovati nelle ricchissime raccolte dell'Archivio bolognese [9] costituiscono la base della presente ricerca sull'ordinamento di Bologna.

8. Archivio di Stato di Bologna, Archivio del Comune, n. 14 *Statuti del Comune 1389*. È un vasto volume in folio di circa 500 pagine, rilegato in legno. L'intero volume è scritto dalla medesima mano e indulge nelle decorazioni delle iniziali.

9. Alludo alle ‹ provvisioni › degli anni 1401-1470, di cui si parlerà nella parte finale di questo articolo.

CAPITOLO SECONDO

L'ordinamento del Comune secondo gli Statuti vigenti dal 1458.

1.

Come in tutti i Comuni urbani nel periodo iniziale del loro sviluppo, così anche in Bologna, a partire dal XII secolo il potere supremo apparteneva all'assemblea dei cittadini; questa assemblea fu una emanazione delle vecchie assemblee di tutta la popolazione urbana (‹ Curia generalis ›, ‹ Parlamentum ›)[10], divenute, in seguito all'incremento demografico, scarsamente efficienti. Le assemblee cittadine ebbero in Bologna una rapida evoluzione. Il ‹ Consilium generale › durò fino al XV secolo e passò attraverso diverse fasi di sviluppo, documentate dalla triplice denominazione che definisce l'istituzione nello Statuto del 1389. Infatti vi è ricordato il Consiglio dei Quattrocento (‹ Consilium quadringentorum ›)[11], il Consiglio dei Seicento (‹ Consilium sexcentorum ›)[12] e il Consiglio generale (‹ Consilium generale ›)[13]; ma, nonostante le apparenze, non si tratta di tre tipi di consiglio, ma della stessa istituzione chiamata in maniera differente. Gli eventuali dubbi che potrebbero sorgere durante la lettura di questa parte dello Statuto vengono eliminati dalle prescrizioni che mettono sullo stesso piano il Consiglio generale e il Consiglio dei Seicento[14]; sappiamo inoltre che il Consiglio dei Quattrocento era l'organo rappresentativo del più numeroso Consiglio dei Seicento; praticamente dunque questi due termini erano sinonimi[15]. Infatti lo stesso legislatore conferma che per Consiglio dei Quattrocento si deve sempre intendere il Con-

10. Cfr. K. Koranyi *Zum Ursprung des Anteils der Städte an den ständischen Versammlungen und Parlamenten im Mittelalter* 1.

11. *Statuto 1389* f 6, Rubrica: « De partitis et propositis fiendis et proponendis ac firmandis et reformandis in consilio Quatringentorum ».

12. *Ibid.* f 6.

13. *Ibid.* f 7v ed altri.

14. *Ibid.* f 21v: « De consilio Generali Sexcentorum et eius auctoritate rubrica ».

15. *Ibid.* f 22.

siglio dei Seicento [16]. In base a queste considerazioni possiamo dunque concludere che in Bologna esisteva un solo ‹ Consilium generale Comunis et Populi ›. La designazione tradizionale secondo il numero dei membri era del resto inesatta, perchè in realtà il numero dei componenti l'Assemblea variava da seicento a mille [17].

Gli Statuti citano anche l'Adunanza generale del popolo (‹ Cohadunantia generalis populi ›, ‹ totus populus ›) come istituzione superiore al Consiglio generale (‹ Consilium generale ›) [18]; ma praticamente questa istituzione stava morendo. Il Consiglio generale dunque, che era l'organo principale del potere in Bologna, dipendeva ormai solo teoricamente dal controllo di ‹ tutto il popolo ›.

Del Consiglio generale potevano far parte i cittadini bolognesi e i loro discendenti fino alla seconda generazione che non fossero però mai stati nemici del Comune; l'età minima era di 25 anni [19]. Fra questi gli Anziani, i Gonfalonieri e i ‹ massarii artium › [20] sceglievano i membri del Consiglio. Costoro dunque e non il Consiglio generale detenevano il potere supremo del Comune. Si veniva perdendo l'uso di conferire la carica di Consigliere del ‹ Consilium generale › o per volontà del collegio degli Anziani e degli altri collegi (in questo caso però si esigeva la maggioranza di 3/4 dei voti), oppure per la decisione del Consiglio stesso o infine anche per la sentenza vincolante del Tribunale. La composizione del ‹ Consilium generale › doveva essere, secondo le esigenze completa e ciò veniva controllato da una speciale commissione creata dagli Anziani.

Il ‹ Consilium generale › era convocato dagli Anziani [21] almeno ogni due mesi [22]. Alla sua competenza appartenevano le funzioni legislative e il decidere nei più importanti affari di politica interna ed esterna, come ad esempio l'imporre tasse alla popolazione urbana e suburbana, il dichiarare la guerra, il concludere le alleanze, le federazioni etc. [23]. I decreti del Consiglio generale dovevano ottenere la maggioranza dei voti (per la votazione ci si serviva di ‹ fabae › bianche o nere [24]), e avevano validità come se fossero state decisioni di tutto il popolo [25].

16. *Statuto 1389* f 22: « ... Statuimus quod quando in quacumque parte nostrorum statutorum fit mentio de consilio quatringentorum intelligatur de consilio Sexcentorum... ».
17. *Ibid.* f 22: « ... Suntque in dicto consilio descripti adminus sexcenti homines et usque ad mille et non ultra esse possint... ».
18. *Ibid.* f 22.
19. *Ibid.* f. 21v.
20. *Ibid.* f 22.
21. *Ibid.* f 9.
22. *Ibid.* f 12v.
23. *Ibid.* f 15.
24. *Ibid.* f 22 e f 6v: « ... Et possit dictum consilium... reformare facere... quicquid sibi placuerit positis partitis ad fabas albas et nigras... ».
25. *Ibid.* f 22.

Dal ‹ Consilium generale › e dall'assemblea generale del popolo si deve distinguere il ‹ Consiglio dei quattromila › (‹ Consilium quattuormillium ›), convocato una volta all'anno per scegliere gli impiegati del Comune [26]. Questo ‹ Consiglio ›, che era il più numeroso, era stato creato formalmente dal collegio degli Anziani e dagli altri Collegi; praticamente vi appartenevano tutti gli abitanti di Bologna che pagavano le tasse e che avevano la cittadinanza [27]. Esso aveva solo funzioni elettive e perciò la sua importanza era molto inferiore a quella del ‹ Consilium generale ›.

2.

Il potere supremo esecutivo si basava in fondo sui tre collegi e cioè: sul collegio degli Anziani, dei Gonfalonieri e degli Artigiani (‹ massarii artium ›). Gli statuti riconoscono chiaramente la priorità degli Anziani e trattano gli altri come corpo consultivo pur chiamandoli collegi degli Anziani.

L'istituzione degli Anziani aveva le sue origini nel secolo XII, quando non aveva ancora una grande importanza. Gli Anziani erano allora solo i capi delle organizzazioni degli artigiani. Mano a mano che si affermava nella città il ruolo politico delle corporazioni artigianali, si precisava anche la funzione degli Anziani, in maniera che da anziani delle corporazioni essi divenivano veri e propri uomini di governo, concentrando nelle loro mani — già alla metà del XIII secolo — il potere amministrativo in Bologna (in quel tempo ancora affiancati dai Consoli e dal Podestà) [28].

Lo Statuto del 1389 mette in primo piano le indicazioni riguardanti gli Anziani: come in nessun altro caso, il legislatore cerca di motivare in maniera particolare l'importanza di questo ufficio: «... ancianatus offitium quod sit utile... populo et comuni Bononiae omnibus morescat stento quod sine capite membra diutius non valeant sustentari... » [29].

Nelle mani degli Anziani infatti risiedeva un grande potere: il diritto di convocare ‹ tutto il popolo › della città [30], di chiamare i cittadini alle armi e usare qualsiasi mezzo « ad observationem et protectionem popularis status et ad bonum regimen comunis et populi... ». Alla loro competenza apparteneva il compito di convocare ogni tipo di adunanza (« consilia quaelibet generalia et particularia »), di rappresentare la città nei contatti esterni (cioè di accettare

26. *Statuto 1389* f 21, ed anche ff 12-12v, ff 81-83, e *Statuto 1454*, pagina 23, Rubrica II § 1 etc.
27. Cfr. F. Bosdari *Il comune di Bologna alla fine del secolo XIV* (Bologna 1914) 7.
28. Cfr. A. Hessel *Geschichte der Stadt Bologna von 1116 bis 1280* (Berlin 1910) 335, ed anche G. De Vergottini *Arti e popolo nella prima metà del secolo XIII* (Milano 1943) 15 ss.
29. *Statuto 1389* f 1v.
30. *Ibid.* f 9.

ed inviare gli ambasciatori in nome del Comune [31]), e infine di esporre le proprie opinioni sulle proposte e sulle questioni regolate in seguito dall'Assemblea generale. Queste ultime funzioni venivano però compiute insieme ai Gonfalonieri e ai ‹ massarii artium › [32]. Gli Anziani poi avevano molti privilegi rispetto alle altre cariche: collaboravano con le altre autorità urbane alla nomina degli alti funzionari (cioè del Podestà, del Capitano del Popolo, dei Sindaci) [33], controllavano l'attività di questi ultimi [34], nominavano i funzionari minori [35] e — come già abbiamo accennato — avevano una decisiva influenza sulla elezione del ‹ Consilium generale ›, il che assicurava loro la preponderanza politica nel Comune.

Insieme con i Gonfalonieri e con i ‹ massarii artium › decidevano inoltre i licenziamenti dei funzionari urbani [36].

Ai soli Anziani tuttavia gli Statuti accordavano certe funzioni giuridiche quali la giurisdizione nei processi relativi a donazioni e a doti [37], e la concessione di salvacondotti (‹ scripturae fidantiae ›) per gli esiliati e per i ribelli [38]. Davanti agli Anziani infine avvenivano le riconciliazioni (‹ paces ›) — tanto importanti per Bologna rovinata dalle lunghe e sanguinose lotte fra le famiglie e le fazioni rivali [39].

Era anche dovere degli Anziani vegliare sulla tranquillità e sul benessere dei cittadini [40] e controllare lo sviluppo dell'Università, che — attirando molti studenti e scienziati — conferiva prestigio alla città e ne aumentava le entrate in misura considerevole.

Parlando della funzione degli Anziani, gli statuti insistono più sul loro compito di servire il Comune che sul loro potere. Lo si vede in maniera particolarmente chiara nelle prescrizioni che delimitano le loro competenze: si proibisce infatti agli Anziani di nominare a loro piacimento il Podestà, il Capitano del Popolo ed in genere altri funzionari del Comune; di vendere o alienare

31. *Statuto 1389* f 10.
32. *Ibid.* f 6, Rubrica « De partitis et propositis fiendis... ».
33. *Ibid.* ff 9-9v.
34. *Ibid.* ff 10v-11.
35. Per esempio *Ibid.* f 13.
36. *Ibid.* f 12: « ... Possint etiam... cassare et cassari facere una cum collegiis dominorum Confaloneriorum et Massariorum... offitiales cives comunis Bononiae... ».
37. *Statuto 1389* f 11v.
38. Per la loro validità occorreva il consenso di almeno 2/3 del ‹ Collegio degli anziani › e il salvacondotto perdeva la validità con la scadenza del mandato del Collegio che aveva dato il consenso (*Statuto 1389* f 11v).
39. *Statuto 1389* f 12.
40. Per esempio l'obbligo di rendere pubbliche le spese e controllare l'amministrazione almeno una volta durante l'incarico, indipendentemente dalla relazione finale che veniva tenuta davanti al Sindaco del Comune (*Statuto 1389* f 12v); ed anche l'obbligo di sollecitare i debitori del Comune (*Ibid.* f 9v, f 13).

gli averi comunali, mentre invece possono metterli a profitto [41], di concludere trattati e formare leghe e federazioni con « conti, baroni, tiranni e re », senza il consenso del relativo Consiglio (Assemblea) [42], e infine di dichiarare la guerra senza il consenso del Consiglio [43] stesso. Ugualmente era loro proibito di imporre tributi agli abitanti di Bologna e del distretto, a meno che il Consiglio generale non desse il consenso [44]. Tutti questi divieti avevano chiaramente il fine di sottomettere gli Anziani al Consiglio generale, che deteneva il supremo potere comunale. L'attività degli Anziani era quindi limitata dal Consiglio generale come potere superiore, e dai Gonfalonieri e dai ‹ massarii artium ›, come organi di potere cooperanti sullo stesso piano degli Anziani per l'esecuzione di certi atti. Tenuto presente però che erano proprio gli Anziani che eleggevano i membri del Consiglio generale, è difficile parlare di una vera e propria dipendenza di quelli da questi. Si trattava piuttosto di una reciproca dipendenza. L'obbligo invece della cooperazione, prevista statutariamente, fra Anziani, da una parte, e Gonfalonieri e ‹ massarii artium › dall'altra, era effettivamente una limitazione sensibile dei poteri trattandosi di una collaborazione paritetica. Potrebbe sembrare che, dal punto di vista politico, si possa parlare di un governo degli artigiani, dato che sia il collegio degli Anziani che quelli dei Gonfalonieri e dei ‹ massarii artium › traevano le loro origini dagli incarichi delle corporazioni artigianali, ma nel XIV e XV secolo questi incarichi si erano allontanati dal prototipo del XIII secolo e non erano più troppo strettamente legati con l'artigianato. Gli Anziani rappresentavano spesso gli interessi isolati degli uomini più importanti, mentre i Gonfalonieri e i ‹ massarii artium › continuavano a difendere gli interessi della totalità dei cittadini e cioè del ‹ popolo ›. Così stando le cose, le limitazioni del potere degli Anziani appaiono dettate dal desiderio di assicurare la città contro il pericolo di governi oligarchici o tirannici, dei quali un Anzianato troppo forte avrebbe potuto facilitare l'avvento. Perciò la definizione dell'Anzianato come ‹ testa › del Comune, che troviamo nell'introduzione dello Statuto, contrasta in parte con le tendenze del legislatore [45].

Non di meno la dignità di Anziano era molto ambita, ed erano richieste particolari doti a quelli che dovevano ricoprire tale funzione. Soltanto un cittadino di Bologna fra i 30 e 60 anni poteva divenire Anziano [46], qualora go-

41. *Statuto 1389* f 14v.

42. La pena era particolarmente grave: mille lire bolognesi e la privazione di ogni incarico, dignità e avere (*Statuto 1389* f 15).

43. Per questo delitto era comminata addirittura la pena di morte (*Statuto 1389* f 15).

44. *Ibid.* f 15.

45. *Ibid.* f 1v.

46. E solamente « origine propria paterna et avita ut saltem duabus ex eis » (*Statuto 1389* f 3v).

desse tutti i diritti politici [47]. Erano escluse da questa dignità le persone nate al di fuori del matrimonio, gli esiliati (tanto i nemici del Comune quanto i delinquenti comuni), gli ammalati, i congiunti degli Anziani e i preti [48]. Se certe limitazioni risultano legate allo spirito dell'epoca e altre alle contingenze pratiche, le due ultime sono di natura politica. Il divieto riguardante la parentela era dettato dal timore di veder aumentare l'importanza di una famiglia sulle altre, il che generalmente apriva la strada alla tirannia e minacciava l'esistenza indipendente del Comune. Questi problemi, molto attuali nel XIII secolo, non persero completamente la loro validità nel XIV e nel XV secolo, benchè l'Anzianato si fosse ormai trasformato in una forma larvata di Signoria. Per quanto riguarda la situazione del Comune bolognese alla fine del XV secolo, molto interessante e caratteristica è la interdizione dell'Anzianato ai preti. Infatti in quei tempi Bologna voleva difendersi dal protettorato dello Stato ecclesiastico e cercava di salvare la sua indipendenza politica allontanando dalle più alte cariche i preti che avrebbero potuto aprire la strada alle autorità della Chiesa in seno al Comune stesso.

I candidati per l'Anzianato venivano proposti dal Consiglio generale. Il collegio dei Gonfalonieri e quello dei ‹ massarii artium ›, insieme agli Anziani decaduti dalla carica, effettuavano l'elezione definitiva [49]. La scelta veniva fatta a maggioranza semplice e la votazione «ad fabas albas et nigras»; inoltre la commissione speciale composta degli Anziani, dei Gonfalonieri e dei ‹ massarii artium › che stavano per decadere, controllava la regolarità delle elezioni, mentre il Cancelliere e i Notari redigevano il verbale della votazione [50].

Il numero degli Anziani e la durata del loro incarico mutavano secondo l'evoluzione dei rapporti politici in Bologna. Durante l'anno 1389 ad esempio il loro numero fu stabilito in 17, e la durata del funzionamento in un anno [51]; gli statuti posteriori stabilirono invece chiaramente che gli Anziani dovevano essere nove e venire eletti per due mesi soltanto [52]. Un così rapido mutamento sembra indicare un maggior timore che gli Anziani, come titolari dell'incarico più importante, potessero sconvolgere l'organizzazione comunale; per tale ragione venne quindi limitato il tempo delle loro funzioni. Dopo il 1389

47. Gli Statuti consentono al candidato di partecipare ai dibattiti del Consiglio generale: «... Prohibemus etiam esse Antianos quoscumque qui prohibentur esse de ofitio sexcentorum ex forma nostrorum statutorum...» (*Statuto 1389* f 3v).

48. *Ibid.* f 3v.

49. *Ibid.* f 1v. Sull'organizzazione del Collegio dei Gonfalonieri e delle altre rappresentanze dell'artigianato, si veda più sotto.

50. «... et fabe numerentur secrete per quatuor ex predictis dominis Antianis et collegiis...» (*Statuto 1389* f 2).

51. *Ibid.* f 2v. Le elezioni dovevano essere effettuate un mese prima della scadenza degli Anziani (*Ibid.* f 1v).

52. *Ibid.* ff 8v-9.

i cambiamenti furono ancora molti e nel secolo XV il loro numero continuò a oscillare [53].

La procedura delle elezioni era abbastanza complicata, tanto più che insieme agli Anziani, che dovevano subito assumere le loro funzioni, venivano eletti anche gli « anziani sopranummerari » [54] che, nel caso di un'improvvisa vacanza nel Collegio degli Anziani, potevano immediatamente ricoprire il posto evitando così di indire nuove elezioni. Alla luce delle norme statutarie si possono distinguere tre fasi precedenti l'assunzione delle funzioni da parte degli Anziani: la ‹ electio ›, che era la semplice elezione, l'‹ imballotatio ›, che era l'iscrizione degli anziani nella lista ufficiale, e la ‹ extractio › o nomina effettiva che determinava l'inizio dell'assunzione dell'incarico [55].

La funzione dell'Anziano era un dovere pubblico e quindi, una volta eletto, in via di principio l'Anziano non poteva rinunciare alla sua dignità [56]. I nuovi Anziani apprendevano, per così dire ‹ praticamente ›, il loro lavoro, dagli Anziani che stavano per decadere, rimanendo nel palazzo insieme a loro negli ultimi giorni prima della scadenza, « ad se informandum de negotiis et factis pendentibus » [57]. L'inizio vero e proprio dell'incarico degli Anziani cominciava con un giuramento solenne che veniva pronunciato nel palazzo municipale alla presenza delle supreme autorità comunali e popolari, e al suono di tutte le campane della città [58].

Gli Statuti esigevano che gli Anziani assolvessero i loro compiti con dignità e tranquillità e che durante tutto il tempo del loro incarico abitassero nel Palazzo municipale. L'abbandono di tale sede era severamente proibito e ammesso soltanto in caso di malattia col consenso degli altri Anziani. Per regolare i propri affari personali ognuno degli Anziani poteva andare a casa una volta ogni dieci giorni ma lasciare il Palazzo soltanto di notte per farvi ritorno al più tardi all'alba. In ogni caso nel Palazzo dovevano risiedere sempre almeno sei Anziani. Solo una parte di questi poteva partecipare alle feste ufficiali della città mentre gli altri dovevano rimanere nel Palazzo [59]. Queste limitazioni non tendevano solamente a sottolineare la continuità ininterrotta dell'incarico, ma

53. *Statuto 1454*, passim, ed anche *Liber provisionum 1401-1470* (cfr. più sotto).
54. *Statuto 1389* f 3.
55. La definizione di ‹ extractio › risultava dal fatto che gli elenchi con i nomi degli Anziani erano sorvegliati in maniera speciale e rinchiusi in una cassetta (?) detta ‹ marsupium › e quando bisognava completare il numero degli Anziani, una commissione speciale apriva la cassetta e ne estraeva il documento con il nome del nuovo Anziano (*Statuto 1389* f 4). Da questo ‹ prender fuori › tutta l'azione prese il nome di ‹ extractio antiani ›. Cfr. *Statuto 1389* ff 3-3v: « ... ectractio de eis (sc. antianis) facta... » ed anche tutta la rubrica « De modo et forma extrahendi dominos Antianos comunis et populi Bononiae » (*Statuto 1389* f 4).
56. *Ibid.* f 4v.
57. *Ibid.* f 4v.
58. *Ibid.* ff 5-6.
59. *Ibid.* ff 8v, 15v.

anche a garantire il massimo isolamento possibile degli Anziani dagli influssi esterni, perchè dentro le mura del Palazzo, avevano accesso solo le persone chiamate dagli Anziani stessi per lo svolgimento degli affari ufficiali; misura che doveva garantire a quell'incarico la neutralità politica. E senz'altro diretto allo stesso scopo il divieto di accettare regali dagli Anziani, di dar feste alla loro presenza, di giocare d'azzardo nel Palazzo municipale [60] ed infine il divieto agli Anziani di esercitare un'arte per la durata della carica [61].

Come rappresentanti e reggitori della città gli Anziani godevano tuttavia di particolari privilegi. Gli Statuti garantivano loro per la durata dell'incarico l'intangibilità della persona e degli averi a meno che non avessero commesso qualche grave delitto [62] e per un anno, dopo la scadenza del mandato, la difesa dell'onore [63] e delle persone vicine, l'esenzione dall'obbligo di altri incarichi comunali e dal pagamento di tributi, e la licenza di portare armi [64].

Per aiutarli nell'adempimento dei loro numerosi compiti furono loro assegnati anche degli impiegati: il Cancelliere generale (‹ cancellarius generalis antianorum ›) [65], i Cancellieri ordinari, chiamati anche Notari degli Anziani (‹ cancellarii ›, ‹ notarii antianorum ›) [66] ed inoltre molte persone di servizio (‹ familia ›) [67].

Anche il collegio dei Gonfalonieri, e cioè dei portabandiere del Comune (‹ confalonerii ›) esercitava un grande influsso sulla amministrazione cittadina. Essi svolgevano la duplice funzione di comandanti delle forze armate della città e di consiglieri degli Anziani. Come comandanti militari i Gonfalonieri

60. *Statuto 1389* f 8.
61. *Ibid.* f 15.
62. *Ibid.* f 17.
63. Per l'offesa di un Anziano « cum sanguinis effusione » o per l'offesa fatta a mano armata veniva comminata la pena di morte, mentre per l'offesa senza spargimento di sangue veniva inflitta una sanzione pecuniaria, a volte maggiore di quella per l'offesa di un semplice cittadino, e una condanna detentiva (*Statuto 1389* f 17).
64. *Ibid.* f 17v.
65. *Ibid.* ff 19v ss., e altri.
66. Questi Notarî, nel numero di due, venivano eletti dall'Assemblea dei 4000 cittadini e rimanevano sempre nel palazzo municipale. Essi erano aiutanti del Cancelliere e, come segretari, erano di servizio non solo per il ‹ Collegio degli anziani › ma anche per l'Assemblea generale (*Statuto 1389* f 21, Rubrica « De offitio notarii dominorum Antianorum comunis et populi Civitatis Bononiae »). Cfr. anche *Ibid.* ff 6, 18v, 21v, e altri.
67. Gli Statuti determinavano le loro funzioni, il salario percepito dal Tesoro del Comune, e le uniformi. Fra essi c'erano dieci paggi (« domicelli »), un « magister familiae et custos rerum palatii », un amministratore (« expenditor »), due monaci che avevano come compito di sorvegliare i sigilli del Comune, un cuoco, un guardiano delle porte del palazzo, due trombettieri ecc. (*Statuto 1389* ff 18, 18v), messaggeri a cavallo (*Ibid.* f 10). La nozione di ‹ familia › comprendeva non solo le persone di servizio in senso stretto, ma tutti gli aiutanti degli Anziani e quindi anche gli impiegati, come il Cancelliere e i Notari. Così almeno è presentata tale questione nello Statuto del 1389.

potevano, in caso di bisogno, chiamare sotto le armi tutta la popolazione della città e dei dintorni, obbligata a prestare servizio militare [68]. Essi potevano però esercitare questo loro potere solo per mezzo degli speciali uscieri del Comune (‹ precones ›) e con il consenso scritto degli Anziani. Queste limitazioni erano dettate dalla paura che i Gonfalonieri usassero il loro potere contro il Comune e contro il suo ordinamento [69]. Il convocare delle adunanze senza il consenso degli Anziani era punito molto severamente con una pena pecuniaria [70].

In qualità di comandanti delle forze armate i Gonfalonieri avevano anche il dovere di tenere tranquilla la città, di soffocare eventuali rivolte [71], e di arrestare e rinviare a giudizio i colpevoli di turbamento dell'ordine pubblico [72]. Gli statuti insistevano sul fatto che il mantenimento dell'ordine nella città e del sistema popolare era il primo compito dei Gonfalonieri [73].

Oltre a questa funzione, come si è già detto, i Gonfalonieri avevano quella di consiglieri degli Anziani in tutti gli affari, compresi quelli segreti [74]. Essi potevano infine avere una certa influenza sulla legislazione perchè, come gli Anziani, davano il loro parere sui problemi da presentare all'Assemblea generale [75]. Malgrado le competenze abbastanza vaste, i Gonfalonieri erano sottomessi all'autorità degli Anziani che ne controllavano l'attività e che potevano affidare loro diversi incarichi [76].

L'ufficio del Gonfaloniere come quello dell'Anziano era elettivo e si applicava lo stesso sistema elettorale [77]. La durata della carica era molto più breve, solo quattro mesi [78]. Poteva divenire Gonfaloniere solo chi fosse « amator praesentis status popularis et libertatis civitatis Bononiae », e cittadino bolognese da più di una generazione, di età tra i 30 e i 60 anni. Di questa dignità non potevano godere nè i ‹ baniti › nè i ‹ rebelles comunis ›. L'eletto che nei tre giorni successivi all'elezione non accettava di svolgere funzioni pubbliche veniva punito, a meno che non adducesse motivi importanti e riconosciuti dalla legge [79].

68. Erano compresi tutti gli abitanti di Bologna di età fra i 18 e i 65 anni (*Statuto 1389* f 26). Erano esentati solo i preti, gli studenti, gli stranieri e le persone povere (*Ibid.* f 26).

69. *Statuto 1389* f 25v.

70. *Ibid.* f 26.

71. « ... Possint dicti confalonerii... auctoritate propria... trahere... ad... rumores et eos sedare toto posse... » (*Statuto 1389* ff 25v, 26).

72. *Ibid.* f 26.

73. *Ibid.* f 25.

74. *Ibid.* f 27v.

75. *Ibid.* f 7. Cfr. anche ff 6, 6v e 27v. Gli statuti menzionano ciò, definendo i Gonfalonieri espressamente (ad esempio ff 7, 27v) o servendosi solo del nome « collegia antianorum », « antiani et collegia », « domini et collegia » (f 22).

76. *Ibid.* f 9v.

77. *Ibid.* ff 2v ss.

78. *Ibid.* f 3 o f 27v.

79. *Ibid.* f 3.

Una nuova scelta della stessa persona per l'ufficio di gonfaloniere poteva effettuarsi solo a distanza di un anno [80].

Entrando in carica i Gonfalonieri prestavano nelle mani degli Anziani un giuramento solenne, in cui promettevano loro ubbidienza [81]; poi gli Anziani consegnavano ai Gonfalonieri le bandiere — come simbolo del loro potere. Gli Statuti regolavano nei dettagli il cerimoniale di queste solennità [82].

Contrariamente agli Anziani, i Gonfalonieri avevano completa libertà di movimento nella città. Solo non era permesso loro di allontanarsene senza il consenso degli Anziani [83]. Gli Statuti non esigevano da loro la presenza permanente nel Palazzo comunale nè cercavano di isolarli dal resto degli abitanti come avveniva per gli Anziani [84].

I privilegi dei Gonfalonieri erano proporzionalmente meno estesi di quelli degli Anziani. Per l'offesa a un Gonfaloniere o a qualcuno del suo servizio gli Statuti prevedevano una pena pecuniaria solo due volte più grande di quella per l'offesa a un cittadino qualsiasi. Inoltre i Gonfalonieri avevano libero accesso al palazzo degli Anziani e, con i loro impiegati e servi, il diritto di portare le armi [85].

Ognuno dei Gonfalonieri aveva alle sue dipendenze un notaio (‹ notarius ›) e un messaggero (‹ nuntius ›), scelti da lui stesso. La loro ricompensa consisteva nell'esenzione dalle campagne militari, dalla guardia e da doveri simili, obbligatori per tutti i cittadini di Bologna.

Il terzo ufficio collegiale — oltre agli Anziani e ai Gonfalonieri — era costituito a Bologna dai ‹ massarii artium ›. Essi rappresentavano gli artigiani bolognesi riuniti nelle numerose corporazioni (‹ arti ›). I ‹ massarii › erano, come i Gonfalonieri, consiglieri degli Anziani, partecipavano alle riunioni segrete e alla elezione degli altri impiegati del Comune [86] dei quali controllavano l'attività [87]; oltre a questo — come i Gonfalonieri — esprimevano il loro giudizio sugli affari da presentare all'Assemblea generale e dipendeva dalla loro decisione che il progetto fosse respinto o presentato all'Assemblea [88]. Era loro competenza il mantenimento dell'ordine e della libertà nella città, l'ap-

80. *Statuto 1389* f 27v.
81. *Ibid.* ff 23v, 24.
82. *Ibid.* ff 24v, 25.
83. *Ibid.* f 26v.
84. Per esempio i Gonfalonieri potevano prendere parte ad una modesta cena data da qualche cittadino, modesta, cioè per dieci persone e non di più (*Statuto 1389* f 27v). Agli Anziani era proibito anche quello.
85. *Statuto 1389* ff 27v, 28, anche f 11.
86. *Ibid.* f 9.
87. *Ibid.* f 12.
88. *Ibid.* f 29v. Cfr. anche ff 6, 7

provvigionamento, l'organizzazione delle forze difensive, e in genere, il servire con il consiglio e con l'aiuto gli Anziani e i Gonfalonieri [89].

Le corporazioni di artigiani (le arti) eleggevano i nuovi ‹ massarii ›. Ogni arte eleggeva tre candidati fra i suoi membri. Poi il ‹ massario › in carica, nei dieci giorni che precedevano la scadenza, comunicava i nomi dei tre candidati agli Anziani, che a loro volta convocavano i collegi dei Gonfalonieri e di tutti i ‹ massarii artium ›. I collegi uniti degli Anziani, dei Gonfalonieri e dei ‹ massarii › eleggevano un nuovo ‹ massario › per ogni arte [90]. Dal candidato per l'‹ offitium massarii › si esigeva la cittadinanza bolognese ed il soggiorno nella città almeno durante le elezioni. Necessario era anche l'effettivo esercizio di quell'arte che il massario doveva rappresentare [91]. Erano esclusi da queste dignità, come da qualsiasi altra funzione, i ‹ baniti ›. I limiti di età precisati dallo Statuto erano: minimo 30, massimo 80 anni. Per assicurare l'imparzialità di questo ufficio di Statuti vietavano di coprire nello stesso tempo l'ufficio nel collegio dei ‹ massarii ›, degli Anziani o dei Gonfalonieri. Era anche vietato l'esercizio del massariato alle persone che, sei mesi prima, erano state Anziani o Gonfalonieri [92].

I ‹ massarii › restavano in carica soltanto tre mesi e in quel periodo svolgevano alternativamente per quattro giorni consecutivi la funzione di ‹ priore › [93], provvedimento indispensabile per razionalizzare il funzionamento di un collegio tanto numeroso come quello dei Massari a Bologna [94].

L'incarico aveva inizio con il giuramento, la cui formula, come nel caso degli altri uffici, era registrata con precisione dagli Statuti. Dal contesto si rileva che i ‹ massarii › costituivano un organo creato in particolar modo per combattere la possibilità di una tirannia o di qualsiasi soggezione politica [95]. Nel XV secolo tali prescrizioni statutarie erano praticamente lettera morta, perchè la città era sottomessa al potere di un Signore. Lo Statuto del 1389 veniva tuttavia mantenuto in vigore, benchè la vecchia formula organizzativa non potesse ormai adempiere agli scopi per i quali era stata creata.

I ‹ massarii ›, come dignitari del Comune, godevano anch'essi di privilegi

89. *Stetuto 1389* f 29v.
90. *Ibid.* ff 28-28v. Queste elezioni sono menzionate anche sul foglio 13.
91. *Ibid.* f 28v.
92. *Ibid.* f 30. D'altra parte l'intervallo di un anno nell'esercitare le funzioni ufficiali del Massario era obbligatorio (*Statuto 1389* ff 30-30v).
93. *Ibid.* f 29.
94. Le arti a Bologna erano molteplici. L'ordine in cui nello Statuto venivano elencate le arti era lo stesso che dovevano prendere i ‹ massarii › quando si riunivano nei collegi e nei consigli (*Statuto 1389* f 31). Primi rimanevano quindi i ‹ massarii › nell'arte dei notai, la cui importanza era già enorme dal XII secolo.
95. «... dabo operam iuxta posse quod civitas Bononia remaneat in presenti statu populari et libertatis. Et quod... non deveniat ad subiectionem vel tirannidem alicuius... » (*Statuto 1389* f 29, Rubrica « De Juramento massariorum artium »).

durante il periodo in cui erano in carica; erano cioè esenti dal servizio notturno di vigilanza e da simili obblighi che pesavano sugli altri cittadini, mentre invece avevano diritto di portare armi, erano personalmente intoccabili e il loro onore era tutelato [96]. Tali privilegi erano uguali a quelli dei Gonfalonieri. Come questi ultimi poi, i ‹ massarii › dipendevano in tutto e per tutto dagli Anziani [97].

3.

Verso la fine del XIV secolo, ed esattamente nel 1394, apparve a Bologna un nuovo organo di potere [98]. Si trattava di un nuovo organo collegiale, composto di sedici persone che venivano elette annualmente dal Consiglio generale tra tutti i cittadini di Bologna. Si fa per la prima volta menzione di questa istituzione negli Statuti bolognesi del 1400, chiamando i nuovi dignitari del Comune « sexdecim notabiles cives », e precisando che loro competenza è l'esercizio del potere legislativo [99]. Si ha dunque in Bologna una diminuzione del potere dell'Assemblea generale, fino ad allora unico organo legislativo, in favore del nuovo ‹ Collegio dei sedici ›. Causa di ciò fu senza dubbio il desiderio di rendere più efficiente l'attività legislativa, attraverso l'introduzione di un organismo legislativo composto di sole sedici persone che sostituissero il Consiglio generale, il quale, essendo formato da seicento fino a mille persone, era di difficile funzionamento. In ossequio alla tradizione fino ad allora vigente il nuovo collegio veniva eletto dal Consiglio generale, che in tal modo sembrava ancora detenere, anche se in maniera indiretta, le funzioni legislative. Nel corso degli anni comunque il ‹ Collegio dei sedici › conquistò una sempre più grande indipendenza dal Consiglio generale, divenendo infine titolare del potere supremo della città [100], e nello stesso tempo preparando a Bologna l'avvento della Signoria di una sola persona.

Gli Statuti seguenti determinarono in maniera sempre più precisa le competenze dei ‹ sedici › e il loro importantissimo ruolo nella vita della città; nello stesso tempo e per così dire, proporzionalmente, mutò la loro denominazione. Le fonti chiamano questo collegio « spectabiles domini sexdecim reformatores » [101], o, sottolineando chiaramente il loro supremo potere sulla città: « prae-

96. L'offesa ad un Massaro comportava una pena pecuniaria due volte maggiore di quella per l'offesa di un comune cittadino (*Statuto 1389* f 30v e f 11).

97. *Ibid.* f 9v.

98. Questa data è indicata da G. B. Guidicini *I riformatori dello stato di libertà della città di Bologna dal 1394 al 1797* I (Bologna 1876) 1-6.

99. *Statuti del Comune 1400* f 2 (Archivio di Stato di Bologna, Archivio del Comune, n. 15). Cfr. anche F. Bosdari *Il comune di Bologna* cit., 5-6.

100. Questo era chiaro dall'anno 1466 (cfr. G. B. Guidicini *I riformatori* cit., I 6).

101. *Statuto 1454* 5: « Praefatio ad volumen statutorum civilium et criminalium ».

sidentes regimini civitatis »[102]. I sedici cittadini, delegati inizialmente dal Consiglio per certe funzioni legislative, in seguito si trasformano e divengono i ‹ reggitori della città › riconosciuti dalla legge e titolari di vastissimi poteri. Gli Statuti del 1454 riconoscono il potere legislativo dei ‹ reggitori ›[103]. Un cronista bolognese, il Ghirardacci, descrisse allora il reale funzionamento di questo potere[104]. Legato alle prerogative legislative è il potere, che i ‹ reggitori › avevano di sospendere il vigore delle norme statutarie nei confronti di certe persone e in determinate occasioni[105]. I Reggitori della città erano superiori al Podestà e al Capitano del Popolo e cioè alle maggiori autorità giudiziarie di Bologna; proprio a loro infatti apparteneva la definitiva delimitazione delle competenze del Podestà e del Capitano[106] e la nomina dei giudici nei ricorsi di carattere amministrativo[107]. Ad essi spettava inoltre decidere il numero degli impiegati posti alle dipendenze del Podestà[108]. Infine soltanto i Reggitori avevano il diritto di arrestare per un periodo superiore ai tre giorni; il mandato di arresto doveva essere fatto per iscritto[109]. Gli Statuti del 1453 precisano le competenze giudiziarie dei Reggenti poichè in essi è detto che i cittadini di Bologna che hanno ricevuto offese o danno da un pubblico ufficiale possono sporgere querela « coram praesidentibus Regimini... civitatis »[110]. Se a questi già larghi diritti ne aggiungiamo altri, come la possibilità di fissare i limiti delle spese ufficiali degli impiegati particolari del Comune[111], e il diritto esclusivo di decidere sulla creazione di nuove corporazioni di artigiani a Bologna[112], ci convinceremo facilmente che i Reggenti, oltre ad esercitare

102. *Statuto 1454* 8, § 5 e altri.

103. « ... Reservamus in suis robore et vigore... omnes et quascumque Provisiones, Statuta vel Ordinationes factas seu facta... de consensu Officii Spectabilium Dominorum Sexdecim Reformatorum presentis Status, et Civitatis praedictae... » (*Statuto 1454* 542 « Conclusio statutorum », § 29).

104. Nella sua cronaca, sotto la data di 1454, si trova la seguente menzione: « ... Anno di Cristo 1454... Bessariono legato, insieme col regimento, rinova li statuti della città, siccome hoggi si veggono et si usano; alla cui rinovatione si ritrovarono gl'infrascripti, che erano dell 16, cioè: Sante di Ercolese, Bentivogli cavalliere... » ecc., poi indica i nomi degli altri « riformatori » (*Della Historia di Bologna*. Parte terza del R. P. M. Cherubino Ghirardacci bolognese..., in *Rerum Italicarum Scriptores*. Raccolta... ordinata da L. A. Muratori, XXXIII 1 144-145).

105. Per esempio secondo gli Statuti del 1454 gli impiegati e i domestici del Podestà dovevano, come lo stesso Podestà, essere di cittadinanza non bolognese; lo Statuto però prevedeva che tale restrizione non avesse valore nel caso dell'esistenza di una « expressa licentia Praesidentium regimini civitatis » (*Statuto 1454* 9 § 11).

106. *Statuto 1454* 13 § 9.

107. *Ibid.* 13 § 11; ugualmente già negli *Statuti del 1453*, f 32.

108. *Ibid.* 8 § 5.

109. *Ibid.* 17 § 3. Per certe eccezioni a tale principio, cfr. *Ibid.* 17 § 3.

110. *Statuto 1453* f 42v, Rubrica « De represaliis ».

111. « prout videbitur Praesidentibus » (*Statuto 1454* 10 § 12).

112. *Statuto 1454* 361, Rubrica CLXXXI § 4.

funzioni legislative e giudiziarie, avevano competenza anche in diversi altri campi della vita cittadina e esercitavano di fatto il supremo potere nella città. È vero che i collegi degli Anziani, dei Gonfalonieri e dei ‹ massarii › continuavano ad esistere[113], ma il Collegio dei Sedici, in concorrenza con quelli fin dall'inizio della sua esistenza, arrivò a primeggiare nella città nel XV secolo.

4.

Il potere giudiziario ordinario a Bologna apparteneva nel XV secolo al Podestà, al Capitano del Popolo e ai funzionari minori che da loro dipendevano. Certe competenze giudiziarie rientravano nell'ambito delle attività di altre cariche (ad esempio quella di Sindaco), ma il Podestà e il Capitano del Popolo ne erano a capo.

La carica di Podestà, conosciuta in tutti i Comuni urbani, aveva inizialmente maggiore importanza. Anche a Bologna nel XIII secolo il Podestà era il principale personaggio della città, e nelle sue mani si concentrava il supremo potere esecutivo, militare e giudiziario[114]. Ma a causa della crescente importanza delle arti, il Podestà venne gradualmente perdendo il suo primato; il potere esecutivo fu assunto dai collegi popolari (Anziani ed altri), il potere militare dai Gonfalonieri, e al Podestà nel XIV e nel XV secolo rimase soltanto il supremo potere giudiziario[115]. Ugual sorte fu quella della carica di Capitano del Popolo. Nel XIII secolo a Bologna, come in molte altre città italiane, il Capitano ebbe la funzione di dirigere il Comune popolare, che si opponeva al Comune del Podestà. Da capo del ‹ popolo › (durante il XIV secolo) il Capitano divenne in seguito un alto funzionario dell'ordinamento giudiziario.

La bipartizione del supremo potere giudiziario nel XV secolo a Bologna, fra il Podestà e il Capitano del Popolo, fu dunque conseguenza dell'esistenza anteriore di due Comuni: il Comune del Podestà e il Comune popolare. Tale duplicità nel secolo XV fu conservata solo nel potere giudiziario, anche se già da allora si poteva vedere chiaramente la supremazia del Podestà.

Secondo gli Statuti vigenti nel XV secolo il Podestà deteneva in generale il potere supremo su tutte le cause, civili e penali[116]. Era sua competenza con-

113. Ghirardacci ad esempio ricorda nella sua cronaca l'elezione degli Anziani: « ... Anno di Cristo 1453. Si creano li nuovi antiani et confaloniere di giustitia secondo il consueto della città. Inoltre sono confirmati li signori sedici del regimento... » (*Della Historia* cit., 142).

114. Cfr. G. Volpe *Il podestà*, in *Medio Evo italiano* (Firenze 1926); A. Hessel *Geschichte der Stadt Bologna* cit., 322 e altre; L. Bagolini *Ricerche sull'ordinamento giuridico del Comune di Bologna del secolo XIII* (Bologna 1937) 29, 42 e altre.

115. Una cosa simile avvenne anche nelle altre città. Cfr. V. Vitale *Il comune del podestà a Genova* (Milano-Napoli 1951) 3 ss.

116. *Statuto 1454* 16, Rubrica VII § 1.

durre i processi in tutti i loro stadi, quindi anche pronunziare la sentenza e garantirne l'esecuzione[117]. Facevano eccezione i processi per offesa del Podestà e della sua ‹ familia › che erano condotti da un giudice sostituto o generalmente dal Capitano del Popolo[118]. Nonostante la grande somiglianza delle competenze del Podestà e del Capitano del Popolo[119], la carica di Podestà era superiore a quella di Capitano del Popolo; infatti gli Statuti concedevano al Podestà competenze più ampie (il potere giudiziario sia civile che penale) e il potere supremo su tutti i giudici[120].

Come capo del potere giudiziario il Podestà era garante dell'ordine municipale; gli Statuti gli davano l'incarico particolare di aver cura delle vedove, degli orfani, dei malati e degli studenti[121].

Il Podestà dipendeva a sua volta dai sedici Reggenti della città se vi era la necessità di tenere i prigionieri in stato di arresto per più di tre giorni. Questa limitazione del potere podestarile non era compresa negli Statuti del 1389; la incontriamo solo negli Statuti del 1454[122], benchè certamente esistesse fin dall'apparizione a Bologna dell'istituzione dei Reggenti e cioè fin dalla fine del XIV secolo.

La carica del Podestà, come tutte le cariche in Bologna, era elettiva. Gli Statuti non parlano del modo in cui avvenivano le elezioni, nonostante che consacrino alla carica del Podestà numerosi articoli[123]. Da una parte si potrebbe dedurre che l'elezione del Podestà venisse fatta nello stesso modo delle altre cariche importanti del Comune, cioè durante l'Assemblea dei Quattromila con la partecipazione dei tre collegi; dall'altra parte però un certo influsso sull'elezione del Podestà era esercitato dai Reggenti (« praesidentes regimini civitatis ») dai quali dipendeva la proroga, semestrale e più che semestrale, della carica podestarile; questa innovazione fu introdotta solo con gli Statuti del 1454[124]. È quindi possibile che anche l'elezione del Podestà, che gli Statuti non regolavano espressamente, sia passata praticamente nelle mani di quel nuovo

117. « ... gladii potestatem in cognoscendo, procedendo, terminando et exequendo... » (*Ibid.*). Lo Statuto precedente (del 1453) determinava le competenze del Podestà soprattutto nelle cause penali ancora in una maniera casuistica (cfr. *Statuto 1453* ff 10-12).

118. *Statuto 1453* f 31v e *Statuto 1454* 13, Rubrica III § 11.

119. *Statuto 1454* 11, Rubrica III § 1.

120. « ... Et generaliter omnia possit, et teneatur facere, et exercere, ac expedire ipse solus, quae quilibet alius iurisdictionem exercens in civitate vel districtu Bononiae... exercere et expedire posset vel teneretur... » (*Statuto 1454* 16, Rubrica XV § 1; cfr. anche 12 § 4 e 13 § 9).

121. « ... tenetur tueri pupillos, et viduas, et eis favere... » (*Statuto 1454* 16 § 2); « ... causae pupillorum, et viduarum et aliarum miserabilium personarum... sunt favorabiles... » (*Statuto 1454* 144, Rubrica LXI); « ... tenetur... defendere Studium ac Scholares... » (*Statuto 1454* 18 § 6).

122. *Statuto 1454* 17 § 3.

123. Sia nello *Statuto del 1389* (f 50v ss.), sia nello *Statuto del 1454* (Rubrica I, 7 ss.).

124. *Statuto 1454* 7 § 2.

organo del potere che erano i Reggenti. In favore di questa ipotesi sta il fatto che gli Statuti del 1454 parlando dell'inizio delle funzioni podestarili usano non solo il termine ‹ electio ›, ma anche ‹ nominatio ›[125].

Poteva essere candidato alla carica di Podestà solo un nobile (barone, conte, marchese od altro), appartenente a una famiglia nobile almeno da 50 anni, non cittadino di Bologna[126] e che avesse compiuto i 35 anni[127]. Gli Statuti sottolineano particolarmente il carattere di imparzialità proprio della figura del Podestà; a questo scopo si sceglie uno straniero e non un cittadino legato alle fazioni urbane[128]. Tale principio fu accettato da tutti i Comuni in cui apparve l'istituzione del Podestà[129].

L'eletto riceveva i pieni poteri di Podestà dopo l'accettazione. Se non accettava per iscritto, entro tre giorni dalle elezioni, si considerava questo fatto come un rifiuto[130].

All'inizio dell'incarico, che durava normalmente sei mesi, doveva presentare ai guardiani dei beni del Comune[131] una dichiarazione rilasciata dalle autorità della sua città di origine, che testimoniasse la sua rettitudine, con l'assicurazione che alla scadenza dell'incarico il futuro Podestà non avrebbe accampato nessuna pretesa nei confronti del Comune in cui aveva svolto la sua attività[132].

Il Podestà doveva compiere le sue funzioni con dignità e onestà[133], doveva anche conoscere perfettamente le leggi vigenti in Bologna[134]. Non poteva accettare nessun dono e in genere nessun vantaggio economico dai cittadini; tanto più era proibita l'estorsione. La pratica fu probabilmente diversa dato che gli Statuti del 1453 parlano di una tale abitudine chiamandola abuso e infrazione alla legge[135]. Questi problemi erano già regolati negli statuti precedenti sia a Bologna che negli altri Comuni quando era apparsa la carica di Podestà; questi doveva accontentarsi dello stipendio pagato dal Tesoro del Comune, poichè stabilivano che le spese inerenti alla sua funzione (ad esempio le spese di cancelleria) erano a carico della città[136]. Al Podestà o ai suoi Giudici era proibito anche di far venire le famiglie (cioè la moglie, i figli e qual-

125. *Statuto 1454* 7 § 1.
126. *Ibid.* 7 § 1 ed anche 8 § 4, 144 § 1.
127. *Ibid.* 7 § 2.
128. *Ibid.* 144 § 1.
129. Cfr. F. Calasso *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale* (Milano 1953) 124.
130. *Statuto 1454* 7 § 3.
131. Di questo incarico vedi più sotto.
132. *Statuto 1454* 10 § 15.
133. *Ibid.* 17 § 2.
134. *Ibid.* 10 § 16, 20 § 11.
135. *Ibid.* 10 § 12.
136. *Ibid.* 10 § 13; 9-10 § 12.

siasi parente di età superiore ai 15 anni), in Bologna o nelle città vicine per tutta la durata della carica[137]. Queste prescrizioni, conosciute da tempo in Bologna e nelle altre città, dovevano proteggere i Giudici da contatti extra-ufficiali con i cittadini.

Il Podestà era responsabile in proprio, con i suoi stessi averi, degli eventuali danni provocati alla città e ai cittadini da lui stesso e dalla sua ‹ familia › [138]. Le eventuali responsabilità venivano tuttavia accertate soltanto dopo la scadenza dell'incarico attraverso l'istituto del ‹ sindicatus ›; fu anzi severamente vietato di chiamare in causa il Podestà e i suoi Giudici prima[139], certamente al fine di assicurare l'imparzialità e l'indipendenza della carica stessa. Così vietata fu anche la ripresa delle funzioni giudiziarie[140].

Una particolare protezione, che è indice dell'autorità del Podestà, fu concessa a lui e alla sua ‹ familia ›: per l'offesa al Podestà veniva comminata una forte multa; per l'offesa ai funzionari minori, ed ai domestici in uniforme, la multa era proporzionalmente inferiore, ma sempre maggiore di quella erogata per l'offesa ai cittadini[141].

Il Podestà era circondato da un grande numero di funzionari minori che costituivano la sua ‹ corte › (‹ curia potestatis ›)[142]. Fra questi prima di tutto sono da ricordare i giudici (‹ iudices ›) e tra questi il Vicario del Podestà che sostituiva il Podestà in tutte le cause[143], eccezion fatta per le decisioni riguardanti le pene più gravi (cioè la pena di morte, le pene corporali e le più gravi pene pecuniarie), che potevano essere comminate solo dallo stesso Podestà[144]. In casi eccezionali tuttavia, quando il Podestà si trovava fuori città o c'erano altri ostacoli gravi che rendevano impossibile la emanazione della sentenza da parte del Podestà, il Vicario poteva decidere anche la pena capitale ma solo con il consenso espresso del Podestà[145].

Il Vicario esercitava giornalmente le sue funzioni in ore stabilite nel Palazzo di giustizia del Comune, sia insieme al Podestà sia da solo (quando il Podestà era occupato altrimenti); era dunque il simbolo della perpetuità del potere giudiziario[146], e praticamente il Giudice supremo nella città.

137. *Statuto 1454* 9 § 11.
138. « teneantur ad damnum » (*Ibid.* 10 § 16 ed anche 20 § 11).
139. *Ibid.* 20 § 11 ed anche 158, Rubrica LXX § 1 ss.
140. *Ibid.* 10, Rubrica I § 17.
141. « poena centum librarum bon. pro qualibet vice... » (*Statuto 1454* 9 § 10. Cfr. anche *Statuto 1453* f 31v).
142. *Statuto 1454* 9 § 10.
143. « ... Ita quod Potestatis et eius Vicarii idem Tribunal censeatur... » (*Statuto 1454* 16, Rubrica VII § 1).
144. *Statuto 1454* 20, Rubrica VIII § 1.
145. *Ibid.* 21, Rubrica VIII § 4.
146. *Ibid.* 21 § 5.

Al Vicario era richiesta un'alta qualifica professionale; doveva essere laureato in legge da almeno dieci anni. I soli titoli riconosciuti erano quelli dati dalle quattro Università: di Bologna, di Perugia, di Padova e di Roma[147]. L'obbligatorietà della laurea solo per il Vicario, e non per il Podestà cui si richiedeva solo la conoscenza delle leggi vigenti in Bologna, sembra suffragare la precedente ipotesi per cui il vero capo della giustizia, e in ogni caso il rappresentante della professionalità nella giurisdizione, era il Vicario del Podestà.

Come il Podestà, anche il Vicario non poteva essere cittadino bolognese nè abitante a Bologna; erano quindi esclusi da questa dignità anche gli studenti della locale Università. La prassi era questa: il Podestà portava con sè il Vicario e gli altri Giudici da una città distante[148].

Gli altri Giudici del Podestà (‹ iudices ›), in numero di quattro o cinque (secondo il libero arbitrio dei Reggenti della città), dovevano essere ‹ stranieri ›. Anche da loro si esigeva l'erudizione in giurisprudenza e una lunga pratica di questa professione[149], ma solo uno dei giudici doveva essere — come il Vicario — dottore in legge; gli altri potevano essere giuristi senza diploma. Da tutti i Giudici dunque, e anche dal Vicario, si esigeva una ‹ età conveniente ›, cioè quaranta anni compiuti e anche un'onestà immacolata; venivano escluse specialmente le persone punite in Bologna o in qualsiasi altra città per la falsificazione o il tradimento[150].

A nessun Giudice fu permesso di accettare e tanto meno esigere alcun pagamento o dono per le sue funzioni ufficiali. Il loro unico guadagno era la ricompensa stabilita dal Podestà. Se il Giudice voleva dare privatamente qualche consiglio giuridico, poteva farlo, ma senza ricevere remunerazione[151].

Tutti i Giudici del Podestà insieme, come anche il Vicario e il Podestà stesso, erano sottomessi al ‹ sindacato ›[152]. Gli statuti non spiegano come si effettuava il ‹ sindacato › del Giudice « officii Urbi », che nello stesso tempo era un Sindaco principale del Comune. Probabilmente si ricorreva allora al tribunale del Capitano del Popolo.

Alla ‹ familia › del Podestà appartenevano ancora, oltre ai Giudici, gli aiutanti (‹ socii ›, ‹ milites ›), i Notari (‹ notarii ›), funzionari indispensabili nei tribunali, e infine i domestici (‹ domicelli ›).

147. *Statuto 1454* 8, Rubrica I § 5.
148. *Ibid.* 9 § 11.
149. « ... Juris-Periti boni, legales practici et experti... » (*Statuto 1454* 8 § 5).
150. *Ibid.* 9 § 11.
151. *Ibid.* 23 §§ 4-5.
152. *Ibid.* 21 § 6. Il ‹ sindacato › (‹ sindicatus ›) era — secondo gli Statuti bolognesi — un procedimento speciale, che si svolgeva davanti al Sindaco e comprendeva un dettagliato rendiconto del funzionario che stava per terminare le sue funzioni ufficiali, come anche l'esame delle eventuali accuse da parte del Comune e dei suoi abitanti riguardanti questo funzionario, e infine una decisione in forma di sentenza.

I quattro aiutanti del Podestà (‹ socii ›) dell'età di trenta anni, dovevano assistere il Podestà nello svolgimento delle sue funzioni e eseguire gli incarichi loro assegnati; inoltre uno di loro era responsabile di un ufficio particolare: la Guardia dei ponti e delle acque (‹ officium pontium stratarum et aquarum guardiae ›). Questa funzione era svolta di solito dai cavalieri; le fonti li chiamano infatti non solo ‹ socii › ma anche ‹ milites ›; ciò è tanto più probabile perchè anche il Podestà era spesso nobile. Furono esclusi, come sempre, dalla ‹ familia › del Podestà, i cittadini o gli abitanti di Bologna [153].

I Notari del Podestà in numero di sei o sette, secondo il numero dei Giudici, dovevano essere degli esperti di diritto non necessariamente col titolo di dottore. Quattro di essi erano assegnati come aiuto al Giudice penale, due (e a questi si richiedeva un'età di almeno trenta anni) alla sovrintendenza delle strade (« officium stratarum civitatis »), mentre l'ultimo era chiamato a presiedere l'« officium ornamentorum prohibitorum » [154] e aiutava i Sindaci nel lavoro di cancelleria [155].

Oltre ai Notai del Podestà, nell'ordinamento giudiziario bolognese avevano un loro posto anche i Notai comunali che venivano eletti dall'Assemblea dei quattromila e impiegati nei tribunali civili o penali in numero di qualche decina [156]. Essi redigevano i rapporti, le sentenze e gli atti ufficiali che conservavano negli archivi comunali. Il Comune poteva, attraverso questi funzionari dipendenti direttamente dal Comune e non dal Podestà, controllare le sentenze processuali, generalmente demandate a persone straniere.

Alla ‹ familia › del Podestà appartenevano infine otto domestici in uniforme (‹ domicelli ›) e cinquanta armati (‹ birruarii armigeri ›) con uniformi differenti, e inoltre delle persone di servizio incaricate di portare le bandiere e le insegne del potere del Podestà. Tutta la ‹ familia ›, come si è già sopra accennato, era composta di persone estranee alla città e isolate con cura dai Bolognesi [157]. La ‹ familia ›, e lo stesso Podestà, dipendeva dal Sindaco [158]. Sia il Podestà, che i membri della sua ‹ familia › non potevano accettare di svolgere una seconda volta le funzioni giudiziarie a Bologna [159].

153. *Statuto 1454* 9 § 11.
154. *Ibid.* 8 § 8. Gli Statuti non specificano più chiaramente questo incarico. Senza dubbio però la funzione consisteva nel dare disposizioni corrispondenti alle ‹ leges sumptuarie › tipiche per la legislazione di tante città europee, e anche di quelle polacche. Cfr. M. PATKANIOWSKI *O kilku analogiach w uatroju miast wloskich i polskich, Studia Historyczne ku czci Stanislawa Kutrzeby ‹Delle somiglianze fra l'ordinamento delle città italiane e quelle polacche›,* in *Studi storici in onore di Stanislao Kutrzeba* I (Krakow 1938) 334 ss.
155. *Statuto 1454* 8 § 8.
156. *Ibid.* 23, Rubrica XI §§ 1 ss.; cfr. anche pagine 373-374, Rubrica CLXXXVIII §§ 2, 3.
157. *Ibid.* 15-16, 10 § 14.
158. *Ibid.* 10 §§ 14, 15 e altri.
159. *Ibid.* 10 § 7.

Il Capitano del Popolo, dapprima capo del Comune popolare poi spogliato di questa attribuzione, fu in Bologna nel XV secolo la più alta carica giudiziaria dopo quella del Podestà. Egli non apparteneva alla ‹ familia › del Podestà benchè fosse sottomesso al suo potere. Malgrado la dipendenza dal Podestà, il Capitano aveva una sua ‹ corte › e una sua ‹ familia › e in genere la carica del Capitano era organizzata sul modello di quella del Podestà. La differenza fondamentale consisteva nel fatto che il Capitano era capo della giurisdizione penale[160], mentre il Podestà era capo di tutta la giurisdizione. Si potrebbe dunque supporre che il Podestà, come superiore del Capitano, potesse continuamente sovrapporsi alle sue competenze, invece non fu così. Gli Statuti accordavano diritti uguali sia al Podestà che al Capitano, fino a quando il processo non era cominciato. Dopo l'inizio del processo penale, questo doveva essere condotto da quello di loro che aveva iniziato il processo e quindi, se il processo era iniziato davanti al tribunale del Capitano del Popolo, il Podestà non poteva più intromettersi, neppure dopo la sentenza e durante la esecuzione, eccezion fatta per il caso in cui si fosse constatata una evidente parzialità e corruzione del Capitano del popolo al momento della sentenza, e soltanto della sentenza di proscioglimento[161]. Alla luce di queste prescrizioni statutarie la dipendenza del Capitano dal Podestà appare praticamente minima. Fino a quando esercita con rettitudine le sue funzioni il Capitano è un giudice praticamente indipendente e autonomo, che deve soltanto rispettare un potere simile al suo, cioè quello del Podestà. La regolazione dei loro rapporti reciproci si spiega con la necessità che esistessero separatamente le due cariche. Se infatti il Capitano avesse dovuto dipendere dal Podestà come gli altri Giudici, si sarebbe potuto aggiungerlo semplicemente alla ‹ familia › del Podestà e sarebbe stata superflua una carica a parte e per di più circondata di una ricchezza quasi pari a quella del Podestà. È del resto sintomatico che gli statuti parlino del Podestà e del Capitano come dei « due superiori » nel potere giudiziario (« ambo... Rectores »)[162]. La precisa delimitazione delle loro competenze fu fissata negli statuti[163] e venne stabilito che i Reggenti della città risolvessero le eventuali controversie sulle reciproche competenze[164].

Esclusivamente al Capitano erano riservate le cause riguardanti delitti commessi a danno del Podestà e della sua ‹ familia ›. Oltre alle cause penali al Capitano competevano anche certe cause civili; egli poteva cioè esaminare le

160. « ... Statuimus quod D. Capitaneus Populi, et Civitatis Bononiae habeat, et habere debeat Jurisdictionem omnimodam... prout et sicut habet D. Potestas Bononiae, in quibuscumque Maleficiis commitendis in Civitate Bononiae... et Comitatu... » (*Statuto 1454* 11, Rubrica III § 1).

161. *Ibid.* 12 § 2.

162. *Ibid.* 12, Rubrica III § 1.

163. *Ibid.* ed anche pagina 12 §§ 4, 5.

164. *Ibid.* 13 § 9.

controversie fra i soldati mercenarii del Comune (‹ stipendiarii ›) o le cause comunque in cui erano imputati gli stessi soldati[165]. Oltre a ciò gli statuti demandavano al Capitano la sovrintendenza generale sulla città ed anche la protezione delle vedove e degli orfani, considerandolo quindi, come il Podestà, garante dell'ordine e della tranquillità della città. Accanto a questa funzione, gli erano affidati anche altri incarichi particolari: aveva l'obbligo di sorvegliare la città contro gli incendi organizzando e controllando permanentemente un corpo particolare di vigili (‹ brentatores ›), e dirigendo l'opera di soccorso nel caso di incendio. Il Capitano nella sua posizione di alto funzionario evidentemente non partecipava attivamente all'opera di spegnimento del fuoco, ma comunque la sua presenza sul luogo dell'incendio era obbligatoria per prevenire e sedare eventuali furti e disordini[166].

Come quella di Podestà, la carica di Capitano del Popolo era elettiva e gli Statuti determinavano la procedura delle elezioni. Nel secolo XIV il Capitano era eletto dagli Anziani[167], nel secolo XV invece dai Reggenti della città[168]. L'elezione si era trasformata dunque praticamente in nomina[169].

Il candidato a Capitano doveva avere delle qualifiche simili a quelle del Podestà. Doveva essere nobile (principe, marchese, conte o barone) proveniente da una famiglia che avesse almeno cinquanta anni di nobiltà, e doveva essere versato nell'arte della guerra. Doveva poi aver compiuto i quaranta anni ed essere assolutamente straniero; infatti il Capitano non poteva essere nè un cittadino di Bologna e neppure un residente della città o dei suoi dintorni; veniva preso in considerazione, per stabilire ciò, il domicilio avuto nei cinque anni precedenti la candidatura alla carica[170]. Naturalmente erano esclusi dalla nomina a Capitano anche gli esuli e i criminali. Infine non poteva essere eletto Capitano chi avesse nei precedenti cinque anni svolto non importa quale funzione giudiziaria in Bologna, ed anche chi avesse dei parenti che, entro il quarto grado di parentela e nei tre anni precedenti, avessero svolto tali funzioni. La preoccupazione per l'imparzialità del Capitano fu più grande dunque, anche in questo caso, di quella riguardante la nomina alla carica di Podestà.

L'‹ elezione › del Capitano diveniva efficace solo dopo l'accettazione dell'‹ eletto ›. La ricompensa per il Capitano e per la sua ‹ familia › veniva prelevata dal Tesoro del Comune, così come anche i fondi necessari per le spese generali dell'ufficio. Il pagamento dell'onorario veniva sospeso negli ultimi due mesi precedenti la scadenza, così come anche avveniva per il Podestà, fino a

165. *Statuto 1454* 12 § 6; 13 § 11.
166. *Ibid.* 12 § 8.
167. *Statuto 1389* f 9.
168. «... Praesidentes Regimini Civitatis Bononiae procedant ad Electionem novi Capitanei Populi Civitatis Bononiae...» (*Statuto 1454* 11, Rubrica II § 2).
169. «... eligatur, nominetur et assumatur...» (*Ibid.* 11, Rubrica II § 2).
170. *Ibid.* 11 § 2.

che fosse stato effettuato il controllo (‹ sindicato ›), con una procedura assai simile a quella usata nei riguardi del Podestà [171]. Anche al Capitano era severamente proibito accettare proventi dai cittadini o dalle loro organizzazioni [172], e far venire i membri della propria famiglia a Bologna [173].

La ‹ familia › del Capitano del Popolo si componeva di un certo numero di funzionari, fra i quali si distingueva il Vicario, e cioè il sostituto del Capitano, che il Capitano stesso faceva arrivare dalla propria città di origine. Il Vicario doveva essere dottore in giurisprudenza e avere una lunga pratica ed esperienza professionale [174]. Questi doveva sostituire il Capitano in tutti i compiti ufficiali [175], esercitare la funzione di Sindaco principale del Comune nel caso di vacanza di questa carica [176], e anche sorvegliare le prigioni del Comune che visitava ogni dieci giorni [177].

Oltre al sostituto, il Capitano doveva portare con sè in Bologna anche due funzionari capaci, abili nei lavori di cancelleria e che avessero compiuto i trenta anni. Questi funzionari, chiamati nelle fonti ‹ socii › o ‹ milites ›, dovevano stare permanentemente con il Capitano ed eseguire i suoi ordini. Essi si distinguevano dai normali cittadini per le speciali uniformi [178].

Il Capitano aveva poi al suo servizio i Notai (‹ notarii ›) di almeno venticinque anni di età. Come il Podestà, il Capitano aveva cinquanta persone di servizio (‹ famuli armigeri ›) e fra questi: garzoni di stalla, cuochi, servi che portavano le insegne del potere del Capitano. Una parte delle persone al suo servizio era costituita da soldati armati, fanti e cavalieri (‹ armigeri ›) che indossavano speciali uniformi. Come il Podestà infine, il Capitano e la sua ‹ familia › godevano di una particolare protezione legale [179].

Oltre alle prescrizioni che regolavano l'organizzazione delle cariche giudiziarie particolari, gli statuti comprendevano anche una serie di norme generali, riguardanti tutti i funzionari che si occupavano di cause giudiziarie. Si esigeva ad esempio da tutti i Giudici e dai loro aiutanti che nell'esercizio delle loro funzioni restassero strettamente nei limiti loro assegnati dagli Statuti. Le prescrizioni vietavano anche, con sanzioni severe [180], l'ingerenza nelle competenze degli altri funzionari del Comune.

Gli Statuti regolavano anche precisamente i rapporti dei funzionari giudi-

171. *Statuto 1454* 11 § 3, 15, § 7.
172. *Ibid.* Rubrica V §§ 1, 2 ss.; 158-159, Rubrica LXX.
173. *Ibid.* 15-16, Rubrica VI.
174. *Ibid.* 14, Rubrica VI § 1.
175. *Ibid.* 14 § 2. Cfr. anche pagina 12, § 5.
176. *Ibid.* 12 § 7.
177. *Ibid.* 13 § 12.
178. *Ibid.* 14 §§ 3-4.
179. *Ibid.* 13, Rubrica III § 11, e pagina 14.
180. *Statuto 1453* f 63 ed anche lo *Statuto del 1454* 511, Rubrica LXXXIV.

ziari con i cittadini. Ogni richiesta di denaro o di qualsiasi altro compenso da parte dei Giudici ai cittadini e ai residenti veniva considerata come delitto e punita severamente. Il « male iudicare », e cioè l'incompetente o parziale sentenza era colpita da una sanzione mediante la quale si invalidava la sentenza ‹ male › pronunciata e si comminava una pena pecuniaria [181].

La cognizione di queste cause spettava ai Reggitori della città e al Sindaco [182].

I funzionari giudiziari erano inoltre puniti non soltanto per i delitti comuni ma anche per il semplice oltraggio ai cittadini e ai residenti [183]; il legislatore si mostrava anzi preoccupato di mettere in risalto nel testo degli Statuti la superiorità della legge su tutti i componenti la comunità, fossero essi Magistrati, funzionari di ogni ordine e grado o semplici cittadini [184].

È peraltro caratteristico che gli Statuti tocchino il problema della legalità soprattutto in rapporto ai funzionari giudiziari. In queste prescrizioni si può vedere il tentativo di porre un freno alla potenza sia politica che sociale del Podestà e del Capitano del Popolo, certamente accresciuta dalla loro qualità di stranieri, per questo meno soggetti alle leggi cittadine.

5.

Tutti i funzionari del Comune, e particolarmente quelli che ne amministravano i beni, erano soggetti al cosidetto ‹ sindacato › e cioè a fare un resoconto dettagliato della loro attività alla fine dell'incarico, davanti al Sindaco. Tutti i funzionari erano infatti responsabili dei danni che venivano causati alla città e ai cittadini [185]. A questo scopo il Sindaco invitava i cittadini a presentare eventuali lagnanze contro i funzionari che stavano per scadere dal loro mandato. Passato il termine fissato cominciava a esaminare i ricorsi nel processo chiamato ‹ sindacato › (‹ sindicatus ›), anche nel caso in cui da parte della popolazione non fosse stata presentata alcuna accusa. Il sindacato poteva concludersi sia con l'assoluzione del funzionario, sia con la condanna al pagamento

181. *Statuto 1454* 157, Rubrica LXIX.
182. *Statuto 1453* ff 61-61v e lo *Statuto del 1454* 155, Rubrica LXVIII.
183. *Statuto 1454* 486, Rubrica LVIII §§ 1-6.
184. Specialmente § 2.
185. Esisteva poi naturalmente la responsabilità penale dei funzionari per i delitti commessi, ed anche una responsabilità politica e cioè l'allontanamento dalla carica, anche se il funzionario, nello svolgere la sua attività ufficiale, pur non avendo trasgredito a nessuna prescrizione di legge, non aveva seguito le direttive dei capi politici della città. Nel caso di allontanamento dalla carica la decisione veniva presa dagli Anziani per quanto riguardava i funzionari minori, come si è già visto sopra.

del rimborso alla città. Gli Statuti proibivano di ritardare questi processi e la sentenza doveva essere pronunciata entro due mesi dall'inizio del procedimento[186]. Al Sindaco spettava anche la giurisdizione in materia tributaria, cioè la cognizione delle cause fra il Comune e i cittadini che pagavano le imposte[187].

Nel condurre il processo e nell'applicare la legge gli Statuti lasciavano al Sindaco la libertà di applicare, oltre agli Statuti, anche lo ‹ ius civile et comune ›[188].

Quando, per le accresciute esigenze della città, l'organizzazione amministrativa del Comune si estese, non bastò più un solo Sindaco ma ne vennero eletti parecchi, distinguendo tra ‹ sindicus maior › e gli altri (‹ sindici ›)[189].

In questo incarico i Sindaci erano aiutati da due Notai che avevano precedentemente prestato giuramento nelle mani degli Anziani. In circostanze eccezionali, ad esempio in caso di assenza dalla città, il Sindaco poteva esser sostituito dal Podestà in quanto capo della magistratura giudiziaria[190].

Secondo gli Statuti del 1389 era il collegio degli Anziani che effettuava l'elezione dei Sindaci e dei loro Notai[191]. Nella pratica generalmente veniva eletto a Sindaco principale un dottore in giurisprudenza indicato (o anche fatto venire da un'altra città) dal Podestà[192].

Il potere che gli Anziani avevano nella città era dimostrato dal fatto che essi potevano eleggere e spodestare un Sindaco anche se questi era sotto il controllo del ‹ sindacato ›[193]. Il controllo dei Sindaci sugli Anziani potrebbe sembrare soltanto una pura formalità, se gli Anziani avessero avuto un'illimitata possibilità di togliere la carica ai Sindaci. In realtà invece occorreva anche la decisione di due altri collegi: il Collegio dei Gonfalonieri e quello dei ‹ mas-

186. « ... infra duos menses continuos a die citationis facte de sindicando expedire per sententiam absolutoriam vel condemnatoriam teneatur omnes sindicatus et processus... quarumcunque offitialium... » (*Statuto 1389* f 34).

187. *Ibid.* f 34v.

188. *Ibid.* f 11; cfr. anche f 34v.

189. *Ibid.* f 31v e f 11: « ... unum et plures sindicos... ».

190. *Ibid.* f 19; ugualmente fu anche ammessa la sostituzione dei Notai del Sindaco con quelli del Podestà (*Ibid.* f 19).

191. *Ibid.* f 11: « ... Item possint [sc. antiani] elligere unum et plures sindicos et eorum notarios... ».

192. « ... statuimus quod Potestas Bononie secum ducat unum legum doctorem qui sit sindicus maior civitatis Bononie et iudex datiorum dicte civitatis... » (*Statuto 1389* f 31v). Questa prescrizione, accordando in questo caso tanto potere al Podestà, fa sorgere il dubbio che non fossero gli Anziani ad eleggere veramente i Sindaci; considerando però che il Podestà dipendeva dal potere degli Anziani ed aveva una autorità molto inferiore alla loro, questa prescrizione può significare solo il diritto del Podestà a proporre un candidato che in seguito veniva ‹ eletto › (e praticamente nominato) dagli Anziani. Con tale interpretazione sparisce la contraddizione fra i due passi dello Statuto del 1389 (*Statuto 1389* ff 11 e 31v).

193. *Ibid.* ff 18v, 19.

sarii artium ›[194]. Tuttavia però, la dipendenza dei Sindaci dagli Anziani rendeva debole l'importanza del ‹ sindacato › degli Anziani e assicurava loro un posto eccezionale fra i dignitari del Comune. Tutte queste prescrizioni particolari vengono perdendo importanza nel XV secolo, quando il supremo potere amministrativo viene preso dai reggenti della città, diminuendo così l'importanza dell'Anzianato.

Sola competenza richiesta al Sindaco era quella di conoscere le leggi[195]. Gli Statuti non richiedevano invece la cittadinanza bolognese[196], permettendo anche di far venire persone straniere dalle altre città. Non troviamo negli Statuti del 1389 la determinazione dell'età dei Sindaci e delle altre loro qualifiche. Essi esercitavano la loro carica per sei mesi, qualche volta anche di più; dopo questo tempo essi dovevano astenersi — per due anni — dall'assumere di nuovo queste funzioni[197].

Un po' altrimenti si presenta la carica del Sindaco (soprattutto del Sindaco principale) secondo gli Statuti successivi del 1454. Da questi Statuti egli veniva considerato come uno dei Giudici del Podestà[198]; era decaduta dunque l'elezione del Sindaco da parte degli Anziani sostituita dalla nomina fatta dal Podestà. Dal Sindaco come per il passato, non si esigeva la cittadinanza bolognese, ma — al contrario — si evitava che cittadini bolognesi ricoprissero questa carica; il Sindaco infatti apparteneva alla ‹ corte › del Podestà, e questa, come si sa, si componeva solo di persone provenienti da altre città. Il periodo di durata della carica di Sindaco rimase lo stesso e le prescrizioni dell'intervallo per esercitare nuovamente tali funzioni persero di valore perchè negli Statuti del 1454 fu in generale proibita la rielezione alla carica giudiziaria. Malgrado il contenuto ben diverso delle nuove prescrizioni del 1454, i sopraricordati articoli degli Statuti del 1389 continuavano ad essere vigenti[199]. Certamente ciò è dovuto all'inavvertenza del legislatore che, nel 1454, abolendo la maggior parte delle prescrizioni statutarie del 1389, tralasciò le prescrizioni concernenti la carica del Sindaco, comprese appunto in questi Statuti.

194. «... possint etiam [sc. antiani] ... cassare et cassari facere una cum collegiis dominorum Confaloneriorum et Massariorum... quoscumque offitiales... » (*Statuto 1389* f 12).

195. «legum doctor» (*Statuto 1389* f 31v). Gli statuti precisavano questa esigenza in relazione al ‹ sindaco maggiore › («sindicus maior»). Si può però ammettere, che queste esigenze fossero poi trasmesse a tutti gli altri sindaci di grado inferiore, dato che tutti erano praticamente giudici.

196. «... elligere... syndicos... tam cives quam forenses... » (*Statuto 1389* f 11).

197. *Ibid.* f 35.

198. *Statuto 1454* 8 § 5.

199. Cfr. le prescrizioni finali dello *Statuto 1454* 542.

6.

L'amministrazione del Tesoro comunale era affidata a funzionari speciali, i Tesorieri chiamati ‹ generales depositarii pecuniarum ›, ai Ragionieri (‹ contralatores ›) e ai cosidetti ‹ Guardiani dei beni del Comune › (‹ defensores averis comunis ›), ognuno dei quali aveva come aiuto i Notari (‹ notarii ›) [200].

I Tesorieri venivano eletti, a maggioranza semplice di voti, dall'Assemblea dei quattromila e la votazione veniva effettuata, come al solito, con l'aiuto delle ‹ fabae › nere e bianche. Ogni anno venivano eletti sei Tesorieri: tre svolgevano le loro funzioni durante il primo semestre e gli altri tre durante il secondo [201]. I collegi degli Anziani, dei Gonfalonieri e dei ‹ massarii artium ›, che durante le elezioni costituivano una specie di commissione di scrutinio, sorvegliavano la regolarità delle operazioni elettorali. Questi collegi potevano anche cambiare il modo di elezione del Tesoriere, ma per questo era necessaria una loro decisione presa dalla qualificata maggioranza dei votanti [202]. In ogni caso, oltre l'aver affidato l'elezione dei Tesorieri all'Assemblea dei quattromila, gli Statuti riservavano un notevole ruolo anche agli Anziani ed ai Collegi.

Ai candidati alla carica di Tesoriere veniva richiesta un'età di almeno trentacinque anni. Molto probabilmente era obbligatoria anche la cittadinanza bolognese: gli Statuti infatti, se non contengono una precisa norma a questo proposito, esigono d'altra parte la cittadinanza bolognese dall'aiutante del Tesoriere e cioè dal Notaio [203], e quindi a maggior ragione tale obbligo doveva esistere nei confronti del candidato alla carica di Tesoriere.

La durata dell'incarico era di sei mesi senza alcuna possibilità di prolungarne il tempo. Prima di iniziare le sue funzioni, il Tesoriere doveva dare una grossa somma come garanzia ai Guardiani dei beni del Comune; dopo di ciò prestava giuramento e iniziava il suo lavoro. Esso consisteva nell'amministrazione di tutte le entrate comunali. Tutte le spese erano decise dal Tesoriere, ma col consenso degli Anziani [204]. Erano esenti dal consenso le sole spese ‹ normali › e necessarie. Le uscite dovevano aver tutte la loro ‹ posta d'appogio ›, fatta dai Notai addetti a questo compito dalla Assemblea dei quattromila. Tali ricevute dovevano essere munite della firma di uno dei Guardiani dei beni comunali e recare il timbro degli Anziani. In casi particolari le ricevute fatte dai

200. *Statuto 1389* ff 40-44. Gli Statuti del 1454 danno al Tesoriere il nome di « massarolus communis Bononiae » (*Statuto 1454* 26, Rubrica XII § 2).
201. *Statuto 1389* f 40.
202. *Ibid.* f 40.
203. *Ibid.* ff 40 e 41.
204. *Ibid.* ff 40-40v.

Notai potevano essere controllate da due esperti eletti appositamente dai tre collegi (e cioè da quello degli Anziani, dei Gonfalonieri e dei ‹ massarii artium ›) [205].

Il Tesoriere poteva scegliersi personalmente alcune altre persone che l'aiutassero, e precisamente un Notaio o un ‹ uomo onesto ›, per rivedere l'amministrazione delle entrate; a questi in realtà venivano affidate le casse comunali [206].

Un mese prima della scadenza dell'incarico i Tesorieri erano obbligati a specificare con precisione le entrate e le uscite registrate durante i cinque mesi precedenti e dovevano far ciò d'ufficio senza una precisa richiesta. Tale rendiconto era presentato ai Guardiani dei beni comunali (« defensores averis ») ed eventualmente anche a due esperti scelti, come si è sopraccennato, dai tre collegi [207].

Gli aiutanti ufficiali dei Tesorieri furono i cosidetti ‹ contralatores › che venivano eletti ogni anno fra i Notai dall'‹ Assemblea dei quattromila › in numero di sei e cioè tre per il primo semestre e tre per il secondo [208]. Il controllo delle votazioni e il calcolo dei suoi risultati spettava, anche in questo caso, agli Anziani, ai Gonfalonieri ed ai ‹ massarii artium ›. Agli obblighi dei Contralatori apparteneva quello di accompagnare permanentemente il Tesoriere e di annotare accuratamente tutte le entrate e le uscite della cassa del Comune in un apposito registro, e anche di segnare la quantità e la qualità delle monete che passavano nella cassa comunale. I registri, scaduti i sei mesi, venivano consegnati dai ‹ contralatores › e successivamente deposti nell'archivio del Comune (« camera actorum ») [209]. Senza dubbio, praticamente, le loro funzioni venivano a coincidere con quelle del Notaio che il Tesoriere assumeva per conto proprio. Questo Notaio però era solo un aiutante privato di cui gli Statuti non definivano espressamente le funzioni, mentre invece il ‹ contralator › era un personaggio ufficiale di controllo ed a lui era particolarmente affidato il compito di tenere tutta la contabilità. Gli altri Notai, collaboratori del Tesoriere, cui abbiamo già accennato, preparavano solo i materiali per la contabilità, facendo i conti, stilando le ricevute etc.

Una carica di grado superiore a quelle dei Tesorieri e dei Contabili era quella dei ‹ Guardiani dei beni del Comune › (« defensores averis populi et comunis ») e più precisamente dei ‹ Guardiani degli averi e dei diritti del Co-

205. *Statuto 1389* ff 40v-41.
206. *Ibid.* f 41: « unum... notarium... et unum bonum pro pecuniis numerandis et discernendis... »; *Ibid.* f 42: « ... cum notario quem sibi suis expensis ellegerit depositarius generalis... ».
207. *Ibid.* f 41. La necessità o meno di scegliere questi esperti dipendeva esclusivamente dalla decisione dei tre collegi reggenti e si traduceva in pratica in una forma di controllo dei tre collegi sia sui Tesorieri che sui Guardiani dei beni del Comune.
208. *Ibid.* f 42.
209. *Ibid.* ff 42-42v.

mune › (« defensores averis et iurium ») [210], che venivano eletti dall'‹ Assemblea dei quattromila ›. Questa Assemblea proponeva le candidature e dopo ciò erano gli Anziani e gli altri due collegi che facevano una vera e propria elezione a maggioranza di 2/3 dei voti [211]. Una volta all'anno venivano eletti sei ‹ Guardiani degli averi ›, tre per il primo semestre, (dall'inizio di gennaio alla fine di giugno), e tre per il secondo (dai primi di luglio agli ultimi di dicembre). I candidati dovevano essere, essi e la loro famiglia, da lungo tempo bolognesi; dovevano aver compiuto almeno i trentacinque anni [212].

Il compito dei ‹ Guardiani degli averi del Comune › era quello di conservare tutta la ricchezza comunale, di custodirla o, nel caso, di aumentarla. Essi dirigevano la politica finanziaria di Bologna, esaminavano le necessità economiche della città, i contratti firmati dal Comune, controllavano i Tesorieri del Comune e i loro aiutanti [213], sia durante le loro funziòni che nel momento del rapporto finale.

Anche questa carica era sottomessa al potere degli Anziani. I ‹ Guardiani degli averi del Comune › avevano l'obbligo di presentare agli Anziani ogni mese una lista scritta delle entrate e delle uscite del Comune, indipendentemente dai registri tenuti dai Tesorieri e dai ‹ contralatores ›. I Guardiani, e questo è il più importante, venivano eletti dagli Anziani [214].

Come gli Anziani essi dovevano risiedere stabilmente nel Palazzo municipale. I Guardiani avevano a loro disposizione due Messaggeri (‹ nuntii ›) e un Notaio (‹ notarius defensorum averis ›). Il Notaio doveva avere almeno venticinque anni e veniva eletto anch'esso dall'‹ Assemblea dei quattromila ›. A questo Notaio, come d'altra parte a tutti i funzionari del Tesoro del Comune, non era permesso di accettare doni dai cittadini [215].

Il sistema dell'amministrazione finanziaria era — come si è visto — in Bologna molto sviluppato. Questo è comprensibile dato che, malgrado le distruzioni provocate dalle guerre e dalle lotte intestine, già da tempo Bologna era una città particolarmente ricca. La varietà delle forme, e il carattere stesso dei molteplici uffici del Tesoro Pubblico sopra indicati sono senza dubbio una conseguenza dello sviluppo di Bologna nel XIII secolo e nel periodo successivo.

210. Gli Statuti del 1389 si servivano di queste due denominazioni, mentre invece gli Statuti del 1454 definivano tali funzionari anche con la denominazione di « defensores procurationis iurium » e il complesso della carica « offitium procurationis iurium » (cfr. *Statuto 1454* p 26, Rubrica XII § 4 e altri).

211. *Statuto 1389* ff 42v-43.

212. *Ibid.* ff 42v-43.

213. Il controllo consisteva nella verifica delle ricevute e delle note-spesa chiamate « buletae solutionum ». I Guardiani degli averi poi mettevano sulle ricevute ‹ buone › un loro sigillo, sorvegliato in continuazione da uno dei Guardiani.

214. *Statuto 1389* ff 43-43v.

215. *Ibid.* ff 43v-44.

7.

L'amministrazione dell'esercito era affidata a particolari ufficiali. Oltre ai Gonfalonieri, che erano più capi delle milizie cittadine che funzionari dell'amministrazione militare, a Bologna esisteva la carica chiamata ‹ capi dei mercenari › (‹ offitiales conducte stipendiariorum comunis Bononiae ›). Spettava a questi di arruolare e mantenere in servizio i Mercenari (‹ stipendiarii ›), di cavalleria come di fanteria. Essi erano responsabili della scelta dei soldati, del loro armamento e del loro addestramento. Per tale ragione essi organizzavano ogni mese delle manovre militari (« monstra stipendiariorum »), dopo le quali eventualmente redigevano un rapporto sullo stato dell'esercito e sui suoi bisogni [216]. La loro attività veniva svolta con l'aiuto di due Marescialli (‹ mariscalci ›) [217]. Ai doveri degli ‹ offitiales conducte › apparteneva anche il pagamento del soldo e l'accurata registrazione dei conti (‹ buletae ›) [218]. Essi tenevano anche libri speciali nei quali si notavano le spese o si descriveva la situazione dell'esercito e le sue deficienze. I capi dell'esercito mercenario avevano anche il potere di giudicare i soldati nelle cause civili e specialmente di decidere nelle cause riguardanti i danni provocati dai soldati alla città e ai cittadini. Nel caso in cui non avesse iniziato il processo o pronunciato la sentenza, il capo stesso era responsabile dei danni [219].

Gli ‹ offitiales conducte › in numero di dodici venivano eletti dall'‹ Assemblea dei quattromila › (con la partecipazione dei tre collegi), sei per il primo semestre e sei per il secondo. Potevano essere candidati alla carica solo i cittadini bolognesi che avessero la qualifica di Notaio; ciò era comprensibile, tenendo conto che dovevano tenere i libri e svolgere funzioni giudiziarie [220].

Questi funzionari dipendevano sia dagli Anziani, che dai Gonfalonieri, che dai ‹ massarii artium ›; ciò appariva chiaramente sia per la dipendenza che c'era fra la loro attività e la volontà dei tre Collegi [221], sia per il giuramento fatto davanti agli Anziani [222] che poi stabilivano anche i loro onorari [223], sia infine per la presenza dei Gonfalonieri e dei ‹ massarii › alle manovre militari.

216. *Statuto 1389* ff 47-49.
217. *Ibid.* f 49v.
218. *Ibid.* ff 47v-48.
219. « ... habent insuper... potestatem et bayliam in omnibus et singulis causis civilibus monendis inter aliquos stipendiarios... vel contra aliquos ex stipendiariis... per quamcumque aliam personam quacumque de causa civiliter agentem... » (*Statuto 1389* ff 50-50v).
220. *Ibid.* f 46v.
221. « ... Sit autem offitium ipsorum offitialium... tale videlicet quod possint et debeant... conducere... et morari facere ad stipendia et servitia dicti comunis stipendiarios tam equites quam pedestres quos et quot declaratum fuerit per dominos Antianos... et opportuna collegia... » (*Statuto 1389* f 47).
222. *Ibid.* ff 46v-47.
223. *Ibid.* f 50.

8.

Allo sviluppato apparato giudiziario ed amministrativo faceva riscontro la particolare importanza data a documenti e libri ufficiali redatti con particolare cura e poi conservati nell'Archivio. Questo si trovava — nel XV secolo — nel Palazzo del Re Enzo [224]. Esisteva anche un'apposita carica di Archivista, chiamato altrimenti Custode (« superstes et custos camerae actorum comunis ») che veniva aiutato nel disbrigo della sua attività dai Notai. Il Custode-Archivista veniva nominato dai Reggenti della città fra i membri dell'Arte bolognese dei Notai, esperti nel loro mestiere e che godessero di chiara fama. La carica era vitalizia [225].

I cosidetti Ufficiali parrocchiali (« ministrales capellarum ») costituivano nel XV secolo una specie di polizia municipale e nello stesso tempo erano i funzionari dello stato civile; essi erano eletti ogni anno dalla popolazione delle rispettive parrocchie [226], nel numero stabilito dalle consuetudini locali. Il candidato a questa carica, come anche gli elettori, dovevano aver già compiuto i venti anni ed essere residenti nella Parrocchia. Il loro incarico durava un anno e consisteva nel redigere rapporti alle competenti autorità del Comune sui crimini commessi nella Parrocchia [227], sui matrimoni celebrati e sui decessi avvenuti [228]. Dagli Statuti risulta che il registro dei matrimoni e quello dei decessi erano redatti da altri funzionari del Comune, senza dubbio Notai; agli Ufficiali parrocchiali spettava solo di far conoscere tali avvenimenti ai Notai. Gli ufficiali parrocchiali erano pagati indirettamente dalla popolazione delle rispettive parrocchie [229].

Oltre alle cariche già indicate, ne esistevano anche altre meno importanti ma molto utili per la città. C'erano ad esempio i funzionari delegati all'approvvigionamento alimentare della città (« deputati super victualibus et grassa »), quelli per la difesa della città (« provisores munitionis et custodie civitatis »), gli Ingegneri urbani (« ingignerii civitatis ») [230] ed altri ancora. I funzionari dell'approvvigionamento erano eletti tra i cittadini bolognesi « onesti e capaci »,

224. *Statuto 1454* 207, Rubrica LXXXII § 2.
225. *Ibid.* 209, Rubrica LXXXII § 17.
226. Gli elettori dovevano aver compiuto i 20 anni ed abitare nella parrocchia (*Statuto 1454* 520, Rubrica XCII § 1).
227. *Ibid.* 520 §§ 2, 3.
228. *Ibid.* 535 § 3: « ... ministrales teneantur denunciare singula matrimonia, antequam sequatur desponsatio. Et defunctas Personas, antequam fiant exequiae... ».
229. *Ibid.* 520 § 4.
230. Evitando qui qualsiasi modernismo, uso il termine < ingegnere > perchè lo stesso termine, benchè con significato un po' diverso da quello attuale, era usato dagli Statuti di Bologna. La definizione di « ingignerii civitatis » appare infatti, ad esempio, negli Statuti del 1389 (f 39v).

di almeno trentacinque anni[231]. Ai loro doveri apparteneva il rifornimento di cereali alla città, e inoltre di sale, carne ed altri articoli alimentari oltre alla legna[232]. Le dettagliate e particolareggiate prescrizioni statutarie che determinano le competenze di questi funzionari sono importanti in quanto fanno vedere la situazione economica di Bologna di quel tempo. Sovrappopolata o separata, durante la guerra, dai territori e dai paesi vicini, Bologna doveva soffrire per la mancanza di prodotti alimentari e di legna e ciò si rimarca anche dal fatto che ai funzionari sopradetti era prescritto di combattere la speculazione su tali articoli[233], e di obbligare alla vendita dei cereali quelli che ne possedevano in quantità superiore al fabbisogno ordinario annuale del proprietario e della sua famiglia. Oltre a questo essi esercitavano funzioni di controllo sul mercato, sulla cottura del pane, sulla molitura del grano. Nelle minori cause penali essi avevano anche poteri giudiziari, mentre contro i fornai ed i mugnai disonesti fornivano al Podestà solo l'atto d'accusa[234]. Avevano al loro servizio i ‹ famuli › e i ‹ nuntii ›; questi ultimi erano loro particolarmente utili dato che la loro attività si svolgeva anche nei territori suburbani[235].

Due ‹ provisores munitionis › avevano invece il compito di munire la città a scopo di difesa; essi venivano eletti nella stessa maniera dei funzionari precedenti, ma per un periodo più breve, sei mesi soltanto[236]. Era obbligatorio che fossero cittadini bolognesi. Ai loro doveri apparteneva la distribuzione delle munizioni nei vari posti di difesa, il rifornimento di sassi e di palle, la manutenzione delle campane, il cui suono serviva d'allarme per la città. Essi infine davano istruzioni sul modo di disporre le guardie alle porte della città, nelle fortezze etc.[237], e dovevano informare gli Anziani e i Gonfalonieri sulle necessità di riparazioni delle mura e delle fortezze cittadine. Anche a questi funzionari era proibito di accettare doni e la loro sola entrata era lo stipendio pagato dal Comune[238]. Nell'esercizio delle loro funzioni potevano servirsi dell'aiuto di persone di servizio (‹ famuli ›) e di messaggeri (‹ nuntii ›)[239].

La costruzione di nuovi edifici comunali nella città ed anche fuori della città era di competenza degli ‹ ingegneri ›; essi venivano eletti, in numero di due, per la durata di sei mesi e non veniva loro richiesta la cittadinanza bolognese, ma solo la residenza nella città. Erano invece necessarie garanzie sulla

231. *Statuto 1389* f 35.
232. *Ibid.* f 35.
233. « ... faciendo quod non sint qui emant ea [sc. ligna, victualia] pro revendendo... » (*Ibid.* f 36).
234. *Ibid.* ff 35v-37.
235. *Ibid.* f 36v.
236. *Ibid.* f 37.
237. *Ibid.* ff 37v-38. Erano esenti dal servizio di guardia i professori e gli studenti universitari nei giorni in cui venivano tenuti i corsi.
238. *Ibid.* ff 38v-39.
239. *Ibid.* f 39v.

loro capacità professionale [240]. Gli Statuti permettevano agli Anziani, per la cura della bellezza della città, di nominare alla carica di Ingegnere municipale anche un forestiero il cui onorario veniva stabilito liberamente dagli stessi Anziani, ma in questo caso il secondo Ingegnere doveva essere o un cittadino di Bologna o un abitante della città.

Dei funzionari particolari erano responsabili del buono stato delle strade e dei ponti della città e del territorio a questa soggetto. In relazione alle loro funzioni era loro concessa la giurisdizione. Il loro incarico durava un anno, trascorso il quale venivano sottomessi al ‹ sindacato › [241]. Come si è già accennato, l'incarico riguardante le vie di comunicazione era solitamente tenuto da uno degli aiutanti (‹ socii ›) del Podestà [242].

Una delle cariche minori, anche se molto popolare in Bologna, era quella di ‹ Messaggero del Comune › (« nuntius comunis »). Ogni anno, a gennaio, venivano scelti venti o più Messi, fra i candidati che si presentavano nel palazzo comunale. Era loro richiesto di saper leggere e scrivere e di abitare permanentemente nella città o nei suoi dintorni; si badava poi alla loro onestà e al giudizio dell'opinione pubblica; erano escluse le persone condannate per falsificazione o toccate d'infamia. La scelta dei nuovi messi veniva fatta dai ‹ Guardiani dei beni del Comune ›, in presenza dei quali si iscrivevano sulla lista ufficiale e nelle mani dei quali essi affidavano la cauzione come garanzia della loro rettitudine [243]. Questo era particolarmente necessario, se si tiene conto che nelle mani dei Messi passavano le ricchezze del Comune e dei suoi cittadini. Il Messo del Comune insomma aveva funzioni di esecutore e a lui spettava anche il compito di consegnare ai destinatari le citazioni, gli altri scritti giudiziari e in genere ogni documento ufficiale; il Messo poteva anche procedere all'arresto dei debitori [244]. Egli doveva eseguire personalmente gli incarichi; gli Statuti anzi vietavano espressamente e severamente ogni sostituzione [245]. Il Messo del Comune era quindi prima di tutto il Messo del Tribunale, nel significato che ciò aveva allora, cioè era l'aiutante del Podestà; nello stesso tempo il Messo era al servizio dei vari funzionari del Comune; nonostante i suoi rapporti con l'ordinamento giudiziario non dipendeva dal Podestà ma dai ‹ Guardiani dei beni del Comune ›. Almeno tre Messi erano sempre al servizio del Podestà: uno di giorno e due di notte [246]. Come si è sopra accennato i Messi servivano anche come messaggeri di molti altri uffici. L'oltraggio a un Messo veniva punito più severamente di quello commesso verso

240. « ... sint et esse debeant... experti et periti in ministerio... » (*Statuto 1389* f 39v).
241. *Statuto 1454* 328, Rubrica CLXI § 2 e pagine 329-331.
242. *Ibid.* 8 § 7.
243. *Ibid.* 26 Rubrica XII.
244. *Ibid.* 29 § 25.
245. *Ibid.* 29 §§ 19, 20.
246. *Ibid.* 28 § 18.

un qualsiasi cittadino, solo qualora il Messo avesse rivestito l'uniforme ufficiale della sua carica[247].

Oltre ai funzionari le cui competenze si estendevano su tutta la città esistevano a Bologna anche funzionari di quartiere. Fra essi erano i Castellani (‹ castellani ›), i Tiratori (‹ magistri bombardarum ›) che erano particolarmente necessari in quelle parti della città in cui si trovavano le fortificazioni, e poi c'erano i Capitani (‹ capitanei ›), i Tesorieri (‹ massaroli ›) e i Notai (‹ notarii ›) di quartiere[248]. Erano queste delle cariche ausiliarie in relazione a quelle generali del Comune e probabilmente derivavano dalle antecedenti organizzazioni corporative e militari degli abitanti di Bologna (società delle arti, società delle armi).

Oltre ai funzionari municipali, a Bologna troviamo anche funzionari per la regione suburbana (« offitiales comitatus Bononiae »), che del resto dipendevano anche dall'autorità del Comune. Fra questi erano i ‹ Capitani delle regioni montagnose › (« capitanei montanearum »)[249]. In tale ambito essi esercitavano la giurisdizione in certe cause penali, come le cause per l'offesa verbale o fisica (anche con le armi) o per le risse e i tumulti[250] ed anche in altre cause, per cui tuttavia non fosse prevista una pena superiore alle dieci lire bolognesi. Essi inoltre potevano comminare l'esilio da Bologna. Il potere dei Capitani non poteva però in nessun modo limitare il potere dei funzionari municipali giudiziari, e cioè del Podestà o del Capitano del popolo. Questi funzionari ‹ delle regioni montagnose › erano soprattutto preposti alla sorveglianza dell'ordine pubblico nei dintorni della città. Essi inviavano a Bologna tutti i proventi derivanti dalle multe da loro inflitte, eccezion fatta per un quarto che potevano trattenere per sè[251]. L'autorità di fronte alla quale i Capitani erano responsabili erano gli Anziani, nelle cui mani giuravano solennemente[252].

La loro scelta avveniva in maniera uguale a quella del Podestà. La funzione di ‹ Capitano delle regioni montagnose › poteva essere esercitata solo dai forestieri; ne erano infatti esclusi sia i cittadini di Bologna che gli abitanti dei dintorni della città[253]; dai candidati a questo ufficio si esigeva l'età minima di 30 anni. La carica durava sei mesi. I Capitani avevano al loro servizio dei funzionari minori (fra gli altri: Notai, Tiratori, Soldati, Paggi ed anche persone di servizio che andavano a cavallo e a piedi). Essi erano pagati dal Tesoro

247. *Statuto 1454* 26 §§ 5, 6.
248. *Statuto 1389* ff 84-92 e altri.
249. *Ibid.* f 45v. Lo Statuto determina in questo Capitolo cosa si deve intendere per ‹ regioni montagnose ›, indicando le relative fortezze e villaggi.
250. *Ibid.* f 45v.
251. *Ibid.* ff 45v, 46-46v.
252. *Ibid.* ff 44v, 45.
253. « ... dummodo non sit civis Civitatis Bononiae nec de aliqua terra propinqua Civitatis per sessaginta milliaria... » (*Statuto 1389* f 44).

del Comune, ma durante gli ultimi due mesi il pagamento veniva sospeso fino al momento del Sindacato [254].

A Bologna esisteva anche una speciale carica diretta a proteggere la proprietà fondiaria situata nell'ambito del Comune. I funzionari, chiamati nelle fonti ‹ saltuarii comitatus et districtus Bononiae › [255], in un certo senso avevano l'incarico di guardie e di polizia contadina. Nel caso in cui qualche possedimento fosse danneggiato, essi potevano sequestrare il bestiame che aveva provocato i danni [256] ed in ogni caso essi dovevano segnalare ogni danno al padrone del possedimento e al Giudice [257]. Questo funzionario veniva nominato dal Podestà o dal suo sostituto, su proposta di un ‹ Comune degli abitanti › composto almeno di otto famiglie. I Comuni molto popolati potevano avere anche più di uno di questi funzionari. Anche singole persone potevano chiedere la nomina di ‹ saltuarii › per far sorvegliare i loro possedimenti, ma in questo caso essi dovevano pagarli a loro spese. Bologna infatti assicurava gratuitamente questi guardiani delle terre solo ai ‹ Comuni degli abitanti › (in tal caso pagava questi funzionari col Tesoro del Comune e non con sovvenzioni richieste ai privati) [258]. Ai ‹ saltuarii › era richiesto soltanto di abitare nei territori o nel paese di cui avevano la sorveglianza [259].

254. *Statuto 1389* f 44v.
255. *Statuto 1454* 374 ss., Rubrica CLXXXVIII.
256. *Ibid.* 377 § 9.
257. *Ibid.* 374 § 1.
258. *Ibid.* 379 §§ 18, 19 e altri.
259. *Ibid.* 378 § 14.

CAPITOLO TERZO

Le contraddizioni nelle norme statutarie. Gli Statuti e la prassi.

Nelle considerazioni fatte finora è stato presentato l'ordinamento di Bologna secondo gli Statuti vigenti dal 1458 (cioè secondo il primo Libro degli Statuti del 1389 ed anche secondo gli Statuti pubblicati nel 1454). In pratica però e alla luce di altre norme di quell'epoca (non comprese negli statuti) l'ordinamento era un po' diverso. Già nelle norme statutarie esistevano delle contraddizioni che derivano dalla meccanica annessione di una parte degli Statuti del 1389 a quelli nuovi del 1454. Le contraddizioni venivano però eliminate un po' alla volta sia nella pratica sia dalla legislazione al di fuori degli statuti, e in particolar modo dalle cosidette ‹ provvisioni ›, emanate dai Reggenti della città o dalle altre autorità competenti.

1.

Sulla base quindi dei soli Statuti non si può avere una immagine chiara dell'ordinamento del Comune di Bologna nel XV secolo. Essi infatti non sono chiari per quanto riguarda la supremazia delle competenze fra gli Anziani e i Reggenti della città. Mentre infatti, per la meccanica assunzione nello Statuto del 1454 del primo libro dello Statuto del 1389, veniva mantenuta l'istituzione dell'Anzianato e il suo enorme potere nel Comune ed anche le prescrizioni che riguardavano gli altri collegi dotati di poteri, quali quello dei Gonfalonieri o dei ‹ massarii artium ›, nello stesso tempo però venivano introdotti gli Statuti del 1454 che accordavano le stesse, se non anche maggiori, competenze ai Reggenti della città (la nomina delle cariche, l'iniziativa legislativa, la direzione della politica urbana, il supremo potere giudiziario). Sorge quindi il problema, se il lasciare accanto questi due organi del potere fra loro concorrenti, fosse derivato dall'espressa volontà e non piuttosto dalla inavvertenza del legislatore che mantenne in vigore due norme giuridiche contradditorie. La risposta la possiamo trovare nelle fonti non statutarie che riflettono, più

fedelmente degli Statuti, la realtà della vita di ogni giorno. Il libro delle cosidette ‹ nuove provvisioni › degli anni 1401-1470 menziona abbastanza spesso i « Sedici riformatori dell'ordinamento della città » e cioè i Reggenti della città che già conosciamo e che esercitavano le loro funzioni già dall'inizio del XV secolo [260], e nel periodo successivo [261]. È caratteristica in questo caso la qualifica ufficiale che viene loro attribuita nei Libri delle ‹ provvisioni ›: « reformatores status libertatis civitatis Bononiae » e che era differente da quella loro attribuita negli Statuti (‹ praesidentes regimini civitatis › o solamente ‹ reformatores ›). Si trattava probabilmente dell'intenzione di sottolineare espressamente il ruolo politico dei Reggenti della città, nei quali si voleva vedere i nuovi garanti dell'ordine e della libertà. Accanto a ciò, nelle Provvisioni incontriamo la menzione degli Anziani, precisamente con l'espressione « preheminentes in regimine comunis Bononiae » [262], indicativa del potere da loro esercitato [263]. Senza dubbio quindi l'istituzione dell'Anzianato continuava ancora a vivere e ad essere indispensabile, così come anche quella dei Reggenti. Le competenze di questi due istituti, che secondo gli Statuti erano uguali pur essendo in realtà contrarie le une alle altre, furono in pratica certamente divise; ma durante il XV secolo i Reggenti della città accrebbero sempre più i loro poteri a scapito degli Anziani.

2.

Il secondo grave dubbio che nasce dagli Statuti è dato dall'istituzione del ‹ Vicario generale › (‹ vicarius generalis ›) che di regola era il Legato papale; gli Statuti infatti non gli dedicano particolari prescrizioni, ma lo ricordano solo in relazione ad altre questioni.

L'istituzione del Vicariato aveva in Italia una particolare importanza. La sovranità politica sulla città era esercitata sia dall'Imperatore (Vicariato imperiale) sia dal Papa (Vicariato papale). Questi due tipi di Vicariato durante il Medioevo erano rivali e ciò era una conseguenza della rivalità fra le due potenze d'allora: il Papato e l'Impero [264]. Spesso la nomina di qualche persona al posto di Vicario, nel caso che la città accettasse il Vicariato per lungo tempo, apriva la strada alla Signoria. Inizialmente (nella metà del XIII secolo) la vo-

260. Ad esempio nel 1416: Archivio di Stato di Bologna, Archivio del Comune, n. 7 *Liber novarum provisionum 1401-1470* ff 16, 20.

261. Nel 1440 (*Ibid.* f 118), nel 1444 (*Ibid.* f 131), nel 1445 (*Ibid.* f 137), nel 1446 (*Ibid.* f 159), negli anni 1446-1447 (*Ibid.* ff 161, 165, 166 ecc.).

262. *Liber provisionum 1401-1470* f 161.

263. *Ibid.* f 161 ed anche ff 167 e altri.

264. Cfr. G. De Vergottini *Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV* I (Milano 1954) 111 ss.

lontà dell'Imperatore o del Papa che nominava il Vicario era considerata l'unica fonte dell'autorità legale nella città e quindi il Vicariato doveva precedere la Signoria, con il passare del tempo però il Vicariato divenne solo per il Signore un titolo di maggiore dignità, tanto meno indispensabile quanto più l'ordinamento della città era vicino a quello di un Principato assoluto [265].

Dai brevi accenni negli Statuti di Bologna del XV secolo si nota che il ‹ Vicario generale › aveva un grande potere. Il fatto che gli Statuti passino sotto silenzio la totalità delle sue competenze e trattino laconicamente l'istituzione del Vicariato, deve probabilmente dipendere dal motivo che questa istituzione era estranea alla legislazione del Comune popolare, estranea al genere stesso del diritto statutario. Questa istituzione era regolata da un altro diritto (canonico e internazionale, cioè dai trattati stipulati fra la città e il Papa).

L'introduzione del Vicariato a Bologna fu il risultato di lunghi sforzi da parte del Papato per riprendere il potere sulla città, che già deteneva nel 1274 e che aveva successivamente perduto in conseguenza delle lotte politiche svoltesi in tutta Italia e della rivolta della stessa Bologna. Il nuovo accrescimento della influenza papale data dal 1279, da quando appunto, in base al trattato stipulato, il Papa guadagna il diritto di nominare a Bologna un suo Vicario [266].

Bologna continuò tuttavia a mantenere il nome di Comune benchè si fosse molto allontanata dal prototipo dell'ordinamento comunale e conservò anche le precedenti cariche, ma al di sopra di tutti questi organi c'era il Legato papale che, come Vicario, aveva il controllo della città, dapprima formale e poi sempre più reale [267]. Questo stato di cose si riflette nelle menzioni del ‹ Vicario generale › che si trovano negli Statuti del 1454. Apprendiamo infatti che il Legato papale (allora concretamente era il cardinale Bessarione) deteneva anche il potere legislativo. Per esercitarlo però egli aveva ancora bisogno del consenso dei ‹ Sedici Reggenti della città › [268], e le norme da lui emesse non potevano essere in contraddizione con le norme statutarie [269], ma è certo che in ogni caso

265. G. De Vergottini *Vicariato imperiale e signoria*, in *Studi di storia e diritto in onore di Arrigo Solmi* I (Milano 1941) 45, 63-64.

266. Cfr. F. Bosdari *Giovanni da Legnano, canonista e uomo politico del 1300*, in « *Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria* » (1901) 2 ss. Cfr. anche G. Zaoli *Libertas Bononiae e Papa Martino V* (Bologna 1916) 64, 116 e altre.

267. « ... pro sancta Romana Ecclesia in spiritualibus et temporalibus vicarius generalis... » (*Liber provisionum 1401-1470* f 18).

268. *Statuto 1454* 5: « Praefatio ad volumen statutorum civilium et criminalium ». Questo problema è esattamente regolato da una delle prescrizioni finali dello Statuto del 1454 (p 542, Rubrica « Conclusio statutorum » § 29).

269. *Statuto 1454* 542 § 29 in fine. Un esempio dell'attività legislativa del Vicario può essere dato dal supplemento allo Statuto del 1454, aggiunto sotto la data del 10 febbraio 1461 da Giovanni de Amelia, il sostituto del Legato. Questa nota marginale ha il carattere di una vera e propria interpretazione dello Statuto (vedi *Statuto 1454* 544 § 41).

ciò veniva ad indebolire l'autorità del Consiglio generale che fino ad allora era stato il supremo organo legislativo nella città.

Il Vicario aveva poi un certo controllo sul potere giudiziario dato che, insieme ai Reggitori della città, egli risolveva le contestazioni concernenti le competenze del Podestà e del Capitano del Popolo [270], ed anche designava il Giudice delle cause riguardanti le offese al Podestà o al Capitano del Popolo, nel caso che l'apposito giudice non fosse disponibile [271].

Sono i documenti che si trovano nel ‹ *Libro delle provvisioni* › degli anni 1401-1470 che gettano più luce sulle competenze del ‹ Vicario generale › in Bologna; in esso vi sono infatti molte provvisioni, decreti e altri ordini rilasciati dai Vicari (ad esempio da Baldassare Cossa nel 1404 [272], dall'Arcivescovo di Benevento Astorgio nel 1447 [273], del Cardinale Bessarione nel 1450 [274] e da molti altri [275]). In queste ‹ provvisioni › troviamo anche le disposizioni che regolano le competenze del Podestà e dei suoi Giudici [276], malgrado queste questioni siano regolate anche — benchè con minore precisione — nello Statuto. Basandosi su ciò si può constatare che al Vicario era stato concesso il potere di completare o di cambiare gli Statuti e di emanare nuove prescrizioni, cioè il potere legislativo, come si deduce dalle menzioni sparse nei sopra citati Statuti. Le provvisioni e i decreti dei Vicari avevano per il resto una forma simile a quella degli Statuti e si servivano di una fraseologia simile; le prescrizioni che vi sono incluse cominciano infatti solitamente con le parole « statuimus et ordinamus ».

Il potere legislativo del Vicario era però vincolato al consenso dei ‹ Sedici Reggenti della città › [277].

Le ‹ provvisioni › testimoniano poi la superiorità del Vicario sui tribunali; il Vicario Astorgio nel 1447 definisce il Podestà e i suoi aiutanti « giudici del Vicario », e stabilisce che si possa fare appello contro le sentenze di qualsiasi tribunale di Bologna e della sua regione, solo davanti al Vicario [278].

270. *Statuto 1454* 13 § 9: « ... si de praeventione fuerit contentio inter D. Potestatem, et Capitaneum Populi, stetur declarationi D. Legati, et aliorum Regiminum Civitatis, qui pro tempore erunt... ».

271. *Statuto 1454* 13 § 11 in fine.

272. Concernono le riduzioni delle imposte e i privilegi agli abitanti di Bologna (Archivio di Stato di Bologna, Archivio del Comune, n. 7, f 18).

273. Concernono le competenze dei tribunali, dei vari uffici ecc. (*Liber provisionum* ff 173v-175v).

274. *Liber provisionum* f 191.

275. *Ibid.* ff 227-408.

276. *Ibid.* f 424 (provvisioni del Vicario G. Battista de Sabellis del 1468).

277. Ad esempio nel Decreto del 1468 leggiamo: « ... Suprascriptus decretus prout in eo continetur processit de volontate Magnificorum dominorum Sexdecim Reformatorum status Libertatis Civitatis Bononiae... » (*Liber provisionum* f 408v).

278. « ... Statuimus decernimus et ordinamus quod a sententiis quibuscumque... promul-

Al Vicario spettava infine la nomina di alcuni funzionari, ad esempio quella dell'Archivista del Comune [279].

Il Vicario partecipava dunque attivamente al governo della città e se non fosse per la sua dipendenza dal consenso dei Sedici Riformatori per l'emanazione delle leggi, si potrebbe riconoscere in lui l'effettivo capo della città. In realtà egli aveva diritti simili a quelli dei Reggenti, eccezion fatta per la legislazione, nella quale l'ultima parola spettava appunto ai Reggenti. In ogni caso il Vicariato costituiva una delle più alte cariche nell'ordinamento del Comune, che spesso entrava in concorrenza con l'ufficio dei Reggenti. Il Vicario raggiunse una completa superiorità quando Bologna entrò a far parte dello Stato della Chiesa e cioè precisamente nel 1520.

Il Vicario, che aveva ancora molti altri compiti, non poteva svolgere personalmente tutte le funzioni nella città e si serviva di un Sostituto (‹ locumtenens vicarii ›) che per lo più era laureato in giurisprudenza; questa situazione durò per tutto il XV secolo [280].

3.

Gli Statuti — come si è sopra osservato — non riflettevano tutta la realtà dell'ordinamento del Comune; al di fuori degli Statuti era nata e si era sviluppata l'istituzione del ‹ Vicario generale ›: negli Statuti infatti ne incontriamo solo brevi menzioni. Addirittura il più completo silenzio circonda un'altra istituzione esistente a Bologna verso l'inizio del XV secolo e cioè l'istituzione del ‹ signore › di tutta la città.

Dai documenti conservati fino ad oggi nell'Archivio bolognese sappiamo che, verso i primi anni del 1400, tenne il governo della città Giovanni Bentivoglio. Egli fu il reale capo della città, poichè comandava i massimi funzionari del Comune, emanava i decreti obbligatori per i mercanti e per tutti i citta-

gandis proferendis seu inferendis per potestatem Bononie vel eius Judices et officiales et alios quoscumque Judices... nostros vel Comunis Bononie... ad nos dumtaxat et non ad alium vel alios tamquam ad superiorem immediatum in ipsa Civitate Comitatu et districtu appellari provocari querellari et supplicari possit et debeat... » (Provvisione del 23 dicembre 1447: *Liber provisionum* f 173).

279. *Liber provisionum* f 191 (si menziona la nomina di un cittadino bolognese, Albert Enoch, all'ufficio di custode dell'Archivio nel 1450).

280. Nel *Liber provisionum 1401-1470* incontriamo spesso la menzione di tali sostituti, per esempio nel 1468 « Johannes de Venturellis de Amelia, Decretorum Doctor, Reverendissimi... domini Angeli... Cardinalis... Apostolicae Sedis Legati et in dicta civitate Bononiae... vicarii generalis Locumtenens... » (f 408); nel 1470: « Barnabas de Benonatis de Montefalco decretorum Doctor, domini Reverendissimi... Johannis Bapt. de Babellis... Legati de Latere Gubernatoris Locumtenens generalis... » (f 436), ecc.

dini[281], esercitava insomma le funzioni statutariamente riservate ai Reggenti della città, agli Anziani e all'Assemblea generale. Un suo titolo era anche quello di « Bononie dominus ac pacis et justitie conservator » [282]. In questo titolo si nascondeva la motivazione stessa del potere del ‹ signore › e la spiegazione della sua genesi; la sua nomina fu resa necessaria dal bisogno di garantire tranquillità e ordine alla città tormentata dalle continue lotte politiche.

Gli Statuti bolognesi coevi (1400) non ricordano il ‹ signore di Bologna › neppure con un cenno. Di fatto però era lui, non i Riformatori nè il Consiglio generale, che governava la città. All'inizio del XV secolo l'ordinamento di Bologna è quello di una tipica Signoria personale [283], che contemporaneamente fa la sua apparizione anche in molte altre città italiane. Essa del resto non è una novità per Bologna, dove questa forma di governo era apparsa per la prima volta nel 1337, quando Taddeo Pepoli aveva preso il potere. Qui non c'era stato un colpo di Stato, ma il legale trapasso dei poteri dagli Anziani e dall'Assemblea generale al ‹ Signore › [284]. La Signoria consisteva nella riconosciuta superiorità del Signore sul potere giudiziario e su tutta l'amministrazione, ma manteneva in vita le precedenti istituzioni del Comune. Le Assemblee del Comune avevano ormai solo carattere di organo consultativo. Il Signore deteneva anche il potere legislativo; egli completava, correggeva e cambiava gli Statuti del Comune. Per la prima volta dalla nascita del Comune bolognese il Popolo concedeva ad altri il potere legislativo. La Signoria fu conseguenza della graduale concentrazione del potere nella città. Il fenomeno si era venuto generalizzando anche grazie al fatto che l'istituzione della Signoria era stata accettata dagli studiosi di giurisprudenza, dagli scrittori del ‹ jus comune ›, ad esempio da Bartolo da Sassoferrato, che nello stesso tempo avevano condannato la tirannia [285].

La Signoria del Pepoli durò poco tempo e dopo la sua fine le vecchie istituzioni comunali riacquistarono il loro precedente valore. Il ritorno alla Signoria personale si ebbe con l'inizio del XV secolo, ma già con gli ultimi anni del XIV secolo (1392-1400) in Bologna si poteva osservare l'aumento del potere di un cittadino sopra gli altri e precisamente di Carlo Zambeccari, che poteva influenzare le elezioni degli ufficiali del Comune [286]. Questo fenomeno

281. Archivio di Stato di Bologna, Archivio del Comune, n. 15, f 34: « Documenti vari tra cui atti di governo di Giovanni Bentivoglio del 1400-1402 » ed anche ff 37-41.

282. Archivio del Comune, n. 15 « Documenti vari » ff 37, 40, 41.

283. Chiamo questa signoria ‹ personale › per distinguerla dalla ‹ signoria del popolo e delle arti › esistente precedentemente a Bologna.

284. Cfr. N. Rodolico *Dal Comune alla Signoria* (Bologna 1898) 51-67. Cfr. anche L. Bagolini *Ricerche sull'ordinamento giuridico del Comune di Bologna nel secolo XIII* (Bologna 1937) 36.

285. Bartolus *De tyrannia* Lib. X.

286. F. Bosdari *Il comune di Bologna* cit., 5.

fu accompagnato da lotte politiche nella città che già da molto tempo era divisa in due fazioni avverse: il ‹ popolo minuto › (fazione Scacchesi) e la ‹ grassa borghesia › (fazione Maltraversi); il capo di questa seconda fazione era appunto lo Zambeccari [287]. La sua attività lasciò un pessimo ricordo perchè ai tumulti e alle rivolte nella città si aggiunsero anche altri danni: l'incendio dei palazzi e delle torri urbane e la peste, che allora infuriava in tutta Italia. Dopo la morte dello Zambeccari nel 1389 le arti cercarono di rafforzare il loro potere, ma nel 1400 si imponeva già la Signoria personale di Giovanni Bentivoglio, legato alla fazione degli Scacchesi, Signoria che, come abbiamo già detto, era del resto approvata dal popolo e dalle arti.

Rimane da spiegare la questione del rapporto fra la Signoria e il Vicariato generale a Bologna dato che ambedue le istituzioni appaiono ugualmente come le ‹ più importanti › nel 1400.

Questo problema si era già posto durante la prima Signoria in Bologna nel 1337. Durante la Signoria del Pepoli infatti il Papa aveva rinnovato le sue pretese di potere sulla città e aveva deciso di far valere i suoi « vecchi e dimenticati diritti ». Gli interessi del Papa e quelli del Signore vennero conciliati dopo lunghe trattative in modo che il Pepoli ricevette dal Papa l'ufficio di Vicario generale [288]. Similmente avvenne nel XV secolo. L'accordare a qualcuno la dignità di ‹ signore › dipese dal parere papale, come nel caso di Giovanni II Bentivoglio; la maggior parte delle volte la carica di Signore fu accoppiata a quella di Vicario generale. La forma di governo che resse Bologna per la maggior parte del secolo XV fu dunque una Signoria con il Vicariato. Questa forma di governo fu la preparazione o forse l'inizio stesso della seguente e nuova forma di governo, cioè quella del Principato che a Bologna ebbe ugualmente una caratteristica particolare, quella di essere un Principato della Chiesa (XVI secolo) [289].

287. Bosdari *Ibid.* 38-40.

288. Cfr. G. De Vergottini *Note per la storia del Vicariato apostolico durante il secolo XIV*, in *Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse* III (Milano 1940) 351, ed anche N. Rodolico *Dal Comune alla Signoria* cit., 110-140.

289. Interessanti notizie su questo periodo di trapasso da un ordinamento all'altro contiene l'opera di Fr. Ercole *Dal Comune al Principato* (Firenze 1929) 331-371.

CAPITOLO QUARTO

Considerazioni sull'evoluzione del Comune di Bologna nel Quattrocento.

L'ordinamento di Bologna nel XV secolo fu, secondo gli Statuti allora vigenti, una continuazione dell'ordinamento comunale. Rimase infatti, quasi senza nessun mutamento, l'apparato giudiziario e amministrativo, che si era sviluppato nel secolo precedente, e continuarono inoltre a funzionare le Assemblee, benchè il potere legislativo non appartenesse più esclusivamente ad esse. La nozione di ‹ Comune popolare › (‹ comune populi ›) divenne in questo periodo solo il sinonimo dell'organizzazione urbana e non significò più il governo indiretto del popolo e ancora meno una ‹ congiura rivoluzionaria ›. Così dunque, malgrado il nome di ‹ Comune ›, riferito sovente dalle fonti storiche del XV secolo a Bologna, questa città ereditava allora dal Comune popolare solo le forme organizzative ed il nome: in realtà Bologna fu in questo periodo una Signoria.

L'istituzione della Signoria apparve a Bologna ancora prima e vi ebbe una particolare evoluzione. Inizialmente essa si manifestò come Signoria personale (governo del Pepoli - 1337), in seguito, nella seconda metà del XIV secolo, venne mutandosi nella ‹ Signoria del popolo e delle arti ›, che consisteva nel governo degli Anziani, dei Gonfalonieri e dei ‹ massarii artium ›, per tornare poi nuovamente nel XV secolo alla forma di Signoria personale (Signoria di Bentivoglio - 1400, e Signoria dei Vicari papali). Che questo ultimo fosse un reale ritorno alla Signoria personale è da dubitare, se si considera il potere legislativo dei sedici Reggenti della città, mantenuto da questi nel XV secolo; ricordiamo che dipendeva dal loro consenso l'emanazione di nuovi decreti da parte del Vicario generale e del Signore. Si mantenne cioè durante il XV secolo il potere dei Sedici Reggenti (‹ riformatori ›) e questa fu una tipica forma di transito dalla ‹ Signoria del popolo e delle arti ›, durante la quale erano i tre collegi a governare la città, alla Signoria personale. L'esistenza nel XV secolo in Bologna di queste diverse istituzioni, e cioè della Signoria personale e accanto ad essa di quella dei Sedici Reggitori della città e dei tre collegi popolari, prova che il secolo XV fu in questa città il periodo dei contrasti

fra le vecchie e le nuove istituzioni, il periodo della formazione della Signoria personale nel seno stesso della ‹ Signoria del popolo e delle arti ›. Solo nel momento in cui il Vicario generale o il Signore si liberarono, nel campo della legislazione, dal controllo dei Reggenti della città, si può parlare della definitiva scomparsa della ‹ Signoria del popolo e delle arti › e della definitiva vittoria della vera e propria Signoria (Signoria personale). Questo accadde in Bologna tra il XV e il XVI secolo. Tuttavia si può considerare il secolo XV come un periodo di concorrenza fra i due tipi di Signoria, quella popolare e quella personale. Effettivamente già nel XV secolo la bilancia del potere si spostò in favore della Signoria, ma secondo le leggi vigenti allora era il potere legislativo dei Sedici Riformatori che frenava il pieno sviluppo di tale tendenza.

Dopo il periodo delle lotte sanguinose e intestine in Bologna — nel XV secolo dunque — ci fu la tendenza a una stabilizzazione politica. Il passaggio dalla Signoria popolare alla Signoria personale, benchè segnasse il declino del ‹ Governo di Popolo ›, fu un fenomeno di progresso perchè garantì la pace interna, rispettando nello stesso tempo le conquiste delle rivolte popolari. La Signoria (nella forma del ‹ principato › o di altro tipo di monarchia) condusse all'Assolutismo, e, attraverso questo, alla formazione dello Stato moderno.

INDICE ANALITICO

DEI NOMI DI PERSONA E DELLE ISTITUZIONI

INDICE SOMMARIO

INDICE GENERALE

La stampa di questo volume quarto dell'ARCHIVIO DELLA FONDAZIONE ITALIANA PER LA STORIA AMMINISTRATIVA, è stata ultimata presso la Società Tipografica «Multa Paucis» in Varese il 31 gennaio 1966